

REPUBLICA DEL ECUADOR  
REPUBLICA DEL ECUADOR

**COSTITUZIONE**  
dell'ECUADOR

**2008**



*Traduzione a cura dell'Associazione A Sud*  
**Marzo 2009**



*Si ringraziano Paolo Tedeschini Lalli, Silvia Forno, Enrico Poli, Davide Gardina.*

## **PREAMBOLO**

*NOI TUTTE E NOI TUTTI, il popolo sovrano dell'Ecuador*

*RICONOSCENDO le nostre radici millenarie, forgiate da donne e uomini appartenenti a popoli diversi,*

*CELEBRANDO la natura, la Pacha Mama, della quale siamo parte e che è vitale per la nostra  
esistenza,*

*INVOCANDO il nome di Dio e riconoscendo le nostre diverse forme di religiosità e spiritualità,*

*APPELLANDOCI alla saggezza di tutte le culture che ci arricchiscono come società,*

*COME EREDI delle lotte sociali di liberazione da ogni forma di dominazione e colonialismo,*

*e con un impegno profondo verso il presente ed il futuro,*

### **Decidiamo di costruire**

*Una forma nuova di convivenza civile, nella diversità e in armonia con la natura, per raggiungere il buon  
vivere, il "sumak kawsay";*

*Una società che rispetta, in ogni dimensione, la dignità delle persone e delle collettività;*

*Un paese democratico, impegnato nell'integrazione latinoamericana -sogno di Bolívar e Alfaro-, la pace  
e la solidarietà con tutti i popoli della terra; e*

*Nell'esercizio della nostra sovranità, a Ciudad Alfaro, Montecristi, nella Provincia di Manabí, approviamo  
quanto segue.*

# Costituzione Politica dell'Ecuador

## Titolo I ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

### Capitolo primo Principi Fondamentali

**Art. 1.-** L'Ecuador è uno Stato Costituzionale di diritto e giustizia, sociale, democratico, sovrano, indipendente, unitario, interculturale, plurinazionale e laico. Si dà come forma organizzativa la Repubblica e si governa in modo decentralizzato.

La sovranità ha le sue radici nel popolo, la cui volontà è il fondamento dell'autorità, e si esercita attraverso gli organi del potere pubblico e le forme di partecipazione diretta previste dalla Costituzione.

Le risorse naturali non rinnovabili del territorio dello Stato appartengono al suo patrimonio inalienabile, irrinunciabile e inviolabile.

**Art. 2.-** La bandiera, l'emblema e l'inno nazionale, stabiliti dalla legge, sono simboli della patria.

Il castigliano è la lingua ufficiale dell'Ecuador; il castigliano, il kichwa e lo shuar sono le lingue ufficiali di relazione interculturale.

Le altre lingue ancestrali sono di utilizzo ufficiale per i popoli indigeni nelle zone dove essi vivono e nei termini stabiliti dalla legge.

Lo Stato rispetterà e stimolerà la loro conservazione e il loro utilizzo.

**Art. 3 -** Sono doveri fondamentali dello Stato:

1. Garantire senza discriminazione alcuna il godimento effettivo dei diritti stabiliti dalla Costituzione e dagli strumenti internazionali, in particolare l'educazione, la salute, l'alimentazione, la sicurezza sociale e l'acqua, ai suoi abitanti.

2. Garantire e difendere la sovranità nazionale.

3. Rafforzare l'unità nazionale nella diversità.

4. Garantire l'etica laica come base dell'azione pubblica e dell'ordinamento giuridico.

5. Pianificare lo sviluppo nazionale, eradicare la povertà, promuovere lo sviluppo sostenibile e l'equa distribuzione delle risorse e della ricchezza, per l'accesso al buon vivere.

6. Promuovere lo sviluppo equo e solidale di tutto il territorio, attraverso il rafforzamento del processo di autonomia e di decentralizzazione.

7. Proteggere il patrimonio naturale e culturale del paese.

8. Garantire ai suoi abitanti il diritto a una cultura di pace, alla sicurezza integrale e a vivere in una società democratica e libera dalla corruzione.

**Art. 4 -** Il territorio dell'Ecuador costituisce un'unità geografica e storica di dimensioni naturali, sociali e culturali, eredità dei nostri avi e dei popoli ancestrali.

Questo territorio comprende lo spazio continentale e marittimo, le isole adiacenti, il mare territoriale, l'arcipelago delle Galápagos, il suolo, la piattaforma sottomarina, il sottosuolo e lo spazio sovrastante continentale, insulare e marittimo.

I suoi limiti sono determinati dai trattati vigenti. Il territorio dell'Ecuador è inalienabile, inviolabile e non sequestrabile. Nessuno attenterà all'unità territoriale né fomenterà la secessione. La capitale dell'Ecuador è Quito. Lo Stato Ecuatoriano eserciterà diritti sui segmenti corrispondenti dell'orbita sincrona geostazionaria, gli spazi marittimi e l'Antartide.

**Art. 5.-** L'Ecuador è un territorio di pace. Non sarà permesso l'insediamento di basi militari straniere con finalità militari.

È proibito cedere basi militari nazionali a forze armate o di sicurezza straniere.

### Capitolo secondo Cittadine e cittadini

**Art. 6.-** Tutte le ecuadoriane e gli ecuadoriani sono cittadini e godranno dei diritti stabiliti dalla Costituzione.

La nazionalità ecuadoriana è il vincolo giuridico e politico delle

persone con lo Stato, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la loro appartenenza a qualcuna delle nazionalità indigene che coesistono nell'Ecuador plurinazionale.

La nazionalità ecuadoriana si otterrà per nascita o naturalizzazione e non si perderà col matrimonio o col suo scioglimento, né con l'acquisizione di altre nazionalità.

**Art. 7.-** Sono ecuadoriane ed ecuadoriani per nascita:

1. Le persone nate in Ecuador.

2. Le persone nate all'estero da madre o padre nati in Ecuador; e i loro discendenti fino al terzo grado di consanguineità.

3. Le persone appartenenti a comunità, popoli o nazionalità riconosciuti dall'Ecuador con presenza nelle zone di frontiera.

**Art. 8.-** Sono ecuadoriane ed ecuadoriani per naturalizzazione le persone:

1. Che abbiano ottenuto il documento di naturalizzazione.

2. Straniere minori di età e adottate da un'ecuadoriana o un ecuadoriano, che conserveranno la nazionalità ecuadoriana salvo espressione di volontà contraria.

3. Nate all'estero da madre o padre ecuadoriani per naturalizzazione, fino alla maggiore età; conserveranno la nazionalità ecuadoriana salvo espressione di volontà contraria.

4. Che abbiano contratto matrimonio o mantengano unioni di fatto con un'ecuadoriana o un ecuadoriano, secondo quanto previsto dalla legge.

5. Che abbiano ottenuto la nazionalità ecuadoriana per aver prestato servizi importanti al paese col proprio talento o il proprio sforzo individuale.

Coloro che acquisiscono la nazionalità ecuadoriana non sono obbligati a rinunciare alla propria nazionalità di origine. La nazionalità ecuadoriana acquisita per naturalizzazione decadrà in caso di rinuncia esplicita.

**Art. 9.-** Le persone straniere che si trovino in territorio ecuadoriano avranno gli stessi diritti e doveri di quelle ecuadoriane, secondo quanto previsto dalla Costituzione.

## Titolo II DIRITTI

### Capitolo primo Principi di applicazione dei diritti

**Art. 10.-** Le persone, le comunità, i popoli, le nazionalità e le collettività, sono titolari e godono dei diritti garantiti dalla Costituzione e dagli strumenti internazionali. La natura sarà titolare dei diritti che le sono riconosciuti dalla Costituzione.

**Art. 11.-** L'esercizio dei diritti sarà retto dai seguenti principi:

1. I diritti potranno essere esercitati, promossi ed invocati individualmente o collettivamente di fronte alle autorità competenti; tali autorità ne garantiranno l'osservanza.

2. Tutte le persone sono uguali e godranno degli stessi diritti, doveri ed opportunità.

Nessuno potrà essere discriminato per ragioni di etnia, luogo di nascita, età, sesso, identità di genere, identità culturale, stato civile, lingua, religione, ideologia, appartenenza politica, trascorsi legali, condizione socio-economica, condizione migratoria, orientamento sessuale, stato di salute, sieropositività, invalidità, differenza fisica, né per nessun'altra distinzione di carattere individuale o collettivo, temporaneo o permanente, che abbia come obiettivo o come risultato la riduzione o l'annullamento del riconoscimento, del godimento o dell'esercizio dei diritti. La legge sanzionerà ogni forma di discriminazione.

Lo Stato adotterà misure di azione atte a promuovere l'uguaglianza effettiva per i titolari di diritti che si dovessero trovare in situazioni di disuguaglianza.

3. I diritti e le garanzie stabiliti dalla Costituzione e dagli strumenti internazionali sui diritti umani saranno applicati in maniera diretta e immediata da parte di o di fronte a qualsiasi ufficiale pubblico, amministrativo o giudiziario, d'ufficio o a seguito di istanza di parte.

Per l'esercizio dei diritti e delle garanzie costituzionali non sono richieste condizioni o requisiti che non siano previsti dalla Costituzione o dalla legge.

I diritti saranno pienamente esercitabili in giudizio. Non ci si potrà appellare alla mancanza di una norma giuridica per giustificare la violazione o l'ignoranza, per rifiutare l'azione legale su fatti inerenti ad essi o per negarne il riconoscimento.

4. Nessuna norma giuridica potrà ridurre il contenuto dei diritti né delle garanzie costituzionali.

5. In materia di diritti e garanzie costituzionali, gli ufficiali pubblici, amministrativi o giudiziari, dovranno applicare la norma o l'interpretazione che favorisca maggiormente la loro vigenza effettiva.

6. Tutti i principi e i diritti sono inalienabili, irrinunciabili, indivisibili, interdipendenti e di uguale posizione gerarchica.

7. Il riconoscimento dei diritti e delle garanzie stabiliti nella Costituzione e negli strumenti internazionali sui diritti umani, non escluderà gli altri diritti relativi alla dignità delle persone, comunità, popoli e nazionalità, che siano necessari per il loro pieno sviluppo.

8. Il contenuto dei diritti si svilupperà in maniera progressiva attraverso le norme, la giurisprudenza e le politiche pubbliche. Lo Stato creerà e garantirà le condizioni necessarie per il loro pieno riconoscimento ed esercizio.

Sarà incostituzionale qualsiasi azione o omissione di carattere regressivo che riduca o annulli ingiustificatamente l'esercizio dei diritti.

9. Il più alto dovere dello Stato consiste nel rispettare e far rispettare i diritti garantiti dalla Costituzione. Lo Stato, i suoi delegati, concessionari, e qualunque persona che agisca nell'esercizio di una potestà pubblica, avranno il dovere di porre rimedio alle violazioni dei diritti degli individui per mancanza o insufficienza della prestazione dei servizi pubblici, o per le azioni o le omissioni delle sue funzionarie e dei suoi funzionari, di impiegate ed impiegati pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Lo Stato eserciterà in maniera immediata il diritto al risarcimento nei confronti delle persone responsabili del danno prodotto, senza pregiudizio per le azioni di responsabilità civile, penale ed amministrativa.

Lo Stato sarà responsabile per detenzione arbitraria, errore

giudiziario, ritardo ingiustificato o inadeguata amministrazione della giustizia, violazione del diritto alla tutela giuridica effettiva e per le violazioni dei principi e delle regole relativi al giusto processo.

Qualora una sentenza di condanna sia modificata o revocata, lo Stato risarcirà la persona che abbia subito un danno a seguito di tale sentenza e, dichiarata la responsabilità per tale atto di ufficiali pubblici, amministrativi o giudiziari, si rivarrà su di essi.

## Capitolo secondo Diritti del buon vivere

### Prima sezione

Acqua e alimentazione

**Art. 12.-** Il diritto umano all'acqua è fondamentale e irrinunciabile. L'acqua costituisce un patrimonio nazionale strategico di uso pubblico, inalienabile, imprescrittibile, irrinunciabile ed essenziale per la vita.

**Art. 13.-** Le persone e le collettività hanno diritto all'accesso sicuro e permanente a alimenti sani, sufficienti e nutrienti; preferibilmente prodotti localmente e conformemente alle loro diverse identità e tradizioni culturali.

Lo Stato Ecuadoriano promuoverà la sovranità alimentare.

### Seconda sezione

Ambiente sano

**Art. 14.-** Si riconosce il diritto della popolazione a vivere in un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato, che garantisca la sostenibilità e il buon vivere, il "sumak kawsay".

Si dichiara di interesse pubblico la tutela dell'ambiente, la conservazione degli ecosistemi, la biodiversità e l'integrità del patrimonio genetico del paese, la prevenzione dei danni ambientali e il recupero degli spazi naturali degradati.

**Art. 15.-** Lo Stato promuoverà, nel settore pubblico e in quello privato, l'uso di tecnologie pulite e delle fonti di energia alternative non contaminanti e a basso impatto.

La sovranità energetica non sarà perseguita a spese della sovranità alimentare, né pregiudicherà il diritto all'acqua.

È proibito lo sviluppo, la produzione, la detenzione, la commercializzazione, l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio e l'uso di armi chimiche, biologiche o nucleari, di agenti organici contaminanti persistenti e altamente tossici, di prodotti agrochimici proibiti a livello internazionale, di tecnologie ed agenti biologici sperimentali nocivi ed organismi geneticamente modificati pericolosi per la salute umana o che minaccino la sovranità alimentare o gli ecosistemi, nonché l'introduzione di residui nucleari o rifiuti tossici nel territorio nazionale.

### Terza sezione

Comunicazione e Informazione

**Art. 16.-** Tutte le persone, individualmente o collettivamente, hanno diritto a:

1. Una comunicazione libera, interculturale, inclusiva, diversa e partecipativa, in tutti gli ambiti dell'interazione sociale, attraverso qualsiasi mezzo e modalità, attraverso l'uso della propria lingua e dei propri simboli.

2. L'accesso universale alle tecnologie di informazione e di comunicazione.

3. La creazione di mezzi di comunicazione sociale, e all'accesso in condizioni di uguaglianza all'uso delle frequenze dello spettro radioelettrico per la gestione di stazioni radio e di televisioni pubbliche, private e comunitarie, e a bande libere per l'utilizzo di reti senza fili.

4. L'accesso a, e l'uso di, tutti i tipi di comunicazione visuale, uditiva, sensoriale, e tutte le altre forme di comunicazione che permettano l'inclusione delle persone con diversamente abili.

5. Integrare gli spazi di partecipazione previsti dalla Costituzione nel campo della comunicazione.

**Art. 17.-** Lo Stato promuoverà la pluralità e la diversità della comunicazione, in particolare:

1. Garantirà l'assegnazione, attraverso metodi trasparenti e in condizioni di uguaglianza, delle frequenze dello spettro radioelettrico, per la gestione di stazioni radio o di televisioni pubbliche, private e comunitarie, nonché l'accesso a bande libere per l'utilizzo di reti senza fili, e si assicurerà che nel loro utilizzo prevalga l'interesse collettivo.

2. Faciliterà la creazione e il rafforzamento di mezzi di comunicazione pubblici, privati e comunitari, nonché l'accesso universale alle tecnologie di informazione e comunicazione, in particolare per le persone e le collettività che non godono di tale accesso o che ne godono solo in misura limitata.

3. Non permetterà il monopolio o l'oligopolio, diretto o indiretto, della proprietà dei mezzi di comunicazione e dell'uso delle frequenze.

**Art. 18.-** Tutte le persone, individualmente o collettivamente, hanno diritto a:

1. Cercare, ricevere, scambiare, produrre e diffondere informazione veritiera, verificata, opportuna, contestualizzata, plurale, senza censura previa riguardo fatti e processi di interesse generale, assumendosene le eventuali responsabilità.

2. Accedere liberamente all'informazione generata da entità pubbliche, o da entità private che abbiano accesso a fondi statali o che svolgano funzioni pubbliche. Non esisteranno limiti all'informazione eccetto nei casi espressamente previsti dalla legge. In caso di violazione dei diritti umani, nessuna entità pubblica negherà l'informazione.

**Art. 19.-** La legge regolerà la prevalenza di contenuti informativi, educativi e culturali nella programmazione dei mezzi di comunicazione, e stimolerà la creazione di spazi per la diffusione della produzione nazionale indipendente.

È proibita la divulgazione di pubblicità che inciti alla violenza, alla discriminazione, al razzismo, alla tossicodipendenza, al sessismo, all'intolleranza religiosa o politica o a qualunque altra forma di intolleranza che attenti ai diritti.

**Art. 20.-** Lo Stato garantirà la clausola di coscienza ad ogni persona, e il segreto professionale e la riservatezza sulle fonti a coloro che informano, divulgano le proprie opinioni attraverso i media o altre forme di comunicazione, o lavorano in qualsiasi ambito della comunicazione.

### Quarta sezione

Cultura e scienza

**Art. 21.-** Le persone hanno diritto a costruire e mantenere la propria identità culturale, a decidere in merito alla propria appartenenza ad una o più comunità culturali e

ad esprimere tali scelte; alla libertà estetica; a conoscere la memoria storica delle proprie culture e ad accedere al loro patrimonio culturale; a diffondere le proprie espressioni culturali ed avere accesso ad espressioni culturali diverse.

Non ci si potrà appellare a fattori culturali nell'infrazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

**Art. 22.-** Le persone hanno diritto allo sviluppo della propria capacità creativa, all'esercizio dignitoso e regolare di attività culturali ed artistiche, e ad avvalersi della protezione dei diritti morali e patrimoniali che spettano loro per le proprie produzioni scientifiche, letterarie o artistiche.

**Art. 23.-** Le persone hanno diritto all'accesso e alla partecipazione nello spazio pubblico come ambito decisionale, di scambio culturale, di coesione sociale e di promozione dell'uguaglianza nella diversità.

Il diritto alla diffusione delle proprie espressioni culturali nello spazio pubblico sarà esercitato senza ulteriori limitazioni rispetto a quelle stabilite dalla legge, nel rispetto della Costituzione.

**Art. 24.-** Le persone hanno diritto alla ricreazione e al divertimento, alla pratica dello sport e al tempo libero.

**Art. 25.-** Le persone hanno diritto di godere dei benefici e delle applicazioni del progresso scientifico e dei saperi ancestrali.

#### **Quinta sezione Educazione**

**Art. 26.-** L'educazione è un diritto delle persone in tutto l'arco della loro vita e un dovere ineludibile e irrinunciabile dello Stato. Costituisce un'area prioritaria della politica pubblica e della spesa statale, garanzia di uguaglianza ed inclusione sociale e condizione indispensabile per il buon vivere. Le persone, le famiglie e la società hanno il diritto e il dovere di partecipare nel processo educativo.

**Art. 27.-** L'educazione sarà incentrata sull'essere umano e garantirà il suo sviluppo olistico, nel rispetto dei diritti umani, della sostenibilità ambientale e della democrazia; sarà partecipativa, obbligatoria, interculturale, democratica, inclusiva e varia, umana e di qualità; promuoverà l'uguaglianza di genere, la giustizia, la solidarietà e la pace;

stimolerà il senso critico, l'arte e l'educazione fisica, l'iniziativa individuale e comunitaria, e lo sviluppo di capacità e competenze per creare e per lavorare.

L'educazione è indispensabile per la conoscenza, per l'esercizio dei diritti e la costruzione di un paese sovrano e costituisce un fondamento strategico dello sviluppo nazionale.

**Art. 28.-** L'educazione risponderà all'interesse pubblico e non servirà interessi privati o corporativi. Sarà garantito l'accesso universale, la permanenza, la mobilità e il ritorno senza discriminazione alcuna e l'obbligatorietà della scolarità elementare e superiore o di livello equivalente.

È diritto di ogni persona e di ogni comunità l'interazione tra culture e la partecipazione in una società che apprende. Lo Stato promuoverà il dialogo interculturale nelle sue molteplici dimensioni.

L'apprendimento si svilupperà in forma secolarizzata e non secolarizzata. L'istruzione pubblica sarà universale e laica ad ogni livello, e gratuita fino al terzo livello di istruzione superiore incluso.

**Art. 29.-** Lo Stato garantirà la libertà di insegnamento, la libertà di docenza nell'istruzione superiore, e il diritto delle persone ad apprendere nella propria lingua e nel proprio ambito culturale.

Le madri e i padri o i loro rappresentanti avranno la libertà di scegliere per le loro figlie e i loro figli un'educazione conforme ai propri principi, credenze e opinioni pedagogiche.

#### **Sesta sezione Habitat e abitazione**

**Art. 30.-** Le persone hanno diritto a un habitat sicuro e salubre, e a un'abitazione adeguata e dignitosa, indipendentemente dalla propria situazione sociale ed economica.

**Art. 31.-** Le persone hanno diritto al pieno usufrutto della città e dei suoi spazi pubblici, secondo principi di sostenibilità, giustizia sociale, rispetto delle diverse culture urbane, ed equilibrio tra l'ambito urbano e quello rurale. L'esercizio del diritto alla città si basa sulla gestione democratica di quest'ultima, sulla funzione sociale ed ambientale della proprietà e della città, e sul pieno esercizio della cittadinanza.

#### **Settima sezione Salute**

**Art. 32.-** La salute è un diritto garantito dallo Stato, la cui realizzazione è legata all'esercizio di altri diritti, tra i quali il diritto all'acqua, all'alimentazione, all'educazione, alla cura del fisico, al lavoro, alla sicurezza sociale, ad ambienti sani ed altri diritti alla base del buon vivere.

Lo Stato garantirà questo diritto attraverso politiche economiche, sociali, culturali, educative e ambientali; l'accesso permanente, adeguato e senza esclusione, a programmi, azioni e servizi di promozione e assistenza sanitaria integrale per la salute sessuale e riproduttiva. La prestazione di servizi sanitari sarà basata su principi di equità, universalità, solidarietà, interculturalità, qualità, efficienza, efficacia, precauzione e bioetica, con approccio di genere e generazionale.

#### **Ottava sezione Lavoro e sicurezza sociale**

**Art. 33.-** Il lavoro è un diritto e un dovere sociale, e un diritto economico, fonte di realizzazione personale e base dell'economia. Lo stato garantirà ai lavoratori il pieno rispetto della loro dignità, una vita decorosa, remunerazioni e retribuzioni giuste e lo svolgimento di un lavoro salubre e liberamente scelto o accettato.

**Art. 34.-** Il diritto alla sicurezza sociale è un diritto irrinunciabile di tutte le persone, la cui tutela sarà dovere e responsabilità fondamentale dello Stato.

La sicurezza sociale sarà basata su principi di solidarietà, obbligatorietà, universalità, equità, efficienza, sussidiarietà, sufficienza, trasparenza e partecipazione, per la soddisfazione delle necessità individuali e collettive.

Lo Stato garantirà e renderà effettivo il pieno esercizio del diritto alla sicurezza sociale, che include le persone che svolgono lavoro non remunerato all'interno delle mura domestiche, attività di sussistenza nei campi, ogni forma di lavoro autonomo, e le persone disoccupate.

#### **Capitolo Terzo Diritti delle persone e gruppi di assistenza prioritaria**

**Art. 35.-** Le persone anziane, le bambine i bambini e gli adolescenti, le donne incinte, le persone portatrici di handicap, le persone private della libertà, e le persone che soffrono di malattie terminali o particolarmente complesse, riceveranno un'assistenza prioritaria e specializzata sia nell'ambito pubblico che in quello privato.

La stessa assistenza prioritaria spetterà alle persone esposte a situazioni di rischio, alle vittime di violenza domestica e sessuale, di maltrattamento infantile, di disastri naturali o causati dall'uomo.

Lo Stato offrirà una protezione speciale alle persone in condizioni di doppia vulnerabilità.

#### **Prima sezione Donne e uomini anziani**

Le persone anziane riceveranno un'assistenza prioritaria e specializzata sia nell'ambito pubblico che in quello privato, in particolare nei campi dell'inclusione sociale ed economica e di protezione contro la violenza.

Saranno considerate persone anziane quelle che abbiano compiuto sessantacinque anni di età.

**Art. 37.-** Lo Stato riconoscerà alle persone anziane i seguenti diritti:

1.L'assistenza sanitaria gratuita e specializzata, nonché l'accesso gratuito ai medicinali.

2.Il lavoro remunerato in funzione delle proprie capacità, tenendo quindi in conto i limiti del caso.

3.La pensione di anzianità universale.

4.Sconti per la fruizione di servizi pubblici e privati di trasporto ed intrattenimento.

5.Esenzioni nel regime tributario.

6.Esonero dal pagamento di costi notarili e di registro, secondo quanto disposto dalla legge.

7.L'accesso a un'abitazione che assicuri una vita dignitosa, nel rispetto della loro opinione e del loro consenso.

**Art. 38.-** Lo stato stabilirà politiche pubbliche e programmi di assistenza alle persone anziane, che terranno in conto le differenze e le specificità tra aree urbane e rurali, le disuguaglianze di genere, l'etnia, la cultura e le differenze proprie di persone, comunità,

popoli e nazionalità; promuoverà altresì il maggior livello possibile di autonomia personale e di partecipazione nella definizione e nell'esecuzione di tali politiche.

In particolare, lo stato prenderà misure di:

1. Assistenza in centri specializzati che garantiscano loro l'alimentazione, la salute, l'educazione e la cura giornaliera, per la tutela integrale dei loro diritti. Saranno creati centri di accoglienza per coloro che non possono essere assistiti dai propri familiari o che non abbiano un luogo di residenza permanente.

2. Tutela speciale contro qualsiasi tipo di sfruttamento lavorativo o economico. Lo Stato implementerà politiche per promuovere la partecipazione e il lavoro delle persone anziane in entità pubbliche e private perché possano contribuirvi con la propria esperienza, e svilupperà programmi di formazione al lavoro, in linea con la loro vocazione e le loro aspirazioni.

3. Sviluppo di programmi e politiche per promuoverne l'autonomia personale, diminuirne la dipendenza ed ottenere la piena integrazione sociale.

4. Protezione e assistenza contro ogni tipo di violenza, maltrattamento, sfruttamento sessuale o di ogni altro genere, o negligenza che provochi il verificarsi di tali situazioni.

5. Sviluppo di programmi per promuovere la realizzazione di attività ricreative e spirituali.

6. Assistenza prioritaria in caso di catastrofi, conflitti armati e ogni altro tipo di emergenze.

7. Creazione di regimi speciali per l'applicazione di misure restrittive della libertà personale. In caso di condanna a pena privativa della libertà, in caso non vengano applicate misure alternative, la pena sarà scontata in centri adeguati allo scopo, e in caso di carcerazione preventiva si ricorrerà agli arresti domiciliari.

8. Tutela, cura e assistenza speciale in caso di malattie croniche o degenerative.

9. Adeguata assistenza economica e psicologica che ne garantisca la stabilità fisica e mentale.

La legge punirà l'abbandono di persone anziane da parte dei loro

familiari o delle istituzioni preposte alla loro tutela.

## **Seconda sezione** Giovani

**Art. 39.-** Lo stato garantirà i diritti delle e dei giovani, e ne promuoverà l'esercizio effettivo attraverso politiche e programmi, istituzioni e risorse che assicurino e mantengano permanentemente la loro partecipazione ed inclusione in ogni ambito, in particolare negli spazi del potere pubblico.

Lo Stato riconoscerà le giovani e i giovani come attori strategici dello sviluppo del paese, e garantirà loro l'educazione, la salute, la casa, lo svago, lo sport, il tempo libero, la libertà di espressione e di associazione. Lo Stato promuoverà la loro inclusione nel mondo del lavoro in condizioni giuste e dignitose, con particolare attenzione alla formazione, alla garanzia di accesso al primo impiego, e alla promozione delle loro capacità di apprendimento.

## **Terza sezione** Mobilità umana

**Art. 40.-** È riconosciuto alle persone il diritto di migrare. Nessun essere umano sarà identificato né considerato come illegale per la sua condizione migratoria.

Lo Stato, attraverso le entità preposte, svilupperà tra le altre le seguenti azioni per l'esercizio dei diritti delle persone di nazionalità ecuadoriana all'estero, quale che sia la loro condizione di migranti:

1. Offrirà assistenza a loro e alle loro famiglie, che risiedano all'estero o nel paese.

2. Offrirà assistenza, servizi di consulenza e tutela integrale perché possano esercitare liberamente i propri diritti.

3. Tutelerà i loro diritti qualora, per qualsivoglia ragione, siano private della propria libertà all'estero.

4. Promuoverà i loro legami con l'Ecuador, faciliterà la riunificazione familiare e stimolerà il ritorno volontario.

5. Manterrà la confidenzialità dei dati di carattere personale presenti negli archivi delle istituzioni dell'Ecuador all'estero.

6. Proteggerà le famiglie transnazionali e i diritti dei loro membri.

**Art. 41.-** Sono riconosciuti i diritti di asilo e rifugio, secondo quanto previsto dalla legge e dagli strumenti internazionali sui diritti umani. Le persone che si trovano in condizione di asilo o rifugio godranno di tutela speciale tesa a garantire il pieno esercizio dei loro diritti. Lo Stato rispetterà e garantirà il principio di non devoluzione, oltre a fornire assistenza umanitaria e giuridica d'emergenza.

Non saranno applicate sanzioni penali alle persone richiedenti asilo o rifugio per la natura irregolare del loro ingresso o della loro permanenza nel paese.

Lo Stato riconoscerà, in via eccezionale e quando le circostanze lo ammettono, lo status di rifugiato ad una collettività, secondo quanto previsto dalla legge.

**Art. 42.-** È proibito ogni sfollamento arbitrario. Le persone sfollate avranno diritto a ricevere tutela e assistenza umanitaria da parte delle autorità, che assicurino l'accesso all'alimentazione, all'alloggio e a servizi medici e sanitari. Le bambine, i bambini, gli adolescenti, le donne incinte, le madri con figlie o figli minori, le persone anziane e le persone portatrici di handicap riceveranno assistenza umanitaria prioritaria e specializzata.

Tutte le persone e i gruppi sfollati hanno diritto a fare ritorno al proprio luogo di origine in modo volontario e in condizioni di sicurezza e dignità.

## **Quarta sezione** Donne incinte

**Art. 43.-** Lo Stato garantirà alle donne incinte e in fase di allattamento il diritto a:

1. Non essere discriminate a causa della gravidanza in ambito educativo, sociale e lavorativo.

2. La gratuità dei servizi di salute materna.

3. La tutela prioritaria e la cura integrale della loro salute e della loro vita durante la gravidanza, il parto e il post-parto.

4. Disporre delle strutture necessarie per il loro recupero dopo la gravidanza e nel periodo di allattamento.

## **Quinta sezione** Bambine, bambini e adolescenti

**Art. 44.-** Lo Stato, la società e la famiglia promuoveranno come una priorità lo sviluppo integrale di bambine, bambini e adolescenti, e assicureranno il pieno esercizio dei loro diritti; sarà tutelato il principio dell'interesse superiore e i loro diritti prevorranno su quelli delle altre persone.

Le bambine, i bambini e gli adolescenti hanno diritto al proprio sviluppo integrale, inteso come processo di crescita, maturazione e sviluppo del proprio intelletto e delle proprie capacità, potenzialità e aspirazioni, in un ambiente familiare, scolastico, sociale e comunitario di affetto e sicurezza.

Tale ambiente permetterà la soddisfazione dei loro bisogni sociali, affettivo-emozionali e culturali, con l'appoggio di politiche intersettoriali nazionali e locali.

**Art. 45.-** Le bambine, i bambini e gli adolescenti godranno dei diritti comuni di ogni essere umano, oltre che di quelli specifici della loro età. Lo Stato ne riconoscerà e garantirà la vita, incluse la cura e la tutela fin dalla concezione.

Le bambine, i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'integrità fisica e psichica; alla propria identità, al nome e alla cittadinanza; alla salute integrale e alla nutrizione; all'educazione e alla cultura, allo sport e al divertimento; alla sicurezza sociale; ad avere una famiglia e a godere della convivenza familiare e comunitaria; alla partecipazione sociale; al rispetto della propria libertà e dignità; ad essere interpellati nelle questioni che le e li riguardano; ad essere educati prevalentemente nella propria lingua e nei contesti culturali che sono propri ai loro popoli e alle loro nazionalità; a ricevere informazioni riguardo i propri genitori o familiari assenti, salvo i casi in cui questo possa essere dannoso per il loro benessere.

Lo Stato garantirà loro la libertà di espressione e di associazione, il libero funzionamento delle assemblee studentesche e di altre forme associative.

**Art. 46.-** Lo Stato adotterà, tra le altre, le seguenti misure che assicurino a bambine, bambini e adolescenti:

1. Assistenza ai minori di anni sei, perché siano loro garantiti nutrizione, salute, educazione e cura quotidiana nella tutela integrale dei loro diritti.

2. Tutela speciale contro ogni tipo di sfruttamento lavorativo o economico. È proibito il lavoro di minori di anni quindici, e saranno implementate politiche di eradicazione progressiva del lavoro infantile. Il lavoro delle adolescenti e degli adolescenti sarà un'eccezione e non potrà pregiudicare il loro diritto all'educazione né avvenire in situazioni nocive o pericolose per la loro salute o il loro sviluppo personale. Sarà riconosciuto, rispettato e tutelato il loro lavoro salvo i casi in cui questo costituisca una minaccia per la loro salute o il loro sviluppo integrale.

3. Assistenza prioritaria per la piena integrazione sociale dei portatori di handicap. Lo Stato garantirà la loro inclusione nel sistema educativo e nella società.

4. Protezione e assistenza contro ogni tipo di violenza, maltrattamento, sfruttamento sessuale o di ogni altro genere, o negligenza che provochi il verificarsi di tali situazioni.

5. Prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e il consumo di bevande alcoliche ed altre sostanze nocive per la loro salute e il loro sviluppo.

6. Assistenza prioritaria in caso di catastrofi, conflitti armati e ogni altro tipo di emergenza.

7. Tutela di fronte all'influenza di programmi o messaggi, diffusi attraverso qualsiasi mezzo, che promuovano la violenza o la discriminazione razziale o di genere. Le politiche pubbliche di comunicazione daranno la priorità alla loro educazione e al rispetto dei loro diritti di immagine, di integrità, e degli altri specifici della loro età. Saranno stabiliti limiti e sanzioni per rendere effettivi questi diritti.

8. Tutela ed assistenza speciale per coloro la cui madre o il cui padre o ambedue si trovano in condizioni di privazione della libertà personale.

9. Tutela, cura e assistenza speciale in caso di malattie croniche o degenerative.

#### **Sesta sezione**

Persone con disabilità

**Art. 47.-** Lo Stato garantirà politiche di prevenzione delle disabilità, e congiuntamente con la società e la famiglia si adopererà per l'uguaglianza di opportunità per le persone con disabilità e per la loro piena integrazione sociale.

Sono riconosciuti alle persone con disabilità i diritti a:

1. L'assistenza specializzata di entità pubbliche e private che prestano servizi sanitari per le loro necessità specifiche, che includerà la fornitura gratuita di medicinali, specialmente per coloro che devono portare avanti il trattamento per tutta la durata della loro vita.

2. La riabilitazione integrale e l'assistenza permanente, che includeranno gli aiuti tecnici appropriati.

3. Sconti per la fruizione di servizi pubblici e privati di trasporto ed intrattenimento.

4. Esenzioni nel regime tributario

5. Il lavoro in condizioni di uguaglianza di opportunità, che stimoli le loro capacità e potenzialità, attraverso politiche che ne permettano l'inclusione in entità pubbliche e private.

6. Un'abitazione adeguata, dotata delle strutture di accesso e delle condizioni necessarie per ovviare alla disabilità e per garantire loro il maggior grado possibile di autonomia nella vita quotidiana. Le persone con disabilità che non possono contare sull'assistenza dei familiari durante il giorno, o che non dispongano di un luogo di residenza permanente, saranno ospitate da centri di accoglienza.

7. Un'educazione che sviluppi le loro potenzialità ed abilità per la loro integrazione e partecipazione in condizioni di uguaglianza. Sarà garantita loro l'educazione all'interno del sistema scolastico. Le scuole si doteranno di appositi strumenti di sostegno e i centri di attenzione speciale forniranno un'educazione specializzata.

Gli stabilimenti scolastici osserveranno norme di accessibilità per persone con disabilità ed implementeranno un sistema di borse di studio che risponda adeguatamente alle condizioni economiche di queste persone.

8. L'istruzione specializzata per le persone con disabilità mentale e lo stimolo delle loro capacità mediante la creazione di centri educativi e programmi di insegnamento specifici.

9. L'assistenza psicologica gratuita per le persone con disabilità e per le loro famiglie, specialmente nei casi di disabilità mentale.

10. L'accesso adeguato a tutti i beni e i servizi. Saranno eliminate le barriere architettoniche.

11. L'accesso a meccanismi, mezzi e modalità alternative di comunicazione, tra cui il linguaggio dei segni per le persone sorde, l'oralismo e il sistema braille.

**Art. 48.-** Lo Stato adotterà in favore delle persone con disabilità misure tese ad assicurare:

1. L'inclusione sociale, attraverso piani e programmi statali e privati coordinati, che stimolino la loro partecipazione politica, sociale, culturale, educativa ed economica.

2. L'ottenimento di crediti e sconti, o di esoneri tributari che permetta loro di avviare e mantenere attività produttive, e l'ottenimento di borse di studio ad ogni livello del sistema educativo.

3. Lo sviluppo di programmi e politiche per stimolare il divertimento e la ricreazione.

4. La partecipazione politica, che assicurerà la loro rappresentazione, secondo quanto previsto dalla legge.

5. La creazione di programmi specializzati per l'assistenza integrale delle persone con disabilità maggiori, al fine di raggiungere il massimo sviluppo della loro personalità, lo stimolo alla loro autonomia e la riduzione della loro dipendenza.

6. Incentivi e supporto ai progetti produttivi in favore dei familiari delle persone con disabilità maggiori.

7. La garanzia del pieno esercizio dei diritti delle persone con disabilità. La legge punirà l'abbandono di queste persone, e gli atti che possano configurare qualsivoglia tipo di abuso, trattamento inumano o degradante e discriminazione a causa della loro condizione.

**Art. 49.-** Le persone o le famiglie che prestano assistenza a persone con disabilità bisognose di assistenza permanente saranno coperte dalla Previdenza Sociale e riceveranno periodicamente formazione per migliorare la qualità dell'assistenza.

#### **Settima Sezione** Malati terminali

**Art. 50.-** Lo Stato garantirà a tutti coloro che soffrono di malattie terminali o particolarmente

complesse il diritto all'assistenza specializzata e gratuita a tutti i livelli, in maniera adeguata e prioritaria.

#### **Ottava sezione**

Persone private della libertà

**Art. 51.-** Si riconoscono alle persone private della libertà i seguenti diritti:

1. Non essere messi in isolamento come sanzione disciplinare.

2. La comunicazione e la ricezione di visite di familiari e legali.

3. Riferire a un'autorità giudiziaria sul trattamento ricevuto durante la detenzione.

4. Poter contare sulle risorse umane e materiali per garantire la loro salute integrale nei centri di detenzione.

5. La soddisfazione delle loro necessità educative, lavorative, produttive, culturali, alimentari e ricreative.

6. La ricezione di assistenza prioritaria e specializzata da parte di donne incinte e in fase di allattamento, adolescenti, e persone anziane, malate o con disabilità.

7. Poter contare su opportune misure di tutela per bambine, bambini, adolescenti, persone con disabilità e persone anziane che siano da loro assistite o da loro dipendenti.

#### **Nona sezione**

Utenti e consumatori

**Art. 52.-** Le persone hanno diritto a disporre di beni e servizi di ottima qualità e a sceglierli liberamente, nonché ad un'informazione accurata e non ingannevole riguardo i loro contenuti e le loro caratteristiche.

La legge stabilirà i meccanismi di controllo della qualità e i procedimenti di difesa e tutela dei diritti delle consumatrici e dei consumatori; e le sanzioni per l'infrazione di questi diritti, i risarcimenti e gli indennizzi per carenze, danni, o cattiva qualità di beni e servizi, e per l'interruzione di servizi pubblici che non siano imputabili a un caso fortuito o a ragioni di forza maggiore.

**Art. 53.-** Le imprese, le istituzioni e gli organismi che prestano servizi pubblici dovranno prevedere sistemi di misurazione della soddisfazione di utenti e consumatori e mettere in pratica sistemi di assistenza e di risarcimento.



Lo Stato risponderà civilmente per qualsiasi danno o pregiudizio causato alle persone dovuto a negligenza e disattenzione nella prestazione di servizi pubblici di sua competenza, e per le carenze di servizi che sono stati pagati.

**Art. 54.-** Le persone o le entità che prestano servizi pubblici o che producono e commercializzano beni di consumo, saranno responsabili in sede civile e penale in caso di prestazione insufficiente del servizio, per la scarsa qualità del prodotto, o qualora le condizioni di quest'ultimo appaiano in contrasto con la pubblicità effettuata o con la descrizione che lo accompagna.

Le persone saranno responsabili per il cattivo svolgimento della propria professione, arte o lavoro, specialmente nei casi in cui questo metta a rischio l'incolumità o la vita di altri.

**Art. 55.-** Gli utenti e i consumatori potranno costituire associazioni per promuovere l'informazione e l'istruzione riguardo i propri diritti, che le rappresentino e le difendano di fronte alle autorità giudiziarie ed amministrative. Per l'esercizio di questi ed altri diritti, nessuno sarà obbligato ad associarsi.

## Capitolo quarto Diritti delle comunità, dei popoli e delle nazionalità

**Art. 56.-** Le comunità, i popoli e le nazionalità indigene, il popolo afroecuadoriano, il popolo montubio e le comuni formano parte dello Stato ecuadoriano, unico e indivisibile.

**Art. 57.-** Si riconosceranno e garantiranno alle comuni, alle comunità, ai popoli e alle nazionalità indigene, in conformità con la Costituzione e con i patti, i convegni, le dichiarazioni e gli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, i seguenti diritti collettivi:

1. Mantenere, sviluppare e rafforzare liberamente la propria identità, il proprio senso di appartenenza, le proprie tradizioni ancestrali e le proprie forme di organizzazione sociale.

2. Non essere oggetto di razzismo e di nessun tipo di discriminazione basata sulla propria origine e identità etnica o culturale.

3. Il riconoscimento e il risarcimento per le collettività vittime di razzismo, xenofobia, e altre forme analoghe di intolleranza e discriminazione.

4. Conservare la proprietà esclusiva delle proprie terre comunitarie, che saranno inalienabili e indivisibili. Queste terre saranno esenti dal pagamento di tasse ed imposte.

5. Mantenere la proprietà delle terre e dei territori ancestrali ed ottenerne l'aggiudicazione gratuita.

6. Partecipare all'uso, all'usufrutto, all'amministrazione e alla conservazione delle risorse naturali rinnovabili che si trovano nelle proprie terre.

7. La consultazione previa, libera e informata, entro un periodo ragionevole, di piani e programmi di ricerca, sfruttamento e commercializzazione delle risorse non rinnovabili che si trovano nelle proprie terre o che possono avere un impatto ambientale o culturale su di esse; partecipare al godimento dei benefici che da tali progetti derivino e ricevere risarcimenti per i danni sociali, ambientali e culturali che questi possano causare. L'attività di consultazione che le autorità competenti devono realizzare sarà obbligatoria e adeguata. Qualora non si ottenga il consenso della comunità consultata, si procederà conformemente a quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

8. Conservare e promuovere le proprie pratiche di tutela della biodiversità e dell'ambiente naturale. Lo Stato stabilirà e implementerà programmi, con la partecipazione delle comunità, per assicurare la conservazione e l'utilizzo sostenibile della biodiversità.

9. Conservare e sviluppare le proprie forme di convivenza e di organizzazione sociale, di generazione ed esercizio dell'autorità, all'interno dei propri territori legalmente riconosciuti e delle terre comunitarie di proprietà ancestrale.

10. Creare, sviluppare, applicare e mettere in pratica il diritto proprio o consuetudinario, che non potrà infrangere diritti costituzionali, in particolare quelli di donne, bambine, bambini e adolescenti.

11. Non essere sfolati dalle proprie terre ancestrali.

12. Mantenere, proteggere e sviluppare la conoscenza

collettiva; le proprie scienze, tecnologie e saperi ancestrali; le risorse genetiche che contengono la diversità biologica e l'agrobiodiversità; le proprie medicine e pratiche di medicina tradizionale, incluso il diritto a recuperare, promuovere e proteggere i luoghi sacri e di culto, nonché le piante, gli animali, i minerali e gli ecosistemi all'interno dei propri territori; e la conoscenza delle risorse e delle proprietà della fauna e della flora. È proibita ogni forma di appropriazione delle loro conoscenze, innovazioni e pratiche.

13. Mantenere, recuperare, proteggere, sviluppare e preservare il proprio patrimonio culturale e storico come parte indivisibile del patrimonio dell'Ecuador. Lo stato fornirà le risorse necessarie.

14. Sviluppare, rafforzare e potenziare il sistema di educazione interculturale bilingue, con criteri di qualità dalla prima educazione a quella superiore, nel rispetto della diversità culturale, per la tutela e la preservazione delle identità e in conformità alle loro metodologie di insegnamento ed apprendimento. Sarà garantita una carriera di docenza dignitosa.

L'amministrazione di questo sistema sarà collettiva e partecipativa, con alternanza temporale e spaziale, basata sul controllo comunitario e sul rendiconto.

15. Costituire e mantenere organizzazione che li rappresentino, nel rispetto del pluralismo e della diversità culturale, politica ed organizzativa. Lo Stato riconoscerà e promuoverà tutte le loro forme di espressione e di organizzazione.

16. Partecipare attraverso i loro rappresentanti all'attività legislativa degli organismi ufficiali, nella definizione di politiche pubbliche che li riguardino, nonché nell'identificazione e nella decisione delle priorità tra i piani e i progetti dello Stato.

17. Essere consultati prima dell'adozione di una misura legislativa che possa limitare o danneggiare qualsivoglia loro diritto collettivo.

18. Mantenere e sviluppare i contatti, le relazioni e la cooperazione con altri popoli, in particolari quelli che sono divisi da frontiere internazionali.

19. Promuovere l'uso degli abiti, dei simboli e degli emblemi che li identificano.

20. La limitazione delle attività militari nei loro territori, secondo quanto previsto dalla legge.

21. Che la dignità e la diversità delle proprie culture, tradizioni, storie ed aspirazioni si riflettano nell'educazione pubblica e nei mezzi di comunicazione; la creazione dei propri mezzi di comunicazione sociale nella propria lingua e l'accesso agli altri mezzi senza nessun tipo di discriminazione.

I territori dei popoli in isolamento volontario sono di proprietà ancestrale indissolubile e intoccabile, e al loro interno sarà vietato ogni tipo di attività estrattiva.

Lo stato adotterà misure per garantire le loro vite, far rispettare la loro autodeterminazione e la loro volontà di rimanere in isolamento, e tutelare l'osservanza dei loro diritti.

La violazione di tali diritti costituirà reato di etnocidio, che sarà previsto e punito dalla legge.

Lo stato garantirà l'applicazione di questi diritti collettivi senza alcun tipo di discriminazione, in condizioni di uguaglianza e di equità tra donne e uomini.

**Art. 58.-** Per rafforzare la propria identità, cultura, tradizioni e diritti, si riconoscono al popolo afroecuadoriano i diritti collettivi stabiliti nella Costituzione, la legge e i trattati, convegni, dichiarazioni e gli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani.

**Art. 59.-** Si riconoscono i diritti collettivi dei popoli montubios per garantirne il processo di sviluppo umano integrale e sostenibile, le politiche e le strategie per il loro progresso e le loro forme di amministrazione associativa, a partire dalla conoscenza della loro realtà e il rispetto della loro cultura, identità e visione propria, secondo quanto previsto dalla legge.

**Art. 60.-** I popoli ancestrali, indigeni, afroecuadoriani e montubios potranno costituire circoscrizioni territoriali per la preservazione della propria cultura. La legge regolerà la loro conformazione. Si riconoscono le comuni titolari della proprietà collettiva della terra come una forma ancestrale di organizzazione territoriale.

## Capitolo quinto

### Diritti di partecipazione

**Art. 61.-** Le ecuadoriane e gli ecuadoriani godranno dei seguenti diritti:

1. Eleggere ed essere eletti.
2. Partecipare alla vita pubblica.
3. Presentare progetti di legge di iniziativa popolare.
4. Essere consultati.
5. Vigilare sugli atti del potere pubblico.
6. Revocare il mandato conferito alle autorità elette.

7. Ricoprire funzioni o impieghi pubblici basandosi sul merito e sulle capacità, in un sistema di selezione trasparente, inclusivo, equo, pluralista e democratico, che garantisca la loro partecipazione, con criteri di equità e parità di genere, uguaglianza di opportunità per le persone con disabilità e partecipazione intergenerazionale.

8. Costituire partiti e movimenti politici, affiliarsi ad essi, recedere liberamente da essi e partecipare a tutte le decisioni prese al loro interno. Le persone straniere godranno di tale diritto laddove applicabile.

**Art. 62.-** Le persone che godono dei diritti politici hanno diritto al voto universale, uguale, diretto, segreto e scrutinato pubblicamente, in conformità con le seguenti disposizioni:

1. Il voto sarà obbligatorio per le persone al di sopra dei diciotto anni di età.

Eserciteranno il diritto al voto le persone private della libertà personale in assenza di sentenze di condanna definitiva.

2. Il voto sarà facoltativo per le persone tra i sedici e i diciotto anni di età, per le persone al di sopra dei sessantacinque anni, per le ecuadoriane e gli ecuadoriani residenti all'estero, per i funzionari delle Forze Armate e della Polizia Nazionale, e per le persone con disabilità.

**Art. 63.-** Le ecuadoriane e gli ecuadoriani residenti all'estero hanno diritto ad eleggere la Presidentessa o il Presidente, e la Vicepresidentessa o il Vicepresidente della Repubblica,

rappresentanti nazionali e della circoscrizione estera, e potranno essere eletti per qualsiasi carica.

Le persone straniere residenti in Ecuador hanno diritto al voto dopo aver risieduto legalmente nel paese per un minimo di cinque anni.

**Art. 64.-** Il godimento dei diritti politici sarà sospeso, oltre che nei casi previsti dalla legge, per le seguenti ragioni:

1. Interdizione giudiziaria, per tutta la sua durata, salvo in caso di insolvenza o bancarotta che non sia stata dichiarata fraudolenta.

2. Sentenza definitiva di condanna alla privazione della libertà personale, per tutta la sua durata.

**Art. 65.-** Lo Stato promuoverà la rappresentazione paritaria di donne e uomini negli incarichi di nomina o designazione di funzionari pubblici, nelle istanze di decisione e direzione di questi ultimi, e nei partiti e movimenti politici. Nelle candidature ad elezioni pluri personali ne sarà rispettata la partecipazione alternata e sequenziale. Lo Stato adotterà misure di azione volte a garantire la partecipazione dei settori soggetti a discriminazione.

## Capitolo sesto

### Diritti di libertà

**Art. 66.-** Saranno riconosciuti e garantiti alle persone:

1. Il diritto all'invulnerabilità della vita. Non sarà ammessa la pena di morte.

2. Il diritto ad una vita dignitosa, che assicuri salute, alimenti, acqua potabile, abitazione, salute ambientale, educazione, lavoro, riposo e tempo libero, attività fisica, vestiario, sicurezza sociale ed altri servizi sociali essenziali.

3. Il diritto all'integrità personale, che include:

a) L'integrità fisica, psichica, morale e sessuale.

b) Una vita libera dalla violenza in ambito pubblico e privato. Lo Stato adotterà le misure necessarie per prevenire, eliminare e sanzionare ogni forma di violenza, specialmente quella esercitata su donne, bambine, bambini e adolescenti, persone anziane, persone con disabilità e su qualsiasi persona in situazione di svantaggio o vulnerabilità; misure

analoghe saranno adottate contro la violenza, la schiavitù e lo sfruttamento sessuale.

c) La proibizione di tortura, sparizioni forzate e trattamenti e pene crudeli, inumani o degradanti.

d) La proibizione dell'uso di materiale genetico e la sperimentazione scientifica che minaccino i diritti umani.

4. Il diritto all'uguaglianza formale, all'uguaglianza materiale e alla non discriminazione.

5. Il diritto al libero sviluppo della personalità, senza altri limiti che il rispetto dei diritti altrui.

6. Il diritto ad esprimere le proprie opinioni e il proprio pensiero liberamente e in tutte le sue possibili forme e manifestazioni.

7. Il diritto di ogni persona danneggiata da informazioni prive di riscontri o inesatte, diffuse attraverso mezzi di comunicazione sociale, alla corrispondente rettifica, replica o risposta, immediata, obbligatoria e gratuita, nello stesso spazio o orario.

8. Il diritto a praticare, conservare, cambiare, professare in pubblico o in privato, la propria religione e le proprie credenze, e a diffonderle individualmente o collettivamente, nei limiti delle restrizioni imposte dal rispetto degli altrui diritti.

Lo Stato proteggerà la pratica religiosa volontaria, nonché l'espressione di coloro che non professano alcuna religione, e favorirà un ambiente di pluralità e tolleranza.

9. Il diritto a prendere decisioni libere, informate, volontarie e responsabili sulla propria sessualità, sulla propria vita e orientamento sessuale. Lo Stato promuoverà l'accesso ai mezzi necessari perché tali decisioni siano prese in condizioni di sicurezza.

10. Il diritto a prendere decisioni libere, responsabili e informate riguardo la propria salute e la propria vita riproduttiva e a decidere quando e quanti figlie e figli avere.

11. Il diritto alla riservatezza riguardo le proprie convinzioni. Nessuno potrà essere obbligato a rilasciare dichiarazioni riguardo esse.

In nessun caso si potranno pretendere o utilizzare senza autorizzazione del titolare o dei

suoi legittimi rappresentanti, informazioni personali o di terzi riguardo le credenze religiose, l'appartenenza o le opinioni politiche, né riguardo questioni inerenti la propria salute e vita sessuale, salvo per necessità di assistenza medica.

12. Il diritto all'obiezione di coscienza, che non potrà ridurre il godimento di altri diritti, né causare danno a persone o all'ambiente. Ogni persona ha diritto a rifiutare l'uso della violenza e lo svolgimento del servizio militare.

13. Il diritto di associarsi, riunirsi e manifestare in modo libero e volontario.

14. Il diritto a spostarsi liberamente sul territorio nazionale e a scegliere la propria residenza, nonché ad entrare e uscire liberamente dal paese, il cui esercizio sarà regolato secondo quanto previsto dalla legge. Il divieto di uscire dal paese potrà essere ordinato soltanto dall'autorità giudiziaria competente. Le persone straniere non potranno essere respinte o espulse in paesi dove la loro vita, libertà, sicurezza o incolumità proprie o dei propri familiari siano in pericolo a causa della propria etnia, religione, nazionalità, ideologia, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o a causa delle proprie opinioni politiche. È proibita l'espulsione di collettivi di stranieri. I processi migratori dovranno essere trattati singolarmente.

15. Il diritto a svolgere attività economiche, individualmente o collettivamente, secondo principi di solidarietà, responsabilità sociale e ambientale.

16. Il diritto alla libertà di contrattazione.

17. Il diritto alla libertà di lavoro. Nessuno sarà obbligato a realizzare un lavoro gratuito o forzato, salvo i casi previsti dalla legge.

18. Il diritto all'onore e al buon nome. La legge proteggerà l'immagine e la voce della persona.

19. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, che include l'accesso e la decisione riguardo le informazioni e i dati di questo tipo, nonché la tutela corrispondente.

La raccolta, conservazione, elaborazione, distribuzione e diffusione di tali dati o informazioni richiederanno l'autorizzazione del titolare o il mandato previsto dalla legge.

20. Il diritto all'intimità personale e familiare.

21. Il diritto all'invulnerabilità e alla segretezza della corrispondenza fisica e virtuale; questa non potrà essere trattenuta, aperta o esaminata, salvo nei casi previsti dalla legge, previo intervento dell'autorità giudiziaria e con l'obbligo di mantenere il segreto riguardo questioni che esulano dal motivo del controllo. Questo diritto protegge qualsiasi altro tipo e qualsiasi altra forma di comunicazione.

22. Il diritto all'invulnerabilità del domicilio. Non si potrà entrare nel domicilio di una persona, né realizzare ispezioni o perquisizioni senza autorizzazione e senza disposizione giudiziaria, salvo flagranza di reato, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

23. Il diritto a presentare lamentele e richieste individuali e collettive alle autorità e a ricevere attenzione o risposte motivate. Non si potranno presentare richieste a nome del popolo.

24. Il diritto a partecipare alla vita culturale della comunità.

25. Il diritto ad accedere a beni e servizi pubblici e privati di qualità, con efficienza, efficacia e cortesia, nonché a ricevere informazioni adeguate e veritiere riguardo i loro contenuti e le loro caratteristiche.

26. Il diritto alla proprietà in tutte le sue forme, con funzione e responsabilità sociale ed ambientale. Il diritto all'accesso alla proprietà sarà reso effettivo attraverso l'adozione di politiche pubbliche ed altre misure.

27. Il diritto a vivere in un ambiente salubre, ecologicamente equilibrato, libero dall'inquinamento e in armonia con la natura.

28. Il diritto all'identità personale e collettiva, che include il diritto al nome e al cognome, opportunamente registrati e liberamente scelti; e conservare, sviluppare e rafforzare le caratteristiche materiali e immateriali dell'identità, quali la nazionalità, la provenienza familiare, le manifestazioni spirituali, culturali, religiose, linguistiche, politiche e sociali.

29. I diritti di libertà includono altresì:

a) Il riconoscimento che tutte le persone nascono libere.

b) La proibizione della schiavitù, dello sfruttamento, della servitù e del traffico e della tratta di esseri umani in ogni loro forma. Lo Stato adotterà misure di prevenzione e repressione della tratta di persone, e di protezione e reinserimento sociale delle vittime della tratta e di altre forme di violazione della libertà.

c) Che nessuna persona possa essere privata della libertà per debiti, multe, tributi, né altre obbligazioni, tranne nel caso di contributi dovuti per gli alimenti.

d) Che nessuna persona possa essere obbligata a fare qualcosa di proibito o a smettere di fare qualcosa di non proibito dalla legge.

**Art. 67.-** Si riconosce la famiglia nelle sue varie tipologie.

Lo Stato la proteggerà come nucleo fondamentale della società e garantirà condizioni che favoriscano integralmente il conseguimento dei suoi fini.

Queste si costituiranno in vincoli giuridici o di fatto e saranno basate sull'uguaglianza di diritti e di opportunità per tutti i suoi membri.

Il matrimonio è l'unione tra uomo e donna, sarà fondato sul libero consenso delle persone contraenti, e sull'uguaglianza dei loro diritti, doveri e capacità legale.

**Art. 68.-** L'unione stabile e monogamica tra due persone libere dal vincolo matrimoniale che formino una famiglia di fatto, per il tempo e sotto le condizioni e le circostanze previsti dalla legge, implicherà gli stessi diritti e gli stessi doveri propri delle famiglie costituite attraverso il matrimonio.

L'adozione è riservata alle coppie eterosessuali.

**Art. 69.-** Per proteggere i diritti dei membri della famiglia:

1. Saranno promosse la maternità e la paternità responsabile; la madre e il padre avranno l'obbligo di provvedere alla cura, alla crescita, all'educazione, all'alimentazione, allo sviluppo integrale e alla protezione dei diritti delle proprie figlie e dei propri figli, in particolare qualora si trovino separati da essi per qualsivoglia motivo.

2. Si riconosce il patrimonio familiare indivisibile nella quantità e sotto le condizioni e i limiti previsti dalla legge. Sarà garantito il diritto di fare testamento e di ereditare.

3. Lo Stato garantirà l'uguaglianza di diritti nel processo decisionale per l'amministrazione della società coniugale e della comunione dei beni.

4. Lo Stato tutelerà le madri, i padri, e le o i capifamiglia in generale, nell'esercizio dei propri doveri, e presterà speciale attenzione alle famiglie separate per qualsivoglia motivo.

5. Lo Stato promuoverà la corresponsabilità materna e paterna e vigilerà sull'osservanza dei doveri e dei diritti reciproci tra madri, padri, figlie e figli.

6. Le figlie e i figli avranno gli stessi diritti a prescindere dai precedenti di filiazione o adozione.

7. Non saranno richieste dichiarazioni riguardo il tipo di filiazione nel momento dell'iscrizione anagrafica, e nessun documento di identità vi farà riferimento.

**Art. 70.-** Lo Stato formulerà ed implementerà politiche per raggiungere l'uguaglianza tra donne e uomini, attraverso i meccanismi appositamente previsti dalla legge, incorporerà l'approccio di genere nei piani e nei programmi, e fornirà assistenza tecnica per l'applicazione obbligatoria di quest'ultimo nell'ambito pubblico.

## Capitolo settimo Diritti della natura

**Art. 71.-** La natura o Pacha Mama, dove si riproduce e si realizza la vita, ha diritto a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi. Ogni persona, comunità, popolo o nazionalità potrà pretendere dall'autorità pubblica l'osservanza dei diritti della natura. Per applicare e interpretare questi diritti saranno osservati i principi stabiliti dalla Costituzione, secondo le circostanze.

Lo Stato incentiverà le persone fisiche e giuridiche e i collettivi a proteggere la natura, e promuoverà il rispetto di tutti gli elementi che formano l'ecosistema.

**Art. 72.-** La natura ha diritto ad interventi di riparazione. Tali interventi saranno indipendenti dall'obbligo che hanno lo Stato e le persone fisiche e giuridiche di

risarcire gli individui e i collettivi che dipendono dai sistemi naturali danneggiati.

Nei casi di impatto ambientale grave o permanente, inclusi quelli derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili, lo Stato stabilirà i meccanismi più efficaci per la riparazione, e adotterà le misure adeguate per mitigare o eliminare le conseguenze ambientali nocive.

**Art. 73.-** Lo Stato adotterà misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all'estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali. È proibita l'introduzione di organismi e di materiale organico e inorganico che possano alterare in modo definitivo il patrimonio genetico nazionale.

**Art. 74.-** Le persone, le comunità, i popoli e le nazionalità avranno diritto a godere dell'ambiente e delle ricchezze naturali che rendono possibile il buon vivere. I servizi ambientali non saranno suscettibili di appropriazione; la loro produzione, prestazione, uso e godimento saranno regolati dallo Stato.

## Capitolo ottavo Diritti di tutela

**Art. 75.-** Ogni persona ha diritto all'accesso gratuito alla giustizia e alla tutela effettiva, libera e imparziale dei suoi diritti ed interessi, secondo principi di immediatezza e celerità; in nessun caso rimarrà indifesa. La non osservanza delle risoluzioni giudiziarie sarà sanzionata per legge.

**Art. 76.-** In ogni processo in cui vengano determinati diritti e doveri di qualsiasi ordine, sarà garantito il diritto al giusto processo che includerà le seguenti garanzie di base:

1. È compito di ogni autorità amministrativa o giudiziaria garantire l'osservanza delle norme e dei diritti delle parti.

2. Si presumerà l'innocenza di ogni persona, e come tale la persona sarà trattata, finché non se ne sancisca la responsabilità attraverso una sentenza definitiva.

3. Nessuno potrà essere giudicato né sanzionato per un atto o un'omissione che, al momento del fatto, non siano codificati nella

legge come illeciti penali, amministrativi o di altra natura; né saranno applicate sanzioni non previste dalla Costituzione o dalla legge. Una persona potrà essere giudicata unicamente da un giudice o da un'autorità competente e nell'osservanza delle procedure appropriate al caso.

4. Le prove ottenute in violazione della Costituzione o della legge saranno prive di ogni validità ed efficacia probatoria.

5. In caso di conflitto tra due leggi sulla stessa materia che prevedano sanzioni diverse per uno stesso illecito, sarà applicata la norma meno rigorosa, anche qualora la sua promulgazione sia successiva all'infrazione. In caso di dubbi su una norma che preveda sanzioni, questa sarà applicata secondo l'interpretazione più favorevole al reo.

6. La legge stabilirà la giusta proporzione tra le infrazioni e le sanzioni penali, amministrative o di altra natura.

7. Il diritto delle persone alla difesa includerà le seguenti garanzie:

a) Nessuno potrà essere privato del diritto alla difesa in nessuna fase o grado del processo.

b) Avere a disposizione il tempo e i mezzi necessari per la preparazione della propria difesa.

c) Essere ascoltati al momento opportuno e in condizioni di uguaglianza.

d) I procedimenti saranno pubblici salvo le eccezioni previste dalla legge. Le parti potranno accedere a tutti i documenti e gli atti del processo.

e) Nessuno potrà essere interrogato, nemmeno a fini investigativi, dalla Procura Generale dello Stato, da un'autorità di polizia o di qualsiasi altro genere, in assenza del proprio avvocato o di un difensore d'ufficio, nemmeno al di fuori degli ambienti preposti allo scopo.

f) Essere assistiti gratuitamente da una traduttrice o un traduttore o da un interprete, se non si comprende o non si parla la lingua in cui si svolge il processo.

g) Nei processi giudiziari, essere assistiti da un avvocato di propria scelta o da un difensore d'ufficio; non potranno essere limitati l'accesso e la comunicazione libera e privata con il proprio difensore.

h) Presentare in forma verbale o scritta le opinioni e le argomentazioni che si ritengono pertinenti e replicare alle argomentazioni dell'altra parte; presentare prove ed opporsi a quelle presentate contro di sé.

i) Nessuno potrà essere giudicato più di una volta per la stessa causa. I casi trattati dalla giurisdizione indigena dovranno essere considerati analogamente.

j) Coloro che fanno da testimoni o periti hanno l'obbligo di comparire di fronte al giudice o all'autorità competente e rispondere all'interrogatorio rispettivo.

k) Essere giudicati da un giudice indipendente, imparziale e competente. Nessuno sarà giudicato da tribunali di eccezione o da commissioni speciali create per lo scopo.

l) Le sentenze dei poteri pubblici dovranno essere motivate. Non vi sarà motivazione valida se nella sentenza non sono enunciate la norma o i principi giuridici che ne sono alla base e se non vi si spiega la pertinenza della loro applicazione ai fatti in questione.

Gli atti amministrativi e le sentenze non adeguatamente motivati saranno considerati nulli. Le funzionarie o i funzionari pubblici responsabili saranno sanzionati.

m) Presentare ricorso contro la sentenza in tutti i procedimenti in cui si decida riguardo i propri diritti.

**Art. 77.-** In ogni processo penale che privi una persona della libertà personale, saranno rispettate le seguenti garanzie basilari:

1. La privazione della libertà sarà applicata in via eccezionale qualora sia necessaria per garantire la presenza al processo o per assicurare l'osservanza della pena; sarà disposta da ordine scritto dal giudice competente nei casi, per il tempo e nelle forme previste dalla legge. Fanno eccezione i casi di flagranza di reato, in cui comunque non si potrà trattenere la persona detenuta senza formula di giudizio per più di ventiquattro ore. Il giudice potrà sempre disporre misure cautelative diverse dalla custodia cautelare.

2. Nessuna persona potrà essere ammessa in un centro di detenzione senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente salvo in caso di fragranza di reato. Le persone processate o indiziate in procedimenti penali che si trovano

in stato di privazione della libertà permarranno in centri di detenzione provvisoria legalmente costituiti.

3. Ogni persona, al momento dell'arresto, ha diritto a sapere in modo chiaro e con un linguaggio semplice i motivi della sua detenzione, l'identità del giudice che lo ha disposto, quella di coloro che lo eseguono e delle persone responsabili dell'interrogatorio.

4. Al momento dell'arresto, l'agente informerà la persona arrestata del suo diritto a rimanere in silenzio, a chiedere l'assistenza di un avvocato, o di un difensore pubblico nel caso non possa nominarne uno, e a mettersi in comunicazione con un familiare o con un'altra persona a sua scelta.

5. Se la persona arrestata è straniera, chi provvede all'arresto informerà immediatamente il rappresentante consolare del paese di appartenenza.

6. Nessuno potrà essere privato della possibilità di comunicare con l'esterno.

7. Il diritto di ogni persona alla difesa include:

a) Essere informati, previamente e dettagliatamente, nella propria lingua e con linguaggio semplice delle azioni e dei procedimenti avviati contro di sé, e dell'identità dell'autorità responsabile di tali azioni e procedimenti.

b) Il diritto di rimanere in silenzio.

c) Nessuno potrà essere obbligato a testimoniare contro sé stesso su questioni che possono determinare responsabilità penali.

8. Nessuno potrà essere chiamato a testimoniare contro il coniuge, il partner o contro parenti fino al quarto grado di consanguineità o il secondo di affinità, tranne nei casi di violenza familiare, sessuale e di genere. Saranno ammesse le testimonianze delle vittime di un delitto o dei loro parenti, indipendentemente dal grado di parentela. Queste persone potranno richiedere e portare avanti l'azione penale corrispondente.

9. Sotto la responsabilità del giudice che segue il processo, la custodia cautelare non potrà eccedere i sei mesi per i reati puniti con la prigione e un anno nelle cause per delitti puniti con la reclusione. Al decorrere di questi termini, l'ordine di custodia cautelare perderà ogni efficacia.

10. Senza alcuna eccezione, una volta pronunciati l'atto di archiviazione o la sentenza assolutoria, la persona detenuta recupererà immediatamente la libertà, anche qualora siano in atto consultazioni e ricorsi.

11. Il giudice applicherà prioritariamente le sanzioni e misure cautelari alternative alla privazione della libertà previste dalla legge. Le sanzioni alternative saranno applicate secondo le circostanze, la personalità del reo e le esigenze di reinserimento sociale della persona condannata.

12. Le persone dichiarate colpevoli e sanzionate con pene detentive attraverso una sentenza definitiva di condanna, permarranno nei centri di riabilitazione sociale. Nessuna persona condannata per delitti comuni scontrerà la pena al di fuori dei centri di riabilitazione sociale dello Stato, salvo i casi di pene alternative e di libertà condizionata, secondo quanto previsto dalla legge.

13. Per le adolescenti e gli adolescenti verrà applicato un sistema speciale tenendo conto delle specificità del caso. Lo Stato determinerà secondo legge sanzioni privative e non privative della libertà. Alla privazione della libertà si ricorrerà solo in ultima istanza, per il periodo minimo necessario, e questa sarà scontata in centri distinti da quelli per gli adulti.

14. Nel decidere dell'impugnazione di una sanzione, non si potrà peggiorare la situazione della persona che ricorre. Chi dispone la detenzione di una persona in violazione di queste norme sarà sanzionato. La legge stabilirà sanzioni penali e amministrative per la detenzione arbitraria che si traduca in eccesso dell'uso della forza da parte della polizia, nell'applicazione o interpretazione abusiva delle norme, o per motivi discriminatori. Per le sanzioni disciplinari di membri delle Forze Armate e della Polizia Nazionale, si procederà secondo quanto disposto dalla legge.

**Art. 78.-** Le vittime di reati penali godranno di tutela speciale, sarà loro garantito il non ritornare ad essere vittime, specialmente per ciò che riguarda l'ottenimento e la verifica delle prove, e saranno protette da qualsiasi minaccia o altre forme di intimidazione. Saranno adottate misure per un recupero integrale che includerà, senza ritardi, la conoscenza della verità sui fatti e la restituzione, il risarcimento, la riabilitazione, la

garanzia di non ripetizione del fatto e la giustizia per il diritto violato. Sarà stabilito un sistema di protezione ed assistenza per le vittime e i testimoni.

**Art. 79.** – In nessun caso si concederà l'estradizione di un'ecuadoriana o di un ecuadoriano. Il loro giudizio sarà basato sulle leggi dell'Ecuador.

**Art. 80.**– I processi e le pene per delitti di genocidio, lesa umanità, crimini di guerra, sparizione forzata di persone e aggressione a uno Stato saranno imprescrittibili. Nessuno di questi casi sarà soggetto ad amnistia. Il fatto che una di queste infrazioni sia stata commessa da un subordinato non esimerà dalla responsabilità penale né il superiore che l'abbia ordinata né il subordinato che l'abbia eseguita.

**Art. 81.**– La legge stabilirà processi speciali e immediati per giudicare e sanzionare delitti di violenza familiare, sessuale, crimini di odio e reati commessi contro bambine, bambini, adolescenti, giovani, persone con disabilità, persone anziane e persone che, per le proprie caratteristiche, abbiano bisogno di maggiore protezione.

Saranno nominati pubblici ministeri e difensori specializzati per questo genere di cause, secondo quanto previsto dalla legge.

**Art. 82.**– Il diritto alla sicurezza giudiziaria è basato sul rispetto della costituzione e sull'esistenza di norme giuridiche previe, chiare, pubbliche, e applicate dalle autorità competenti.

## Capitolo nono Responsabilità

**Art. 83.**– Sono doveri e responsabilità di tutte le ecuadoriane e gli ecuadoriani, senza pregiudizio per quanto altro previsto dalla Costituzione e dalla legge:

1. Obbedire alla Costituzione, alla legge, e alle decisioni legittime delle autorità competenti.

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. Non essere pigro, non mentire, non rubare.

3. Difendere l'integrità territoriale dell'Ecuador e le sue risorse naturali.

4. Collaborare al mantenimento della pace e della sicurezza.

5. Rispettare i diritti umani e combattere perché siano rispettati.

6. Rispettare i diritti della natura, preservare un ambiente sano e utilizzare le risorse naturali in modo razionale e sostenibile.

7. Promuovere il bene comune e anteporre l'interesse generale all'interesse particolare, in conformità con il buon vivere.

8. Amministrare con onore e infinito rispetto la legge e il patrimonio pubblico, e denunciare e combattere gli atti di corruzione.

9. Praticare la giustizia e la solidarietà nell'esercizio dei propri diritti e nel godimento di beni e servizi.

10. Promuovere l'unità e l'uguaglianza nella diversità e nelle relazioni interculturali.

11. Assumere le funzioni pubbliche come un servizio alla collettività e renderne conto alla società e all'autorità secondo quanto previsto dalla legge.

12. Esercitare la propria professione nell'osservanza dei principi dell'etica.

13. Conservare il patrimonio naturale e culturale del paese, avere cura dei beni pubblici e preservarli.

14. Rispettare e riconoscere le differenze etniche, nazionali, sociali, generazionali, di genere, l'orientamento e l'identità sessuale.

15. Cooperare con lo Stato e la comunità per la sicurezza sociale, e pagare le tasse secondo quanto stabilito dalla legge.

16. Assistere, alimentare, educare, e avere cura delle figlie e dei figli. Questo dovere è corresponsabilità di madri e padri in uguale proporzione, e spetterà anche alle figlie e ai figli quando le madri e i padri ne avranno bisogno.

17. Partecipare alla vita politica, civica e comunitaria del paese, in modo onesto e trasparente.

Nella nuova Costituzione si stabilisce che tutte le leggi, istituzioni e servizi abbiano come finalità principale il rispetto dei diritti

## Titolo III GARANZIE COSTITUZIONALI

### Capitolo primo Garanzie normative

**Art. 84.**– L'Assemblea Nazionale e ogni organo con potestà normativa avrà il dovere di adeguare, formalmente e materialmente, le leggi e le altre norme giuridiche con i diritti previsti dalla Costituzione e dai trattati internazionali, e tutti quelli che siano necessari per garantire la dignità dell'essere umano o delle comunità, dei popoli o delle nazionalità.

In nessun caso la riforma della Costituzione, le leggi, altre norme giuridiche o atti del potere pubblico minacceranno i diritti riconosciuti dalla Costituzione.

### Capitolo secondo Politiche pubbliche, servizi pubblici e partecipazione cittadina

**Art. 85.**– La formulazione, l'esecuzione, la valutazione e il controllo delle politiche pubbliche e dei servizi pubblici che garantiscono i diritti riconosciuti dalla Costituzione, si svolgeranno in conformità con le seguenti disposizioni:

1. Le politiche pubbliche e la fornitura di beni e servizi pubblici saranno finalizzati a rendere effettivo il buon vivere e tutti i diritti, e saranno improntati al principio di solidarietà.

2. Senza pregiudizio al principio della prevalenza dell'interesse generale sull'interesse particolare, qualora gli effetti dell'esecuzione di politiche pubbliche o della fornitura di beni e servizi pubblici intaccassero o minacciassero di intaccare i diritti costituzionali, la politica o la fornitura di beni e servizi pubblici dovrà essere riformulata o dovranno essere adottate misure alternative atte a conciliare i diritti in conflitto.

3. Lo Stato garantirà la distribuzione equa e solidaria dei fondi per l'esecuzione di politiche pubbliche e la fornitura di beni e servizi pubblici. Nella formulazione, esecuzione, valutazione e controllo delle politiche e dei servizi pubblici si garantirà la partecipazione di persone, comunità, popoli e nazionalità.

## Capitolo terzo Garanzie giurisdizionali

### Prima sezione Disposizioni comuni

**Art. 86.**– Le garanzie giurisdizionali saranno basate, in generale, sulle seguenti disposizioni:

1. Qualsiasi persona, gruppo di persone, comunità, popolo o nazionalità potrà invocare le azioni previste dalla Costituzione.

2. Sarà competente il giudice del luogo dove si è originato il fatto o l'omissione o dove se ne siano prodotti gli effetti, e saranno applicabili le seguenti norme processuali:

a) Il processo sarà semplice, rapido ed efficace. Sarà orale in tutte le sue fasi e istanze.

b) Si procederà tutti i giorni e a tutte le ore.

c) Potranno essere invocate oralmente o per iscritto, senza formalità, e senza necessità di citare la norma infranta. Non sarà indispensabile l'assistenza di un avvocato per invocare l'azione.

d) Le notifiche del caso saranno effettuate con i mezzi più efficaci a disposizione del giudice, del legittimato attivo e dell'organo responsabile dell'atto o dell'omissione.

e) Non saranno attuabili le norme processuali che portino a ritardare l'agile disbrigo del processo..

3. Una volta invocata l'azione, il giudice convocherà immediatamente un'udienza pubblica, e in qualsiasi momento del processo potrà ordinare il raccoglimento delle prove e istituire una commissione designata per lo scopo. Si presumeranno veritiere le prove allegate da chi porta avanti l'azione qualora l'entità pubblica interpellata non dimostri il contrario o non fornisca le informazioni del caso. Il giudice chiederà la causa con una sentenza, e nel caso in cui siano state accertate violazioni dei diritti, dovrà renderla pubblica, ordinare la riparazione integrale, materiale e immateriale, e individuare e specificare i doveri, positivi e negativi, a carico del destinatario della decisione giudiziaria, e le circostanze in cui dovranno essere assolti. Le sentenze di primo grado potranno essere impugnate di fronte alla corte provinciale. I

processi giudiziari termineranno soltanto con l'esecuzione integrale della sentenza.

4. Se la sentenza non viene osservata da parte di funzionarie o funzionari pubblici, il giudice ordinerà la loro destituzione dall'incarico, senza nulla togliere alle responsabilità civili o penali del caso. Qualora sia un privato a non osservare la sentenza, se ne assumerà le responsabilità secondo quanto stabilito dalla legge.

5. Tutte le sentenze definitive saranno rimesse alla Corte Costituzionale, per lo sviluppo della giurisprudenza.

**Art. 87.-** Potranno essere ordinate misure cautelari congiuntamente o indipendentemente dalle azioni costituzionali di protezione dei diritti, con l'obiettivo di evitare o di far cessare la violazione o la minaccia di violazione di un diritto.

#### **Seconda sezione** Azione di tutela

**Art. 88.-** L'azione di tutela avrà come obiettivo la protezione diretta ed efficace dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e potrà intervenire in caso di violazione dei diritti costituzionali, per atti o omissioni di qualsivoglia autorità pubblica o giudiziaria; contro politiche pubbliche qualora queste implicino la negazione del godimento o dell'esercizio dei diritti costituzionali; e qualora la violazione avvenga ad opera di un privato, se la violazione del diritto causa un danno grave, se presta servizi pubblici impropri, se agisce per delegazione o concessione, o se la persona colpita si trova ad essere indifesa o in condizioni di subordinazione o discriminazione.

#### **Terza Sezione** Azione di Habeas Corpus

**Art. 89.-** L'azione di habeas corpus ha come obiettivo recuperare la libertà di chi si trovi privato di essa in modo illegale, arbitrario o illegittimo, per ordine dell'autorità pubblica o di qualsiasi persona, nonché proteggere la vita e l'integrità fisica delle persone private della libertà.

Appena avviata l'azione, il giudice convocherà immediatamente un'udienza che dovrà avere luogo nelle ventiquattro ore successive, nella quale dovrà essere presentato l'ordine di detenzione con le formalità previste dalla legge e le giustificazioni di fatto e di diritto che giustificano la misura detentiva.

Il giudice ordinerà di comparire alla persona privata della libertà, all'autorità sotto cui si trova la persona detenuta, all'avvocato o al legale d'ufficio e a chiunque abbia disposto o provocato l'azione, secondo i casi.

Qualora fosse necessario, l'udienza si terrà nel luogo di detenzione.

Il giudice si esprimerà entro le ventiquattro ore seguenti alla chiusura dell'udienza.

In caso di detenzione illegittima o arbitraria, sarà disposta la libertà.

La sentenza che disponga la rimessa in libertà dovrà essere eseguita immediatamente.

Qualora si verifichi qualsiasi forma di tortura, trattamento inumano, crudele o degradante si disporrà la libertà della vittima, la sua assistenza integrale e specializzata, e l'imposizione di misure alternative alla privazione della libertà ove fosse possibile.

Qualora l'ordine di arresto sia stato disposto in un processo penale, il ricorso dovrà essere presentato al cospetto della Corte Provinciale di Giustizia.

**Art. 90.-** Qualora non sia noto il luogo di detenzione, ed esistano indizi sull'intervento di qualche funzionario pubblico o qualsiasi altro agente dello Stato, o di persone che agiscano con sua autorizzazione, appoggio o quiescenza, il giudice dovrà convocare in udienza il massimo rappresentante della Polizia Nazionale e il ministro competente.

Dopo averli ascoltati, saranno adottate le misure necessarie per localizzare la persona e i responsabili della privazione della libertà.

#### **Quarta sezione** Azione di accesso all'informazione pubblica

**Art. 91.-** L'azione di accesso all'informazione pubblica avrà come obiettivo garantire l'accesso ad essa qualora venga negata esplicitamente o tacitamente, o quando quella fornita non sia completa o credibile.

Può essere avviata anche se la negazione si sostanzia nel carattere segreto, riservato, confidenziale o qualunque altra classificazione dell'informazione.

Il carattere riservato dell'informazione dovrà essere

dichiarato anteriormente alla richiesta, dall'autorità competente e nei modi e nei termini previsti dalla legge.

#### **Quinta sezione** Azione di habeas data

**Art. 92.-** Ogni persona, per suo proprio diritto o come rappresentante delegato a tal fine, avrà diritto a sapere dell'esistenza di e ad avere accesso a documenti, dati genetici, banche o archivi di dati personali e informazioni su di sé o sui propri beni, che si trovino in entità pubbliche o private, in supporto materiale o elettronico.

Allo stesso modo avrà diritto a conoscere l'uso che si faccia di essi, la finalità, l'origine e la destinazione delle informazioni personali e il tempo di permanenza nell'archivio o nella banca dati.

Le persone responsabili di archivi e banche dati contenenti informazioni personali potranno diffondere le informazioni archiviate con l'autorizzazione del loro titolare o della legge.

La persona titolare dei dati potrà chiedere al responsabile l'accesso gratuito all'archivio, nonché l'aggiornamento dei propri dati, la loro rettificazione, la loro eliminazione o il loro annullamento.

In caso di dati sensibili, la cui archiviazione dovrà essere autorizzata dalla legge o dal loro titolare, si esigerà l'adozione delle misure di sicurezza necessarie.

Se non fosse esaudita la propria richiesta, questi potrà rivolgersi al giudice.

La persona danneggiata potrà esigere il risarcimento dei danni causati.

#### **Sesta sezione** Azione per inadempimento

**Art. 93.-** L'azione per inadempimento avrà come obiettivo garantire l'applicazione delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico, nonché l'adempimento delle sentenze o delle disposizioni degli organismi internazionali di diritti umani, quando la norma o la decisione della quale si persegue l'adempimento contenga una disposizione di fare o non fare chiara, esplicita ed esigibile.

L'azione sarà presentata al cospetto della Corte Costituzionale.

#### **Settima sezione** Azione straordinaria di tutela

**Art. 94.-** L'azione straordinaria di tutela sarà avviata contro sentenze o atti definitivi in cui siano stati violati per azione o omissione di diritti riconosciuti dalla Costituzione, e sarà presentata al cospetto della Corte Costituzionale.

Tale misura sarà presa in caso di esaurimento delle misure ordinarie e straordinarie previste dalla legge, a meno che la mancanza dell'adozione di tali misure sia attribuibile a negligenza della persona titolare del diritto costituzionale violato.

### **Titolo IV** **PARTECIPAZIONE E** **ORGANIZZAZIONE DEL** **POTERE**

#### **Capitolo Primo** **Partecipazione alla democrazia**

##### **Sezione Prima** Principi di partecipazione

**Art. 95 -** Le cittadine e i cittadini, individualmente e collettivamente, parteciperanno alla presa delle decisioni, alla pianificazione e alla gestione degli interessi pubblici, e al controllo popolare delle istituzioni dello Stato, della società, e dei suoi rappresentanti, in un processo permanente di costituzione del potere cittadino.

La partecipazione sarà informata ai principi di uguaglianza, autonomia, deliberazione pubblica, rispetto della diversità, controllo popolare, solidarietà e interculturalità.

La partecipazione della cittadinanza in tutte le materie di interesse pubblico è un diritto, che si eserciterà attraverso i meccanismi della democrazia rappresentativa, diretta, comunitaria.

##### **Sezione Seconda** Organizzazione collettiva

**Art. 96 -** Si riconoscono tutte le forme di organizzazione della società, come espressione della sovranità popolare finalizzata a sviluppare processi di autodeterminazione e influire sulle decisioni e sulle politiche pubbliche e sul controllo sociale di tutti i livelli di governo, così come degli enti pubblici e degli enti privati che erogano servizi pubblici.

Le organizzazioni potranno articolarsi in differenti livelli al fine di rafforzare il potere cittadino e le sue forme di espressione; dovranno garantire democrazia interna, ricambio dei dirigenti e rendiconti.

**Art. 97** - Tutte le organizzazioni potranno sviluppare forme alternative di mediazione e soluzione dei conflitti, nei casi permessi dalla legge; agire su delega dell'autorità competente condividendo con essa la dovuta responsabilità; chiedere la riparazione di danni ocasionati da enti pubblici o privati; formulare proposte e rivendicazioni economiche, politiche, ambientali, sociali e culturali; e altre iniziative che contribuiscano al buon vivere. Si riconosce il volontariato sociale e per lo sviluppo come forma di partecipazione sociale.

**Art.98** - Individualmente e collettivamente si potrà esercitare il diritto alla resistenza contro azioni e omissioni dell'autorità pubblica o di persone fisiche e giuridiche non statali che intacchino o possano intaccare i diritti costituzionali, e chiedere il riconoscimento di nuovi diritti.

**Art.99** - L'azione cittadina si eserciterà, individualmente o in rappresentanza della collettività, in presenza di violazione di un diritto o minaccia di violazione; sarà presentata all'autorità competente in conformità con la legge.

L'esercizio di questa azione non comprometterà le altre forme d'azione garantite dalla Costituzione e dalla legge.

### Sezione Terza

Partecipazione nei differenti livelli di governo

**Art. 100** - A tutti i livelli di governo si formeranno istanze di partecipazione formate da autorità elette, rappresentanti dei lavoratori dipendenti e rappresentanti della società dell'ambito territoriale di ogni livello di governo, che funzioneranno secondo i principi democratici.

La partecipazione in queste istanze si esercita ai fini di:

1. Elaborare fra le autorità e la cittadinanza piani e politiche nazionali, locali e settoriali.

2.Incrementare la qualità degli investimenti pubblici e definire agende di sviluppo.

3. Elaborare bilanci partecipativi dei governi.

4.Rafforzare la democrazia con meccanismi permanenti di trasparenza, rendiconto e controllo sociale.

5.Promuovere la formazione dei cittadini e avviare processi di comunicazione.

Ai fini dell'esercizio di questa partecipazione si organizzeranno incontri pubblici, organismi di controllo, assemblee, consigli consultivi, osservatori e altre iniziative promosse dalla cittadinanza.

**Art. 101** - Le sedute di governi autonomi decentrati saranno pubbliche, ed esisterà la sedia vuota riservata ad una rappresentante o ad un rappresentante cittadino, scelto in base alle materie all'ordine del giorno, con il proposito di partecipare al dibattito e alla presa delle decisioni.

**Art. 102** - Le ecuadoriane e gli ecuadoriani, inclusi coloro che sono domiciliati all'estero, individualmente o collettivamente potranno presentare proposte e progetti a tutti i livelli di governo, attraverso i meccanismi previsti dalla Costituzione e dalla legge.

### Sezione Quarta

Democrazia diretta

**Art.103** - L'iniziativa legislativa popolare si eserciterà al fine di proporre creazione, modifica o deroga di norme giuridiche di fronte alla Funzione Legislativa o a qualsiasi altro organo dotato di competenza normativa. Dovrà contare sul sostegno di un numero non inferiore allo zero virgola venticinque per cento delle persone iscritte nel registro elettorale della relativa giurisdizione.

Coloro che propongono l'iniziativa popolare parteciperanno, attraverso rappresentanti, alla discussione del progetto nell'organo corrispondente, che avrà un termine di centottanta giorni per esaminare la proposta; in mancanza di tale esame, la proposta entrerà in vigore.

Qualora si tratti di un progetto di legge, la Presidente o il Presidente della Repubblica potrà emendare il progetto ma non rifiutarlo integralmente.

La presentazione di proposte di riforma costituzionale richiederà il sostegno di un numero non inferiore all'uno per cento delle

persone iscritte nel registro elettorale.

Nel caso in cui la Funzione Legislativa non esamini la proposta entro il termine di un anno, i proponenti potranno sollecitare al Consiglio Nazionale Elettorale la convocazione di una consultazione popolare, senza la necessità di presentare il sostegno dell'otto per cento degli iscritti nel registro elettorale.

Durante la tramitazione di una proposta cittadina di riforma costituzionale non se ne potrà presentare un'altra.

**Art.104** - L'organismo elettorale corrispondente convocherà una consultazione popolare per disposizione della Presidente o del Presidente della Repubblica, della massima autorità dei governi autonomi decentrati o dell'iniziativa cittadina.

La o il Presidente della Repubblica disporrà che il Consiglio Nazionale Elettorale convochi una consultazione popolare sulla materia che reputi idonea.

I governi autonomi decentrati, con decisione di tre quarti dei loro componenti, potranno sollecitare la convocazione della consultazione su materie di interesse per la loro attribuzione

La cittadinanza potrà sollecitare la convocazione di una consultazione popolare su qualsiasi materia.

Qualora la consultazione abbia carattere nazionale, la petizione richiederà il sostegno di un numero non inferiore al cinque per cento delle persone iscritte nel registro elettorale; qualora abbia carattere locale, richiederà il sostegno di un numero non inferiore al dieci per cento delle persone iscritte nel relativo registro elettorale.

Qualora la consultazione sia sollecitata da ecuadoriane ed ecuadoriani all'estero, per materie di loro interesse e legate allo Stato ecuadoriano, richiederà il sostegno di un numero non inferiore al cinque per cento delle persone iscritte al registro elettorale della circoscrizione speciale.

Le consultazioni popolari sollecitate dai governi autonomi decentrati non potranno riferirsi a materie relative a imposte o all'organizzazione politico-amministrativa del paese, salvo quanto disposto nella Costituzione.

In tutti i casi si richiederà preliminarmente il giudizio della Corte Costituzionale sulla costituzionalità dei quesiti proposti.

**Art. 105** - Le persone in possesso dei diritti politici potranno revocare il mandato delle autorità di elezione popolare.

Il sollecito di revoca del mandato potrà essere presentato una volta compiuto il primo, e prima dell'ultimo, anno del periodo per il quale l'autorità in questione è stata eletta.

Nel periodo in cui l'autorità è in carica si potrà realizzare una sola procedura di revoca del mandato.

Il sollecito di revoca dovrà essere appoggiato da un numero non inferiore al dieci per cento delle persone iscritte nel relativo registro elettorale. Nei confronti della o del Presidente della Repubblica si richiederà il sostegno di un numero non inferiore al quindici per cento degli iscritti nel registro elettorale.

**Art. 106** - Il Consiglio Nazionale Elettorale, una volta conosciuta la decisione della o del Presidente della Repubblica o dei governi autonomi decentrati, o una volta accolto il sollecito presentato dalla cittadinanza, convocherà entro il termine di quindici giorni un referendum, una consultazione popolare o di revoca del mandato, che dovrà effettuarsi entro i successivi sessanta giorni.

Per l'approvazione di una materia proposta con referendum, consultazione popolare o di revoca del mandato, si richiederà la maggioranza assoluta dei voti validi, eccetto che nel caso di revoca della o del Presidente della Repubblica per la quale si richiederà la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La deliberazione popolare avrà obbligatoria e immediata esecuzione. In caso di revoca del mandato l'autorità in questione sarà dismessa dal suo incarico e rimpiazzata in conformità con quanto stabilito dalla costituzione.

**Art. 107** - Le spese necessarie all'organizzazione delle procedure elettorali convocate per disposizione dei governi autonomi decentrati saranno poste a carico dei fondi riservati ai relativi organi di governo; le spese necessarie all'organizzazione delle procedure elettorali convocate per disposizione della o del Presidente della Repubblica o su sollecito della cittadinanza saranno poste a carico del Bilancio Generale dello Stato.

### Sezione quinta

Organizzazioni politiche

**Art. 108** – I partiti e i movimenti politici sono organizzazioni pubbliche non statali, che costituiscono espressioni della pluralità politica del popolo. Essi sosterranno concezioni filosofiche, politiche e ideologiche inclusive e non discriminatorie. La loro organizzazione, la loro struttura e la loro operatività saranno democratiche e garantiranno ricambio dei dirigenti, rendiconti e composizione paritaria fra uomini e donne negli organi direttivi. Selezioneranno i dirigenti e le candidature mediante procedure elettorali interne o elezioni primarie.

**Art. 109** – I partiti politici avranno carattere nazionale, saranno retti da propri principi e statuti, proporranno un programma di governo e conserveranno un registro degli iscritti. I movimenti politici potranno fare riferimento a qualsiasi livello di governo o alla circoscrizione estera. La legge stabilirà i requisiti e le condizioni di organizzazione, mantenimento e attività democratica dei movimenti politici, così come gli incentivi perché formino alleanze.

I partiti politici dovranno presentare una dichiarazione di principi ideologici, un programma di governo che stabilisca alcune azioni di base che ci si propone di realizzare, uno statuto, simboli, sigle, emblemi, distintivi e composizione degli organi direttivi. I partiti dovranno contare su un'organizzazione nazionale, che comprenderà almeno il cinquanta per cento delle province del paese, due delle quali dovranno far parte delle tre maggiormente popolate. Il registro degli iscritti non potrà essere minore all'uno virgola cinque per cento del registro elettorale utilizzato nell'ultima procedura elettorale.

I movimenti politici dovranno presentare una dichiarazione di principi, un programma di governo, simboli, sigle, emblemi, distintivi e registro degli aderenti e simpatizzanti, in numero non inferiore all'uno virgola cinque per cento del registro elettorale utilizzato nell'ultima procedura elettorale.

**Art. 110** - I partiti e i movimenti politici si finanzieranno con i contributi di iscritte, iscritti e simpatizzanti e, nella misura in cui posseggano i requisiti stabiliti dalla legge, i partiti riceveranno finanziamenti statali soggetti a controllo. Il movimento politico che in due successive elezioni di organismi collegiali ottenga almeno il cinque per cento dei voti validi a

livello nazionale, acquisirà i medesimi diritti e avrà i medesimi doveri dei partiti politici.

**Art. 111** – Si riconosce ai partiti e ai movimenti politici registrati nel Consiglio Nazionale Elettorale il diritto all'opposizione politica a tutti i livelli di governo.

Sezione sesta  
Rappresentanza politica

**Art. 112** – I partiti e i movimenti politici o le loro coalizioni potranno presentare militanti, simpatizzanti o persone non affiliate come candidati alle elezioni.

I movimenti politici necessiteranno dell'appoggio di un numero di persone iscritte nel registro elettorale della relativa circoscrizione non inferiore all'uno virgola cinque per cento. Al momento dell'iscrizione coloro che avanzano la propria candidatura presenteranno il proprio programma di governo o le proprie proposte.

**Art. 113** – Non potranno essere candidate o candidati alle elezioni popolari:

1. Coloro che alla presentazione della candidatura abbiano rapporti contrattuali con lo Stato, in quanto persone fisiche o rappresentanti o responsabili di persone giuridiche, nel caso in cui tale rapporto sia stato contratto al fine di realizzare opere pubbliche, erogare un servizio pubblico o sfruttare risorse naturali.

2. Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti puniti con la reclusione, o per corruzione, finanziamento illecito o peculato.

3. I debitori di contributi alimenti familiari.

4. Le ed i giudici della Funzione Giudiziaria, del Tribunale Contenzioso Elettorale, e i membri della Corte Costituzionale e del Consiglio Nazionale Elettorale, eccetto i casi in cui abbiano rinunciato ai loro incarichi sei mesi prima della data indetta per l'elezione.

5. I membri degli uffici esteri che svolgano funzioni fuori dal paese non potranno candidarsi in rappresentanza delle ecuadoriane e degli ecuadoriani all'estero, eccetto i casi in cui abbiano rinunciato ai loro incarichi sei mesi prima della data indetta per l'elezione.

6. I dipendenti pubblici di libera nomina e rimozione, e quelli con mandato fisso, eccetto i casi in cui abbiano rinunciato all'incarico prima di presentare la propria candidatura. Gli altri dipendenti pubblici e i docenti potranno candidarsi e godranno di congedo non retribuito dalla data di registrazione della candidatura fino al giorno successivo alle elezioni, e, se eletti, finché esercitano le loro funzioni. L a carica di coloro che siano eletti per integrare le giunte delle giunte parrocchiali non sarà incompatibile con l'occupazione delle funzioni di dipendenti pubblici o docenti.

7. Coloro che abbiano esercitato autorità esecutiva in governi de facto.

8. I membri delle Forze Armate e della Polizia Nazionale in servizio attivo.

**Art. 114** - Le autorità di elezione popolare potranno essere rielette alla medesima carica una sola volta, consecutiva o meno. Le autorità di elezione popolare che si propongano per una diversa carica dovranno rinunciare a quella che ricoprono.

**Art. 115** - Lo Stato, attraverso i mezzi di comunicazione, garantirà in modo equo ed eguale una promozione elettorale che propizi il dibattito e la diffusione delle proposte programmatiche di tutte le candidature.

I soggetti politici non potranno contrattare pubblicità nei mezzi di comunicazione nei cartelloni pubblicitari e nei manifesti pubblicitari. E' proibito l'uso delle risorse e degli strumenti statali, così come della pubblicità governativa, a tutti i livelli di governo, ai fini della campagna elettorale. La legge stabilirà sanzioni per coloro che violino queste disposizioni e determinerà limiti e meccanismi di controllo della propaganda e della spesa elettorali.

**Art. 116** - Per l'elezione pluripersonali o collegiali, la legge stabilirà un sistema elettorale conforme ai principi di proporzionalità, uguaglianza del voto, equità, parità e alternanza tra donne e uomini; e determinerà le circoscrizioni elettorali all'interno ed all'esterno del paese.

**Art. 117** - E' vietato approvare riforme di legge in materia elettorale nell'anno precedente alla celebrazione delle elezioni.

Nel caso in cui la dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione incida sul normale sviluppo della procedura elettorale, il Consiglio Nazionale Elettorale proporrà alla Funzione Legislativa un progetto di legge che essa esamini entro un termine non superiore a trenta giorni; in mancanza di tale esame, il progetto entrerà in vigore con forza di legge.

## Capitolo secondo Funzione Legislativa

Sezione prima  
Assemblea Nazionale

**Art. 118** - La Funzione Legislativa è esercitata dall'Assemblea Nazionale, i cui componenti saranno eletti per un mandato di quattro anni.

L'Assemblea Nazionale è monocamerale e avrà sede a Quito. In via eccezionale potrà riunirsi in qualsiasi parte del territorio nazionale. L'Assemblea Nazionale sarà così costituita:

1. Quindici componenti eletti nella circoscrizione nazionale.

2. Due componenti eletti in ciascuna provincia, e uno in più per ogni frazione pari a duecentomila abitanti o comunque superiore a centocinquanta mila, in base al più recente censimento nazionale della popolazione.

3. La legge disciplinerà l'elezione dei componenti da eleggersi a livello delle regioni, di distretti elettorali, e nella circoscrizione estera.

**Art. 119** - Il componente l'Assemblea Nazionale dovrà avere nazionalità ecuadoriana, aver compiuto diciotto anni di età al momento della registrazione della candidatura e godere dei diritti politici.

**Art. 120** - L'Assemblea Nazionale avrà le seguenti attribuzioni ed i seguenti doveri:

1. Insediare la od il Presidente e la od il Vicepresidente della Repubblica proclamati eletti dal Consiglio Nazionale elettorale. L'insediamento avrà luogo il ventiquattro maggio dell'anno di elezione.

2. Dichiarare l'inedoneità fisica o mentale incapacitante per ricoprire la carica di Presidente della Repubblica e procedere alla cessazione delle sue funzioni in



accordo con quanto previsto dalla Costituzione.

3. Eleggere la od il Vicepresidente, in caso di definitiva rinuncia, da una terna proposta dalla o dal Presidente della Repubblica.

4. Conoscere i rapporti annuali presentati dalla o dal Presidente della Repubblica e pronunciarsi in merito.

5. Partecipare alla procedura di riforma costituzionale.

6. Proporre, codificare, riformare e derogare le leggi, e fornire interpretazione di carattere generalmente obbligatorio

7. Introdurre, modificare o eliminare imposte mediante legge, senza pregiudizio delle attribuzioni conferite ai governi autonomi decentrati.

8. Approvare o respingere i trattati internazionali a seconda del caso.

9. Verificare gli atti delle funzioni Esecutiva, Elettorale e di Trasparenza e Controllo Sociale, e degli altri organi del potere pubblico, e richiedere ai funzionari pubblici le informazioni che reputi necessarie.

10. Autorizzare, con il voto di due terzi dei suoi componenti, il procedimento penale contro la o il Presidente o contro la o il Vicepresidente della Repubblica, qualora l'autorità competente lo richieda fondatamente.

11. Insediare la massima autorità della Procura Generale dello Stato, dell'Organo di Controllo Generale dello Stato, della Procura Generale dello Stato, della Difesa Civica, delle Sovrintendenze, e i membri del Consiglio Nazionale Elettorale, del Consiglio della Magistratura e del Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale.

12. Approvare il Bilancio Generale dello Stato, nel quale sarà indicato il tetto del debito pubblico, e vigilare sulla sua applicazione.

13. Concedere amnistie per delitti politici e indulti per ragioni umanitarie, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

Non si concederanno in caso di reati commessi contro la pubblica amministrazione, né in caso di genocidio, tortura, sparizione forzata, sequestro e omicidio per ragioni politiche o di coscienza.

**Art. 121** - L'Assemblea Nazionale eleggerà fra i suoi membri per un

mandato di due anni una o un Presidente e due Vicepresidenti, che potranno essere rieletti.

Le od i Vicepresidenti ricopriranno, secondo l'ordine, la Presidenza in caso di assenza temporanea o definitiva, o di rinuncia all'incarico. L'Assemblea Nazionale colmerà i posti vacanti quando sia il caso, e per il tempo che resti, per completare i mandati.

L'Assemblea Nazionale sceglierà al di fuori di essa una segretaria od un segretario e una vicesegretaria o un vicesegretario.

**Art. 122** - Il massimo organo dell'amministrazione legislativa sarà costituito da coloro che occupino la Presidenza e le due Vicepresidenze e da quattro relatori, eletti dall'Assemblea Nazionale fra i componenti appartenenti a differenti gruppi legislativi.

**Art. 123** - L'Assemblea Nazionale si riunirà a Quito, senza necessità di convocazione, il quattordici maggio dell'anno della sua elezione. Terrà sessioni plenarie, ordinarie e permanenti, con due interruzioni annue di quindici giorni ciascuna. Le sessioni dell'Assemblea Nazionale saranno pubbliche salvo le eccezioni stabiliti dalla legge.

Durante il periodo di interruzione dei lavori, la od il Presidente dell'Assemblea Nazionale, su richiesta della maggioranza dei membri dell'Assemblea o su richiesta della o del Presidente della Repubblica, convocherà periodi straordinari di sessioni per trattare esclusivamente le specifiche questioni segnalate nella convocazione.

**Art. 124** - I partiti o movimenti politici che detengano un numero di componenti l'Assemblea Nazionale che rappresenti almeno il dieci per cento del totale dei suoi membri, potranno formare un gruppo legislativo. I partiti o movimenti politici che non raggiungano tale percentuale potranno unirsi con altri per formare un gruppo.

**Art. 125** - Per l'esercizio delle sue attribuzioni, l'Assemblea Nazionale costituirà Commissioni specializzate permanenti, alle quali parteciperanno tutti i suoi membri. La legge determinerà il numero, la conformazione e le competenze di ciascuna di esse.

**Art. 126** - Per lo svolgimento dei suoi lavori l'Assemblea Nazionale si conformerà alla relativa legge e

al suo regolamento interno. Per la codificazione o la riforma di questa legge sarà richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

**Art. 127** - I componenti dell'Assemblea Nazionale eserciteranno una funzione pubblica al servizio del paese, agiranno con senso della nazione, saranno responsabili politicamente di fronte alla società delle loro azioni e delle loro omissioni nel compimento dei loro doveri e attribuzioni, e saranno obbligati a rendere conto ai loro elettori. I componenti dell'Assemblea Nazionale non potranno:

1. Svolgere alcun'altra funzione pubblica o privata, né dedicarsi alle proprie attività professionali nel caso fossero incompatibili con la loro carica, ad eccezione della docenza universitaria se vi è compatibilità temporale.

2. Offrire, spostare, ricevere o amministrare risorse del Bilancio Generale dello Stato, salvo quelle destinate al funzionamento amministrativo dell'Assemblea Nazionale.

3. Gestire le nomine delle cariche pubbliche.

4. Percepire onorari o altre entrate da fondi pubblici che non consistano nella retribuzione relativa al loro incarico di componenti dell'Assemblea Nazionale.

5. Accettare nomine, deleghe, commissioni o rappresentanze remunerate di altre funzioni dello Stato.

6. Fare parte di direttivi di organi collegiali delle istituzioni o di imprese nelle quali lo Stato detenga una partecipazione.

7. Sottoscrivere contratti con enti del settore pubblico. Chi infranga uno di questi divieti perderà lo status di componente dell'Assemblea, oltre a portare le responsabilità previste dalla legge.

**Art. 128** - I componenti dell'Assemblea godranno di immunità rispetto alla Corte Nazionale di Giustizia durante l'esercizio delle loro funzioni; non saranno civilmente né penalmente responsabili per le opinioni espresse, né per le decisioni o gli atti prodotti nell'esercizio delle loro funzioni, all'interno e all'esterno dell'Assemblea Nazionale.

Per intentare causa penale contro un componente dell'Assemblea

Nazionale si richiederà previa autorizzazione dell'Assemblea, ad eccezione dei casi in cui manchino relazioni con l'esercizio delle sue funzioni.

Se la richiesta del giudice competente nella quale si chiede l'autorizzazione a procedere non ottiene risposta entro trenta giorni, questa si intenderà concessa. Durante i periodi di interruzione dei lavori si sospenderà il decorso del termine indicato. I componenti potranno essere privati della libertà soltanto in flagranza di reato o per effetto di sentenza passata in giudicato.

Le cause penali che siano state avviate prima dell'insediamento in carica proseguiranno presso il giudice che ha avocato la competenza della causa.

## Sezione seconda

Controllo dell'azione di governo

**Art. 129** - L'Assemblea nazionale potrà avviare il procedimento di giudizio della o del Presidente, o della o del Vicepresidente, della Repubblica su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, nei seguenti casi:

1. Per reati contro la sicurezza dello Stato.

2. Per reati di concussione, corruzione, peculato o finanziamento illecito.

3. Per reati di genocidio, tortura, sparizione forzata di persone, sequestro o omicidio per ragioni politiche o di coscienza. Per avviare il procedimento politico si richiederà il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale, mentre non sarà necessario un precedente procedimento penale.

Entro un termine di settantadue ore, conclusa la procedura stabilita dalla legge, l'Assemblea Nazionale delibererà con motivazione in base alle prove a discarico avanzate dalla o dal Presidente della Repubblica.

Per procedere alla sfiducia e alla destituzione si richiederà il voto favorevole di due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale.

Se dalla sfiducia emergono indizi di responsabilità penale, si disporrà che la questione passi alla competenza della giudice o del giudice corrispondente.

**Art. 130** - L'Assemblea Nazionale potrà destituire la od il Presidente della Repubblica nei seguenti casi:

1. Per arrogarsi funzioni che non le competano costituzionalmente, previo giudizio favorevole della Corte Costituzionale.

2. Per grave crisi politica e mobilitazione interna. Entro un termine di settantadue ore, conclusa la procedura stabilita dalla legge, l'Assemblea Nazionale delibererà con motivazione in base alle prove a discarico avanzate dalla o dal Presidente della Repubblica.

Per procedere alla destituzione si richiederà il voto favorevole di due terzi dei membri dell'Assemblea nazionale. In caso positivo, la od il Vicepresidente assumerà la presidenza della Repubblica. Questa facoltà potrà essere esercitata una sola volta durante il mandato legislativo, nei primi tre anni dello stesso.

Entro un termine massimo di sette giorni dalla pubblicazione della risoluzione di destituzione, il Consiglio Nazionale Elettorale convocherà per una stessa data elezioni legislative e presidenziali anticipate par il resto dei rispettivi periodi.

L'entrata in carica dell'Assemblea Nazionale e l'insediamento della o del Presidente della Repubblica eletto avrà luogo in accordo con quanto previsto dalla costituzione, nella data stabilita dal Consiglio Nazionale Elettorale.

**Art. 131** - L'Assemblea Nazionale potrà avviare un procedimentodi giudizio politico, su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri e in ottemperanza alle funzioni che le assegnano la Costituzione e la legge, contro i ministri dello Stato, o contro la massima autorità della Procura Generale dello Stato, della *Contraloría* Generale dello Stato, della *Fiscalía* Generale dello Stato, della Difesa Civica, della Pubblica Difesa generale, delle Sovrintendenze, e contro i membri del Consiglio Nazionale Elettorale, del Tribunale contenzioso Elettorale, del Consiglio della Magistratura e del Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale, e contro le altre autorità che la Costituzione sancisca, nel corso del loro mandato e fino ad un anno dopo il termine.

Per procedere alla sfiducia e alla destituzione si richiederà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri

dell'Assemblea Nazionale, ad eccezione dei procedimenti contro i ministri dello Stato e i membri della Funzione Elettorale e del Consiglio della Magistratura, nel cui caso si richiederanno i due terzi.

La sfiducia produrrà l'immediata destituzione dell'autorità. Se dalle ragioni della sfiducia derivano indizi di responsabilità penale, si disporrà che la questione giunga all'attenzione dell'autorità competente.

### **Sezione terza** Procedimento legislativo

**Art. 132** - L'Assemblea Nazionale approverà come leggi le norme generali di interesse comune. Le attribuzioni dell'Assemblea Nazionale che non richiedano la procedura di legge si eserciteranno attraverso accordi o risoluzioni. Sarà necessaria una legge per le seguenti esigenze:

1. Disciplinare l'esercizio dei diritti e delle garanzie costituzionali.

2. Tipizzare le violazioni e stabilire le relative sanzioni.

3. Creare, modificare o eliminare tributi, senza pregiudizio delle attribuzioni che la Costituzione conferisce ai governi autonomi decentrati.

4. Attribuire doveri, responsabilità e competenze ai governi autonomi decentrati

5. Modificare la divisione politico-amministrativa del paese, eccetto quanto relativo alle *parrocchie*.

6. Assegnare agli organismi pubblici di controllo e regolamentazione la facoltà di emanare norme di carattere generale nelle materie di loro competenza, senza che possano alterare o innovare le disposizioni legali.

**Art. 133** - Le leggi saranno organiche e ordinarie. Saranno leggi organiche:

1. Quelle che disciplinino l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni create dalla Costituzione.

2. Quelle che disciplinino l'esercizio dei diritti e delle garanzie costituzionali.

3. Quelle che disciplinino l'organizzazione, le competenze, le facoltà e il funzionamento dei governi autonomi decentrati.

4. Quelle relative all'assetto dei partiti politici e al sistema elettorale. L'approvazione, la riforma, la deroga e l'interpretazione a carattere generalmente vincolante delle leggi organiche richiederanno la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea Nazionale. Le altre saranno leggi ordinarie, che non potranno modificare né subordinare una legge organica.

**Art. 134** - Il potere di iniziativa per presentare progetti di legge spetta:

1. Ai componenti l'Assemblea Nazionale, con l'appoggio di un gruppo legislativo o di almeno il cinque per cento dei membri dell'Assemblea Nazionale.

2. Alla o al Presidente della Repubblica.

3. Agli altri organi dello Stato negli ambiti di loro competenza.

4. Alla Corte Costituzionale, alla Procura Generale dello Stato, alla Difesa Civica fiscalia generale e alla pubblica difesa nelle materie di loro attribuzione.

5. Alle cittadine e ai cittadini che godano dei diritti politici e alle organizzazioni sociali che abbiano il sostegno di almeno lo zero virgola venticinque per cento delle cittadine e dei cittadini iscritti nel registro elettorale nazionale.

6. Coloro che presentino progetti di legge in conformità con questa disposizione potranno partecipare al loro dibattimento, personalmente o per mezzo di loro delegati.

**Art. 135** - Soltanto la o il Presidente della Repubblica potrà presentare progetti di legge che creino, modifichino od eliminino imposte, aumentino la spesa pubblica o modifichino la divisione politico-amministrativa del paese.

**Art. 136**- I progetti di legge dovranno essere riferiti a una sola materia e saranno presentati alla o al Presidente dell'Assemblea Nazionale con adeguata esposizione delle ragioni, il testo che si propone e l'espressa indicazione degli articoli che per effetto della nuova legge risulterebbero derogati o riformati. Se il progetto non presenta tali requisiti la procedura per la sua discussione non sarà avviata.

**Art. 137**- Il progetto di legge sarà oggetto di dibattito. La o il Presidente dell'Assemblea Nazionale, nei termini stabiliti per legge, ordineranno la distribuzione del progetto ai membri

dell'Assemblea e la diffusione pubblica dell'estratto, e invierà il progetto alla commissione corrispondente, che inizierà il relativo iter. Le cittadine e i cittadini che abbiano interesse alla approvazione del progetto di legge, o che considerino che i propri diritti possano risultare danneggiati dalla sua mancata approvazione, potranno intervenire di fronte alla commissione per esporre i loro argomenti.

Approvato il progetto di legge, l'Assemblea lo invierà alla o al Presidente della Repubblica, affinché possa licenziarlo o porre obiezioni fondate. Licenziato il progetto o non ricevute obiezioni nel termine di 30 giorni posteriori alle ricezione da parte della o del Presidente della Repubblica, la legge sarà promulgata e pubblicata nel Registro Ufficiale.

**Art. 138**- Se la o il Presidente della Repubblica cassa in toto il progetto di legge, l'Assemblea può riavviare il procedimento di discussione e approvazione solo dopo un anno di tempo a partire dalla data della cassazione. Trascorso tale termine, l'assemblea potrà ratificare il progetto in un'unica seduta di dibattito, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, e lo invierà direttamente al Registro Ufficiale per la sua pubblicazione. Se le obiezioni fondate poste dalla o dal Presidente della Repubblica fossero parziali, la o il Presidente della Repubblica presenterà un testo alternativo, che non potrà includere materie non contemplate dal progetto; la stessa restrizione dovrà essere osservata dall'Assemblea Nazionale nell'approvazione delle modifiche suggerite.

L'Assemblea esaminerà gli emendamenti entro il termine di 30 giorni, a partire dalla data della loro ricezione e potrà, in un'unica seduta di dibattimento, uniformarsi ad essa e emendare il progetto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Diversamente potrà scegliere di ratificare il progetto inizialmente approvato, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. In ambue due i casi l'Assemblea invierà la legge direttamente al Registro Ufficiale per la sua pubblicazione.

Se la Assemblea non prende in considerazione gli emendamenti entro il termine previsto dalla legge, essi si intendono tacitamente accettati e la o il Presidente della Repubblica disporrà la promulgazione della

legge e la sua pubblicazione nel Registro Ufficiale.

Se l'emendamento riguardasse anche l'incostituzionalità, sarà risolta prima l'obiezione di incostituzionalità.

**Art. 139.-** Se l'obiezione della o del Presidente della Repubblica è fondata sull'incontrituzionalità totale o parziale del progetto, è richiesto un giudizio in merito della Corte Costituzionale, che lo emetterà nel termine previsto di 30 giorni.

Se la decisione della Corte conferma l'incostituzionalità totale del progetto esso si intenderà respinto, o nel caso in cui fosse parziale, l'Assemblea Nazionale approverà gli emendamenti necessari affinché il progetto passi nuovamente al vaglio della o del Presidente della Repubblica. Se la Corte Costituzionale dichiara l'insussistenza dell'obiezione di incontrituzionalità, l'Assemblea Nazionale promulgherà la legge e ne ordinerà la pubblicazione.

**Art. 140.-** La o il Presidente della Repubblica potrà inviare all'Assemblea Nazionale progetti di legge qualificati come urgenze in materia economica. La Assemblea dovrà approvarli, modificarli o respingerli nel termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione. L'iter per la presentazione, discussione e approvazione di tali progetti sarà quello ordinario, eccetto su quanto riguarda i termini temporali precedentemente definiti. Mentre è in discussione un progetto qualificato come urgente, la o il Presidente non potrà inviarne un altro, salvo nei casi in cui sia decretato per esso il carattere di eccezionalità.

Se nel termine previsto la Assemblea non approva, modifica o respinge il progetto qualificato come urgente in materia economica, la o il Presidente della Repubblica lo promulgherà come decreto legge e ordinerà la sua promulgazione nel Registro Ufficiale.

L'Assemblea Nazionale potrà sempre modificarla o deroogarla, vigendo in tal caso i termini ordinari previsti dalla Costituzione.

## Capitolo Terzo Funzione Esecutiva

### Sezione Prima Organizzazione e funzioni

**Art. 141.-** La o il Presidente della Repubblica esercita la Funzione

Esecutiva, è il Capo di Stato e di Governo e responsabile dell'amministrazione pubblica. La Funzione Pubblica è integrata dalla Presidenza e Vicepresidenza della Repubblica, dal Ministero dello Stato e dagli altri organismi e istituzioni necessari al compimento – nell'ambito ciascuno delle proprie competenze – delle attribuzioni relative alla gestione, pianificazione, esecuzione e valutazione delle politiche pubbliche nazionali e dei piani elaborati per la loro messa in pratica.

**Art. 142.-** La o il Presidente della Repubblica deve essere ecuadoriano di nascita, aver compiuto 35 anni di età nella data dell'iscrizione della sua candidatura, godere dei diritti politici e non incorrere in nessuna delle preclusioni o limitazioni previste dalla Costituzione.

**Art. 143.-** Le candidature alla Presidenza e alla Vicepresidenza della Repubblica saranno indicate nella medesima scheda elettorale. La o il Presidente e la o il Vicepresidente saranno eletti dalla maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

Se nella prima votazione nessun binomio di candidati raggiunge la maggioranza assoluta, si realizzerà una seconda tornata elettorale entro i successivi 45 giorni, e ad essa saranno ammesse le due coppie di candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella tornata precedente. Non sarà necessaria la seconda votazione se la coppia di candidati che ha ottenuto più voti nella prima votazione ha ottenuto non meno del 40% dei voti validi con una differenza di oltre 10 punti percentuali rispetto alla coppia di candidati che ha ricevuto il secondo numero più alto di voti.

**Art. 144.-** La o il Presidente della Repubblica entrerà in carica entro i dieci giorni successivi all'insediamento della Assemblea Nazionale, di fronte alla quale presterà giuramento. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale sia già insediata, la o il Presidente della Repubblica entrerà in carica entro i 45 giorni successivi alla proclamazione dei risultati elettorali.

La o il Presidente della Repubblica rimarrà in carica 4 anni e potrà essere rieletto una sola volta.

La o il Presidente della Repubblica, durante il suo mandato e fino a un anno dopo

aver cessato le sue funzioni, dovrà comunicare all'Assemblea Nazionale, con il dovuto anticipo rispetto alla partenza, i periodi e le ragioni di assenza dal paese.

**Art. 145.-** La Presidente o il Presidente della Repubblica cesserà dalle proprie funzioni e lascerà vacante la carica nei seguenti casi:

1. Per raggiunto termine del periodo di carica.

2. Per rinuncia volontaria approvata dall'Assemblea Nazionale.

3. Per destituzione, in accordo con quanto disposto dalla Costituzione.

4. Per incapacità fisica o mentale permanente che gli impedisca di esercitare la carica, certificata in accordo con la legge da un comitato di medici specializzato, e ratificata dall'Assemblea Nazionale con i voti dei due terzi dei suoi componenti.

5. Per abbandono della carica, approvato dalla Corte Costituzionale e ratificato dall'Assemblea Nazionale con i voti dei due terzi dei suoi membri.

6. Per revoca del mandato, in accordo con il procedimento stabilito nella Costituzione.

**Art. 146.-** In caso di assenza temporanea della o del Presidente della Repubblica, le o gli succederà chi esercita la Vicepresidenza.

Si considererà assenza temporanea l'infermità o altra circostanza di forza maggiore che impedisca alla o al Presidente di esercitare la propria funzione per un periodo massimo di tre mesi, o la licenza a tal fine concessa dall'Assemblea Nazionale. In caso di mancanza definitiva della o del Presidente della Repubblica, la carica sarà assunta da chi esercita la Vicepresidenza per il tempo che manca a completare il corrispondente mandato presidenziale.

In caso di assenza simultanea e definitiva nella Presidenza e nella Vicepresidenza della Repubblica, la o il Presidente dell'Assemblea Nazionale assumerà temporaneamente la Presidenza, e nell'arco di quarantotto ore, il Consiglio Nazionale Elettorale convocherà convocherà le elezioni di tali cariche.

Chiunque risulterà eletto eserciterà le proprie funzioni fino al completamento del mandato. Nel

caso manchi un anno o meno, la o il Presidente dell'Assemblea Nazionale assumerà la Presidenza della Repubblica per il restante periodo.

**Art. 147.-** Sono facoltà e doveri della o del Presidente della Repubblica, oltre a quelli determinati dalla legge:

1. Rispettare e far rispettare la Costituzione, le leggi, i trattati internazionali e le altre norme giuridiche entro gli ambiti della sua competenza.

2. Presentare al momento dell'insediamento davanti all'Assemblea Nazionale i lineamenti fondamentali delle politiche e degli interventi che intende promuovere durante il suo mandato.

3. Definire e dirigere le politiche pubbliche della Funzione Esecutiva.

4. Presentare al Consiglio Nazionale di Pianificazione la proposta di Piano Nazionale di Sviluppo per la sua approvazione.

5. Dirigere l'amministrazione pubblica in maniera decentralizzata e emettere i decreti necessari alla sua organizzazione, regolazione, integrazione e controllo.

6. Creare, modificare e eliminare ministeri, entità e istanze di coordinamento.

7. Presentare annualmente all'Assemblea Nazionale il rapporto di conformità tra il Piano Nazionale di Sviluppo e gli obiettivi che il governo si propone portare a compimento durante l'anno seguente.

8. Inviare il proposta del Bilancio Generale di Stato all'Assemblea Nazionale, per la sua approvazione.

9. Nominare e revocare le ministre e i ministri dello Stato ed il resto del personale maschile e femminile dello Stato la cui nomina gli corrisponda.

10. Definire la politica estera, sottoscrivere e rettificare i trattati internazionali, nominare e revocare gli ambasciatori e i capi di missione.

11. Partecipare attraverso l'iniziativa legislativa al processo di approvazione delle leggi.

12. Emendare i progetti di leggi approvati dall'Assemblea Nazionale e disporne l'enamazione

e la pubblicazione nel Registro Ufficiale.

13. Emettere i regolamenti necessari all'applicazione delle leggi, in coerenza con quanto previsto dalle stesse, cioè senza contraddirle o alterarle, come è d'uopo per il buon funzionamento dell'amministrazione pubblica.

14. Convocare il consiglio popolare con le modalità e nei casi previsti dalla Costituzione.

15. Convocare sessioni straordinarie dell'Assemblea Nazionale, indicando le tematiche specifiche per le quali avviene la convocazione.

16. Esercitare la massima autorità delle Forze Armate della Polizia Nazionale e designare i membri dell'alto comando militare e di polizia.

17. Assicurare il mantenimento della sovranità, dell'indipendenza dello Stato, dell'ordine interno e della sicurezza pubblica, ed esercitare la direzione politica della difesa nazionale.

18. Annullare, ridurre o commutare le pene, in accordo con quanto previsto dalla legge.

**Art. 148.-** La o il Presidente della Repubblica potrà sciogliere l'Assemblea Nazionale quando, a suo giudizio, questa assuma funzioni che non le competono costituzionalmente, previo parere favorevole della Corte Costituzionale; o se in forma reiterata e ingiustificata questa ostacola l'esecuzione del Piano Nazionale di Sviluppo, o a causa di una grave crisi politica o sconvolgimento interno. Questa facoltà potrà essere esercitata una sola volta nell'arco dei primi tre anni del suo mandato. Entro un termine massimo di sette giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento, il Consiglio Nazionale Elettorale convocherà in unica data le elezioni legislative e presidenziali.

Fino all'istallazione dell'Assemblea Nazionale, la o il Presidente della Repubblica potrà, previo parere favorevole della Corte Costituzionale, emettere decreti-legge di urgenza economica, che potranno essere approvati o derogati dall'organo legislativo.

**Art. 149.-** Chi esercita la Vicepresidenza della Repubblica rispetterà gli stessi termini, sarà soggetto alle stesse inibizioni e proibizioni stabilite per la o il Presidente della Repubblica, e

svolgerà le proprie funzioni per un periodo uguale.

La o il Vicepresidente della Repubblica, con eccezione fatta per la circostanza in cui sostituisca la o il Presidente della Repubblica, eserciterà le funzioni da quest'ultima/o assegnate.

**Art. 150.-** In caso di assenza temporanea di chi esercita la Vicepresidenza della Repubblica, la sostituzione spetterà alla ministra o al ministro di Stato designato a tal fine dalla Presidenza della Repubblica. Saranno cause di assenza temporanea di chi esercita la Vicepresidenza della Repubblica le stesse determinate per la Presidenza della Repubblica.

In caso di mancanza definitiva della Vicepresidente o del Vicepresidente della Repubblica, l'Assemblea Nazionale, con il voto conforme della maggioranza dei suoi membri, eleggerà il suo sostituto tra tre candidati proposti dalla Presidenza della Repubblica. La Persona eletta eserciterà le proprie funzioni per il tempo che manca al completamento del mandato.

Se l'Assemblea Nazionale omette di pronunciarsi entro il termine di trenta giorni di notifica della richiesta, si intenderà come eletta la prima persona della lista contenente i candidati.

**Art. 151.-** Le ministre e i ministri dello Stato saranno nominati e revocati liberamente dalla o dal Presidente della Repubblica, e la o lo rappresenteranno nelle decisioni proprie del ministero a loro carico. Saranno responsabili politici, civili e penali per gli atti e i contratti che realizzano nell'esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dalla responsabilità civile sussidiaria dello Stato.

Per essere titolare di un ministero dello Stato occorre avere nazionalità ecuadoriana, godere dei diritti politici e non trovarsi nella titolarità di nessuna delle fattispecie di impedimento o incompatibilità previsti nella Costituzione. Il numero di ministre o ministri dello Stato, la loro denominazione e le competenze ad essi assegnate saranno stabilite mediante decreto emesso dalla Presidenza della Repubblica.

**Art. 152.-** Non potranno essere ministre o ministri dello Stato:

1. I parenti fino al quarto grado di consanguineità e al secondo di affinità di chi esercita la

Presidenza o la Vicepresidenza della Repubblica.

2. Le persone fisiche, i proprietari, i membri del consiglio di amministrazione, i rappresentanti o gli agenti delle persone giuridiche private, nazionali o straniere, che hanno contratti con lo Stato per l'esecuzione di opere pubbliche, servizi di pubblica utilità o sfruttamento delle risorse naturali, mediante concessione, associazione o qualsiasi altra modalità contrattuale.

3. I membri delle Forze Armate e della Polizia Nazionale in servizio attivo.

**Art. 153.-** Chi abbia esercitato la titolarità di ministeri dello Stato e il personale pubblico femminile e maschile di livello gerarchico superiore definiti dalla legge, una volta che abbiano terminato la propria carica e durante i due anni seguenti, non potranno prendere parte agli organi direttivi, o essere rappresentanti legali o esercitare la procura di persone giuridiche private, residenti o straniere, che abbiano stipulato un contratto con lo Stato, e lo stesso varrà per l'esecuzione di opere pubbliche, prestazione di servizi pubblici o sfruttamento delle risorse naturali, mediante concessione, associazione o qualsiasi altra modalità contrattuale, né essere funzionarie o funzionari di istituzioni finanziarie internazionali che abbiano crediti con il paese.

**Art. 154.-** Alle ministre e ai ministri dello Stato, oltre agli oneri stabiliti dalla legge, corrispondono le seguenti funzioni:

1. Esercitare il comando delle politiche pubbliche nell'area di propria competenza ed emettere accordi e risoluzioni amministrative atte alla loro gestione.

2. Presentare davanti all'Assemblea Nazionale le relazioni richieste, relazionate con le aree sotto la propria responsabilità, e presentarsi quando siano convocati o messi sotto accusa politica.

**Art. 155.-** In ogni territorio, la o il Presidente della Repubblica potrà avere un suo rappresentante preposto al controllo del rispetto delle politiche dell'Esecutivo, e dirigerà e coordinerà le attività delle sue servitrici e dei suoi servitori pubblici.

## Sezione Seconda

Consigli nazionali di uguaglianza

**Art. 156.-** I consigli nazionali per l'uguaglianza sono organi responsabili di assicurare la piena vigenza e l'esercizio dei diritti consacrati nella Costituzione e negli strumenti internazionali riguardanti i diritti umani. I consigli eserciteranno le loro facoltà nella formulazione, applicazione, osservanza, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche relazionate con tematiche di genere, etniche, generazionali, interculturalità, disabilità e mobilità umana, in accordo con quanto previsto dalla legge.

Per l'adempimento dei propri fini si coordineranno con gli organi direttivi ed esecutivi e con gli organismi specializzati nella protezione dei diritti a tutti i livelli di governo.

**Art. 157.-** I consigli nazionali di uguaglianza saranno integrati in numero uguale da rappresentanti della società civile e dello Stato, e saranno presieduti da chi rappresenta la Funzione Esecutiva. La struttura, il funzionamento e le modalità di integrazione dei suoi membri saranno regolati in accordo ai principi di alternanza, partecipazione democratica, inclusione e pluralismo.

## Sezione Terza

Forze Armate e Polizia Nazionale

**Art. 158.-** Le Forze Armate e la Polizia Nazionale sono istituzioni per la protezione dei diritti, della libertà e delle garanzie dei cittadini.

Le Forze Armate hanno come missione fondamentale la difesa della sovranità e dell'integrità territoriale. La protezione interna e il mantenimento dell'ordine pubblico sono funzioni dello Stato e responsabilità della Polizia Nazionale.

Le servitrici e i servitori delle Forze Armate e della Polizia Nazionale si formeranno sotto i fondamenti della democrazia e dei diritti umani, e rispetteranno la dignità e i diritti delle persone senza discriminazione alcuna e attenendosi incondizionatamente a quanto disposto dall'ordinamento giuridico.

**Art. 159.-** Le Forze Armate e la Polizia Nazionale avranno carattere di obbedienza verso lo Stato, e saranno tenute al rispetto della loro missione con stretta sottomissione al potere civile e alla Costituzione. Le autorità delle Forze Armate e della Polizia Nazionale saranno responsabili per

gli ordini che impartiscono. L'obbedienza agli ordini superiori non esimerà dalla relativa responsabilità chi li compie.

Art. 160.- Le persone che vogliono intraprendere la carriera militare e nelle Forze di Polizia politica non subiranno discriminazioni rispetto alla loro ammissione. La legge stabilirà i requisiti specifici caso per caso relativamente al livello di abilità, conoscenze e capacità speciali richieste.

I membri delle Forze Armate e della Polizia Nazionale saranno soggetti alle leggi specifiche che regolano i loro diritti e doveri, e il loro sistema di ascensione e promozione sarà basato sul merito e sul rispetto dell'uguaglianza di genere. Sarà garantita loro stabilità e professionalizzazione.

I membri delle Forze Armate e della Polizia Nazionale potranno esser privati dei propri gradi, retribuzioni, decorazioni e riconoscimenti solo per le cause stabilite dalla legge e non potranno far uso di facoltà derivate dai propri gradi di servizio a svantaggio dei diritti delle persone.

I membri delle Forze Armate e della Polizia Nazionale saranno giudicati dagli organi preposti alla Funzione Giudiziaria; nel caso di delitti commessi nell'ambito di una missione specifica, saranno giudicati da organi specializzati in materia militare e di polizia, appartenenti alla stessa Funzione Giudiziaria.

Le infrazioni disciplinari saranno giudicate dagli organi competenti stabiliti dalla legge.

**Art. 161.-** Il servizio civico-militare è volontario. Tale servizio dovrà realizzarsi nel rispetto della diversità e dei diritti, e sarà accompagnato da una formazione relativa a diversi ambiti professionali che coadiuvino lo sviluppo individuale e il benessere sociale. Coloro che partecipino a tale servizio non potranno essere estinati alle aree di alto rischio militare. È proibita ogni forma di reclutamento forzato.

**Art. 162.-** Le Forze Armate potranno partecipare ad attività economiche solo se relazionate con la difesa nazionale, e potranno apportare il proprio contributo per sostenere lo sviluppo nazionale, secondo le forme previste dalla legge. Le forze armate potranno organizzare forze di riserva, in accordo con quanto necessario all'adempimento delle proprie funzioni. Lo Stato assegnerà le

risorse necessarie al loro equipaggiamento, addestramento e formazione.

Art. 163.- La Polizia Nazionale è un'istituzione statale a carattere civile, armata, tecnica, gerarchicamente organizzata, disciplinata, la cui missione è garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, e proteggere il libero esercizio dei diritti e la sicurezza delle persone entro il territorio nazionale.

I membri della Polizia Nazionale dovranno ricevere una formazione basata su diritti umani, investigazione specializzata, prevenzione e controllo dei delitti e utilizzo di mezzi di dissuasione e conciliazione come alternative all'uso della forza.

Per lo sviluppo dei loro compiti la Polizia Nazionale coordinerà le sue funzioni con i diversi livelli di governo autonomo decentralizzati.

Sezione quarta  
Stato di emergenza

Art. 164.- La o il Presidente della Repubblica potrà decretare lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale o in parte di esso in caso di aggressione, conflitto armato internazionale o interno, grave sconvolgimento interno, calamità pubblica o disastro naturale.

La dichiarazione dello stato di emergenza dovrà osservare i principi di necessità, proporzionalità, legalità, temporaneità, territorialità e ragionevolezza.

Il decreto che stabilisce lo stato di emergenza dovrà contenere menzione espressa della causa e della sua motivazione, oltre che l'ambito territoriale di intervento, il periodo di durata, le misure da applicare, i diritti che potranno essere sospesi o limitati e le notifiche previste dalla Costituzione e dai trattati internazionali.

**Art. 165.-** Durante lo stato di emergenza unicamente la o il Presidente della Repubblica potrà sospendere o limitare l'esercizio del diritto all'invulnerabilità del domicilio e della corrispondenza, alla libertà di transito, di associazione e riunione, d'informazione, nei termini previsti dalla Costituzione. Dichiarato lo stato di emergenza, la o il Presidente della Repubblica potrà:

1. Decretare la raccolta anticipata dei tributi.

2. Utilizzare i fondi pubblici destinati ad altri fini, eccetto quelli corrispondenti a salute ed educazione.

3. Trasferire la sede del governo in qualsiasi punto del territorio.

4. Disporre censura preventiva dell'informazione fornita dai mezzi di comunicazione sociale con stretta relazione ai motivi dello stato di emergenza e alla sicurezza dello Stato.

5. Stabilire come zona di sicurezza tutto o parte del territorio nazionale.

6. Disporre l'impiego delle Forze Armate e della Polizia Nazionale e chiamare a servizio attivo i militari riservisti o parte di essi, così come il personale di altre istituzioni.

7. Disporre la chiusura o l'abilitazione di porti, aeroporti e valichi di frontiera.

8. Disporre le mobilitazioni e requisizioni necessarie, e decretare la smobilitazione nazionale, quando si ristabilisca la normalità.

**Art. 166.-** La o il Presidente della Repubblica dovrà notificare la dichiarazione dello stato di emergenza all'Assemblea Nazionale, alla Corte Costituzionale e agli organismi internazionali individuati per legge entro le quarantotto ore successive alla firma del decreto corrispondente.

Se le circostanze lo giustificano, l'Assemblea Nazionale ha facoltà di revocare il decreto in qualsiasi momento, senza pregiudizio per il pronunciamento della Corte Costituzionale riguardo la sua costituzionalità.

Il decreto di stato di emergenza rimarrà vigente fino ad un termine massimo di sessanta giorni. Se le cause che lo hanno motivato persistono potrà essere prorogato per altri trenta giorni, previa notifica della proroga.

Se il Presidente non rinnova il decreto di stato di emergenza o non ne notifica la proroga, esso si riterrà decaduto.

Quando le cause che hanno motivato lo stato di emergenze cessano, la o il Presidente della Repubblica decreterà la sua cessazione e lo notificherà

immediatamente attraverso la nota informativa corrispondente.

Il personale pubblico femminile e maschile sarà responsabile di qualsiasi abuso commesso nell'esercizio delle proprie facoltà durante la vigenza dello stato d'emergenza.

## Capitolo Quarto Funzione Giudiziaria e giustizia indigena

Sezione prima  
Principi dell'amministrazione di giustizia

**Art. 167.-** Il potere di amministrare la giustizia emana dal popolo e si esercita tramite gli organi della Magistratura e gli altri organi e funzioni stabiliti nella Costituzione.

**Art. 168.-** L'amministrazione della giustizia, nel rispetto dei suoi doveri e nell'esercizio delle proprie facoltà legali, applicherà i seguenti principi:

1. Gli organi della Magistratura godranno di indipendenza interna e esterna. Ogni violazione a questo principio comporterà responsabilità amministrativa, civile e penale in accordo con la legge.

2. La Magistratura godrà di autonomia amministrativa, economica e finanziaria.

3. In virtù dell'unità giurisdizionale, nessuna autorità appartenente alle altre funzioni dello Stato potrà ricoprire funzioni di amministrazione di giustizia ordinaria, senza pregiudizio delle potestà giurisdizionali riconosciute dalla Costituzione.

4. L'accesso all'amministrazione della giustizia sarà gratuito. La legge dovrà stabilire il regime delle spese procedurali.

5. In tutte le sue fasi, i processi e le decisioni giurisdizionali saranno pubbliche, salvo dove esplicitamente segnalato dalla legge.

6. Lo svolgimento e il sostanzamento dei processi giurisdizionali in tutte le materie, gli organismi, le fasi e i procedimenti deve essere effettuata attraverso il sistema orale, in accordo con i principi di concentrazione, contraddizione e dispositivo.

**Art. 169.-** Il sistema processuale è uno strumento per svolgere le

funzioni della giustizia. Le norme processuali dovranno essere consacrate ai principi di semplificazione, uniformità, efficacia, immediatezza, celerità e economia procedurale, e applicheranno e renderanno effettive le garanzie del debito processo. Non si sacrificherà il principio di giustizia a causa della semplice omissione di formalità.

**Art. 170.-** Per regolare l'accesso all'esercizio della Funzione Giudiziale si osserveranno i criteri di uguaglianza, equità, probità, opposizione, meritocrazia, pubblicità, impugnabilità e partecipazione cittadina.

La carriera giudiziaria nel quadro della giustizia ordinaria è riconosciuta. Sarà garantita la qualificazione professionale di chi accede alla Funzione Giudiziarla, attraverso la formazione continua e la valutazione periodica del personale giudiziario maschile e femminile, come condizione indispensabile per la promozione e la permanenza nella carriera giudiziaria.

## **Sezione seconda** Giustizia indigena

**Art. 171.-** Le autorità delle comunità, dei popoli e le nazionalità indigene potranno esercitare funzioni giudiziarie basate sulle proprie tradizioni ancestrali e sul diritto proprio, entro il loro ambito territoriale, garantendo facoltà di partecipazione e decisione alle donne. Le autorità applicheranno norme e procedimenti propri per la soluzione dei conflitti interni, che non siano contrari alla Costituzione e ai diritti umani riconosciuti dagli strumenti internazionali. Lo Stato garantirà che le decisioni della giurisdizione indigena siano rispettate dalle istituzioni e dalle autorità pubbliche. Queste decisioni saranno soggette al controllo di costituzionalità. La legge stabilirà i meccanismi di coordinamento e cooperazione tra la giurisdizione indigena e la giurisdizione ordinaria.

## **Sezione Terza** Principi della Funzione Giudiziarla

**Art. 172.-** Le ed i giudici amministreranno la giustizia nel rispetto della Costituzione, degli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani e della legge.

Il personale giudiziario maschile e femminile, che include le ed i giudici, e gli altri operatori della

giustizia, applicheranno il principio di diligenza nelle procedure di amministrazione della giustizia. Le ed i giudici saranno responsabili del pregiudizio causato alle parti in caso di ritardo, negligenza, negazione della giustizia o infrazione della legge.

**Art. 173.-** Gli atti amministrativi di qualsiasi autorità dello Stato potranno essere contestati, tanto per via amministrativa quanto davanti ai corrispondenti organi della Funzione Giudiziarla.

**Art. 174.-** Il personale giudiziario maschile e femminile non potrà esercitare l'avvocatura né ricoprire altro impiego pubblico o privato, eccetto la docenza universitaria fuori dall'orario di lavoro.

La malafede processuale, il litigio malizioso o temerario, la generazione di ostacoli o delazioni procedurali, saranno sanzionati in accordo con la legge. Le giudici e i giudici non potranno esercitare funzioni di direzione nei partiti e movimenti politici, né partecipare come candidati in processi di elezione popolare, né realizzare attività di proselitismo politico o religioso.

**Art. 175.-** Le bambine, i bambini e gli adolescenti saranno soggetti ad una legislatura e ad un'amministrazione specializzata nonchè agli operatori della giustizia adeguatamente informati che adopereranno i principi della dottrina della protezione integrale. L'amministrazione della giustizia specializzata dividerà la competenza per quanto riguarda la protezione dei diritti e la responsabilità degli adolescenti trasgressori.

**Art. 176.-** I requisiti ed i procedimenti per la designazione del personale giudiziario maschile e femminile dovranno contemplare un concorso pubblico per merito passibile di impugnazione e controllo sociale; si propenderà alla parità di accessi fra uomini e donne.

Con eccezione delle ed dei giudici della Corte Nazionale di Giustizia, il personale giudiziario maschile e femminile dovrà seguire un corso di formazione generale e speciale, sostenendo prove teoriche, pratiche e psicologiche prima di essere ammesso a svolgere la Funzione Giudiziarla.

## **Sezione quarta** Organizzazione e funzionamento

**Art. 177.-** La Funzione Giudiziarla si compone di organi giurisdizionali, amministrativi, ausiliari e autonomi. La legge ne determinerà struttura, funzioni, facoltà, competenze e tutto quanto necessario per un'adeguata amministrazione della giustizia.

**Art. 178.-** Gli organi giurisdizionali, senza pregiudizio per gli altri organi con uguali poteri riconosciuti dalla Costituzione, incaricati dell'amministrazione della giustizia sono i seguenti:

1. La corte nazionale di giustizia.
2. Le corti provinciali di giustizia.
3. I tribunali e le corti stabiliti dalla legge.
4. I giudici di pace.

Il Consiglio della Magistratura è l'organo di governo, amministrazione, vigilanza e disciplina della Funzione Giudiziarla.

La Funzione Giudiziarla avrà come organi ausiliari il servizio notarile, gli uditori giudiziari, i cancellieri e quanto altro determinato dalla legge.

I Difensori Pubblici e il Procuratore Generale di Stato sono organi autonomi della Funzione Giudiziarla.

La legge determinerà l'organizzazione, l'ambito di competenza, il funzionamento degli organi giudiziari e tutto il necessario per l'adeguata amministrazione della giustizia.

## **Sezione quinta** Consiglio della Magistratura

**Art. 179.-** Il Consiglio della Magistratura sarà composto da nove membri con i loro rispettivi supplenti, che dureranno in carica sei anni e non potranno essere rieletti; per la sua conformazione si tenderà alla parità di genere. Il Consiglio designerà, tra i suoi membri, una o un presidente e una o un vicepresidente, per un periodo di tre anni.

Il Consiglio della Magistratura è tenuto a presentare un rapporto annuale davanti all'Assemblea Nazionale, che potrà valutare e sanzionare i suoi membri.

**Art. 180.-** Le componenti e i componenti del Consiglio della Magistratura dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Essere ecuadoriana o ecuadoriano e godere dei diritti politici.

2. Avere il titolo di terzo livello legalmente riconosciuto nel paese in Diritto o nei rami accademici affini alle funzioni proprie del Consiglio, legalmente attribuiti.

3. Avere esercitato con probità e idoneità riconosciute la professione o la docenza universitaria in Diritto o nelle materie affini alle funzioni proprie del Consiglio, per un lasso minimo di dieci anni.

La designazione delle componenti e dei componenti del Consiglio della Magistratura e dei loro supplenti si realizzerà tramite un concorso basato su criteri di merito e impugnabilità, sotto controllo cittadino.

Saranno eletti sei membri professionisti in Diritto e tre professionisti nelle aree amministrazione, economia, gestione e altri ambiti affini.

**Art. 181.-** Saranno funzioni del Consiglio della Magistratura, oltre a quelle determinate dalla legge:

1. Definire e mettere in atto le politiche per il miglioramento e la modernizzazione del sistema giuridico.

2. Analizzare ed approvare la proposta di bilancio della Funzione Giudiziarla, con eccezione degli organi autonomi.

3. Dirigere le procedure di selezione dei giudici e del resto del personale della Funzione Giudiziarla, così come la loro valutazione, promozione e sanzione. Tutte le procedure saranno pubbliche e le decisioni motivate.

4. Amministrare la carriera e la professionalizzazione giudiziaria, e organizzare e gestire scuole di formazione e abilitazione giudiziaria.

5. Vigilare sulla trasparenza e l'efficienza della Funzione Giudiziarla.

Le decisioni del Consiglio della Magistratura saranno adottate con il voto conforme di cinque dei suoi membri, salvo le sospensioni e le destituzioni che richiedono il voto favorevole di sette dei suoi componenti.

## **Sezione sesta** Giustizia ordinaria

**Art. 182.-** La Corte Nazionale di Giustizia sarà composta dalle e dai giudici in numero di ventuno che si organizzeranno in Sezioni specializzate, e saranno designati per un periodo di nove anni; non potranno essere rieletti e saranno rinnovati per un terzo dei suoi componenti ogni tre anni. Cesseranno dalle proprie cariche secondo quanto previsto dalla legge.

Le ed i giudici della Corte Nazionale di Giustizia eleggeranno tra i loro membri la o il Presidente, che rappresenterà la Funzione Giudiziaria e perdurerà nelle sue funzioni per tre anni. Ogni sezione eleggerà un presidente per un periodo di un anno.

Esisteranno giudici associati che formeranno parte della Funzione Giudiziaria, selezionati tramite le stesse procedure e aventi le stesse responsabilità e lo stesso regime di incompatibilità dei titolari.

La Corte Nazionale di Giustizia avrà giurisdizione su tutto il territorio nazionale ed avrà sede a Quito.

**Art. 183.-** Per essere giudice della Corte Nazionale di Giustizia, oltre ai requisiti di idoneità che determina la legge si richiederà:

1. Essere ecuadoriana o ecuadoriano e godere dei diritti politici.
2. Avere titolo di terzo livello in Diritto legalmente riconosciuto nel paese.
3. Avere esercitato con probità riconosciuta la professione di avvocato, giudice o docenza universitaria in scienze giuridiche, per un lasso minimo di dieci anni.

Le e i giudici della Corte Nazionale di Giustizia saranno eletti dal Consiglio della Magistratura attenendosi ad un procedimento basato su merito e opposizione, impugnabilità e controllo sociale. Si tenderà alla parità di genere tra uomini e donne.

**Art. 184.-** Saranno funzioni della Corte Nazionale di Giustizia, oltre a quelle determinate dalla legge, le seguenti:

1. Decidere sui ricorsi di cassazione, revisione e sugli altri stabiliti dalla legge.
2. Sviluppare il sistema di precedenti giuridici basato sulle sentenze reiterate tre volte.

3. Decidere delle cause intentate contro gli ufficiali pubblici maschili e femminili titolari di competenze giurisdizionali.

4. Presentare progetti di legge relazionati con il sistema di amministrazione della giustizia.

**Art. 185.-** Le sentenze emesse dalle Sezioni Specializzate della Corte Nazionale di Giustizia che reiterino in tre occasioni la stessa sentenza inerentemente allo stesso punto di diritto, avranno l'obbligo di sottoporre la sentenza al giudizio della Corte affinché essa deliberi e decida entro il termine di sessanta giorni riguardo alla sua conformità. Se entro tale termine non si sarà pronunciata o avrà ratificato del criterio in oggetto tale giudizio costituirà giurisprudenza obbligatoria.

La o il giudice relatore di ogni sentenza sarà designato mediante un sorteggio e dovrà osservare la giurisprudenza obbligatoria stabilita nelle modalità stabilite precedentemente. Per cambiare il criterio giurisprudenziale obbligatorio la o il giudice relatore si baserà su ragioni giuridiche motivate tali da giustificare il cambiamento, e la sua sentenza dovrà essere approvata in forma unanime dalla sezione.

**Art. 186.-** In ogni provincia dovrà essere disposta una Corte Provinciale di Giustizia composta dal numero di giudici idoneo a seguire le cause proposte, che proverranno dalla carriera giuridica, dal libero esercizio professionale e dalla docenza universitaria. Le ed i giudici si organizzeranno in sezioni speciali nelle materie corrispondenti a quelle della Corte Nazionale di Giustizia.

Il Consiglio della Magistratura determinerà il numero necessario di tribunali e di Corti, in accordo con le necessità della popolazione. In ogni distretto esisterà almeno una o un giudice specializzato in diritto di famiglia, dell'infanzia e adolescenza e una o un giudice specializzato in criminalità minorile, in accordo con le necessità della popolazione.

Nelle località dove sia presente un centro di riabilitazione sociale esisterà, almeno, una corte di garanzia penitenziaria.

**Art. 187.-** Il personale giudiziario maschile e femminile ha diritto a permanere nell'incarico attribuito quando non esista alcuna causa giuridica per destituirlo; sarà sottoposto ad una valutazione

individuale e periodica sul rendimento, in accordo con i parametri tecnici elaborati dal Consiglio della Magistratura e alla presenza di controllo sociale.

Coloro che non integrano i requisiti minimi previsti, saranno destituiti.

**Art. 188.-** In applicazione del principio di unità giurisdizionale, i membri delle Forze Armate e della Polizia Nazionale saranno giudicate dalla giustizia ordinaria. Le mancanze di carattere disciplinare o amministrativo saranno sottoposte alle proprie norme di procedura.

In ragione della gerarchia e della responsabilità amministrativa, la legge regolerà i casi di competenza.

#### **Sezione settima** Giudici di Pace

**Art. 189.-** Le e i giudici di pace opereranno con equità e avranno competenza esclusiva e obbligatoria nell'analizzare quei conflitti individuali, comunitari, di quartiere e le contravvenzioni, che siano sottoposti alla sua giurisdizione, in accordo con la legge. In nessun caso potrà disporre la privazione della libertà ne prevarrà sulla giustizia indigena.

Le e i giudici di pace utilizzeranno meccanismi di conciliazione, dialogo, accordo amichevole e altri metodi praticati dalla comunità per adottare le proprie risoluzioni, che garantiranno e rispetteranno i diritti riconosciuti dalla Costituzione. Non sarà necessario il patrocinio di una o un avvocato.

Le e i giudici di pace dovranno avere domicilio permanente nel luogo in cui esercitano la propria funzione e contare sul rispetto la considerazione e l'appoggio della comunità.

Saranno eletti dalla loro comunità, mediante un processo la cui responsabilità è di competenza nelle mani del Consiglio della Magistratura e rimarranno vigenti finché la loro stessa comunità non ne deciderà la destituzione, in accordo con la legge. Per essere giudice di pace non sarà richiesto essere professionista in Diritto.

#### **Sezione ottava**

Mezzi alternativi di soluzione dei conflitti

**Art. 190.-** Sono riconosciuti l'arbitraggio, la mediazione e altri procedimenti come metodi

alternativi per la soluzione dei conflitti. Questi procedimenti si applicheranno attenendosi alla legge, in materie per le quali per la loro stessa natura si possa transigere.

Nella contrattazione pubblica si procederà all'arbitraggio, previo pronunciamento favorevole della Procura Generale dello Stato, in accordo con le condizioni stabilite dalla legge.

#### **Sezione nona** Difensore Pubblico

**Art. 191.-** Il Difensore Pubblico è un organo autonomo della Funzione Giudiziaria il cui fine è garantire il pieno e uguale accesso alla giustizia delle persone che, per il proprio stato di impotenza o a causa della loro condizione economica, sociale o culturale, non possano permettersi i servizi di difesa legale per la protezione dei propri diritti.

Il Difensore Pubblico presterà un servizio legale, tecnico, adeguato, efficiente, efficace e gratuito, nel patrocinio e nella consulenza giuridica per i diritti della persona, in tutte le materie e gli organismi giudiziari.

Il Difensore Pubblico è indivisibile e funzionerà in forma decentralizzata con autonomia amministrativa, economica e finanziaria; sarà rappresentato dalla o dal Difensore Pubblico Generale e conterà su risorse umane, materiali e condizioni di lavoro equivalenti a quelle del Procuratore Generale di Stato.

**Art. 192.-** La o il -Difensore Pubblico Generale risponderà ai seguenti requisiti:

1. Essere ecuadoriana o ecuadoriano e godere dei diritti politici.
2. Avere il titolo di terzo livello in Diritto, legalmente riconosciuto nel paese, e competenze nella gestione amministrativa.
3. Aver esercitato con idoneità e probità riconosciuta la professione di avvocato, giudice o docenza universitaria per un periodo di tempo minimo di dieci anni.

La o il Difensore Pubblico ricoprirà le proprie funzioni durante i sei anni e non potrà essere rieletto, e presenterà una relazione annuale all'Assemblea Nazionale.

**Art. 193.-** Le facoltà di Giurisprudenza, Diritto o Scienze

Giuridiche delle università, organizzeranno e manterranno servizi di difesa e consulenza giuridica per le persone che hanno scarse risorse economiche e i gruppi che richiedono attenzione prioritaria.

Per offrire questo servizio le altre organizzazioni dovranno essere accreditate e valutate dal Difensore Pubblico.

## Sezione Decima

Procura Generale di Stato

**Art. 194.-** La Procura Generale dello Stato è un organo autonomo della Funzione Giudiziaria, unico e indivisibile, funzionerà in maniera decentralizzata e avrà autonomia amministrativa, economica e finanziaria. La o il Procuratore Generale è la sua massima autorità e il rappresentante legale e attuerà attenendosi ai principi costituzionali, ai diritti e garanzie del giusto processo.

**Art. 195.-** La Procura dirigerà, di ufficio o su richiesta delle parti, le indagini preliminari e processuali penali; durante il processo eserciterà l'azione pubblica attenendosi ai principi di opportunità e di minimo intervento penale, ponendo attenzione speciale all'interesse pubblico e ai diritti delle vittime.

Per dimostrare il merito porterà avanti l'accusa contro i presunti rei davanti al giudice competente e nel processo penale. Per adempiere alle proprie funzioni, la o il Procuratore organizzerà e dirigerà un sistema specializzato integrale di investigazione, di medicina legale e scienze forensi, integrato da personale di investigazione civile e di polizia; dirigerà il programma di protezione e assistenza alle vittime, ai testimoni e ai partecipanti al processo penale; e adempierà le altre funzioni stabilite dalla legge.

**Art. 196.-** La o il Procuratore Generale di Stato dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

1. Essere ecuadoriana o ecuadoriano e godere dei diritti politici.
2. Avere il titolo di terzo livello in Diritto legalmente riconosciuto nel paese e competenze nella gestione amministrativa.
3. Aver esercitato con idoneità e probità riconosciuta la professione di avvocato, di giudice o la docenza universitaria in materia

penale per un periodo di tempo minimo di dieci anni.

La o il Procuratore Generale di Stato ricoprirà le proprie funzioni nell'arco di sei anni e non potrà essere rieletto; presenterà una relazione annuale all'Assemblea Nazionale. La designazione si realizzerà in accordo con il procedimento stabilito dalla Costituzione e dalla legge.

**Art. 197.-** Si riconosce e garantisce la carriera nella Procura, le cui regolazioni si determinano nella legge.

La qualifica professionale basata sulla continua formazione e la valutazione periodica del personale, saranno condizioni indispensabili per la promozione e la permanenza nella carriera nelle Procure.

## Sezione undicesima

Sistema di protezione delle vittime e dei testimoni

**Art. 198.-** La Procura Generale dello Stato dirigerà il programma nazionale di protezione e assistenza alle vittime, ai testimoni e agli altri partecipanti al processo penale, per il quale coordinerà l'obbligatoria partecipazione delle entità pubbliche affini agli interessi e obiettivi del programma e articolerà la partecipazione di organizzazioni della società civile.

Il sistema si reggerà sui principi di accessibilità, responsabilità, complementarietà, opportunità, efficacia e efficienza.

## Sezione dodicesima

Servizio notarile

**Art. 199.-** I servizi notarili sono pubblici. In ogni cantone o distretto metropolitano potrà esercitare il numero di notai determinato dal Consiglio della Magistratura.

Le remunerazioni dei notai, il regime cui sottosta il personale ausiliario di questo servizio, e le tasse che devono versare gli utenti di questo servizio, saranno fissate dal Consiglio della Magistratura. I proventi recuperati grazie alle tasse versate accresceranno lo Bilancio Generale di Stato in accordo con quanto determina la legge.

**Art. 200.-** I notai sono depositari della pubblica fede; saranno nominati dal Consiglio della Magistratura previo concorso pubblico basato sulla competizione

e sul merito, passibile di impugnazione e di controllo sociale. Per essere notaio si richiederà di avere il titolo di terzo livello in Diritto legalmente riconosciuto nel paese, e di aver esercitato con probità riconosciuta la professione di avvocato per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.

Il notaio potrà svolgere le proprie funzioni per sei anni ed essere rieletto per una sola volta. La legge stabilirà gli standard di rendimento e le causa per la loro destituzione

## Sezione tredicesima

Riabilitazione sociale

**Art. 201.-** Il sistema di riabilitazione sociale avrà come finalità la riabilitazione integrale delle persone sentenziate penalmente per reinserirle nella società, così come la protezione delle persone private della libertà e della garanzia dei propri diritti.

Il sistema avrà come priorità lo sviluppo delle capacità delle persone sentenziate penalmente affinché esercitino i propri diritti e adempiano alle proprie responsabilità recuperando la libertà.

**Art. 202.-** Il sistema garantirà le sue finalità mediante un organismo tecnico incaricato di valutare l'efficacia della sua politica, amministrare i centri di privazione di libertà e fissare gli standard di raggiungimento dei fini del programma.

I centri di privazione di libertà potranno essere amministrati dai governi autonomi decentralizzati, in accordo con la legge.

Il direttorio dell'organismo di riabilitazione sociale sarà integrato da rappresentanti della Funzione Esecutiva e professionisti, designati in accordo con la legge. La o il Presidente della Repubblica designerà la o il ministro dello Stato che presiederà l'organismo.

Il personale di sicurezza, tecnico e amministrativo del sistema di riabilitazione sociale sarà nominato dall'organismo di riabilitazione sociale, previa valutazione delle sue condizioni tecniche, conoscitive e psicologiche.

**Art. 203.-** Il programma si reggerà sulle seguenti linee guida:

1. Unicamente le persone sanzionate con pene di privazione della libertà, con sentenza

definitiva, rimarranno all'interno dei centri di riabilitazione sociale.

Solo i centri di riabilitazione sociale e quelli di detenzione provvisoria costituiranno parte del sistema di riabilitazione sociale e saranno autorizzati ad ospitare persone private della libertà.

Le caserme militari, di polizia, o di qualsiasi altro tipo, non sono luoghi autorizzati per la privazione della libertà della popolazione civile.

2. Nei centri di riabilitazione sociale e in quelli di detenzione provvisoria si promuoveranno e realizzeranno piani educativi, di formazione professionale, di produzione agricola, artigianale, industriale o di qualsiasi altra forma di occupazione, di salute mentale e fisica, di cultura e ricreazione.

3. La o il giudice di garanzie penitenziarie assicureranno i diritti delle persone interne nel raggiungimento della fine della pena e decideranno in merito alle modificazioni della stessa.

4. Nei centri di privazione di libertà saranno adottate misure tali da proteggere i diritti delle persone appartenenti ai gruppi di attenzione prioritaria.

5. Lo Stato stabilirà le condizioni di inserimento sociale e economico reale delle persone dopo il periodo di privazione della libertà.

## Capitolo Quinto

Funzione di Trasparenza e Controllo Sociale

### Sezione Prima

Natura e funzioni

**Art. 204.-** Il popolo è il mandante e il primo controllore del potere pubblico, nell'esercizio del suo diritto alla partecipazione.

La Funzione di Trasparenza e Controllo Sociale promuoverà e implementerà il controllo delle entità e degli organismi del settore pubblico, e delle persone naturali e giuridiche del settore privato che prestino servizio o svolgano attività di interesse pubblico in modo che vengano realizzati con responsabilità, trasparenza ed equità; fomenterà ed incentiverà la partecipazione cittadina; tutelerà l'esercizio e il compimento dei diritti e preverrà e combatterà la corruzione.

La Funzione di Trasparenza e Controllo Sociale sarà ingrata dal



Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale, il Difensore del Popolo, l'Organo di Controllo Generale di Stato e le sovrintendenze.

Queste entità avranno una personalità giuridica e autonomia amministrativa, finanziaria, organizzativa e di bilancio.

**Art. 205.-** I rappresentanti delle entità che integrano la Funzione di Trasparenza e Controllo Sociale eserciteranno le loro funzioni per un periodo di cinque anni, avranno la stessa giurisdizione della Corte Nazionale e saranno soggetti al giudizio politico dell'Assemblea Nazionale. In caso si intraprenda questo giudizio, e si proceda alla destituzione, si dovrà realizzare un nuovo processo di designazione. In nessun caso la Funzione Legislativa potrà designare la sostituzione.

Le sue massime autorità dovranno essere ecuadoriane o ecuadoriani, che godano dei diritti politici e saranno selezionate mediante concorso pubblico di merito, con controllo sociale e facoltà di impugnamento.

**Art. 206.-** I titolari delle entità della Funzione di Trasparenza e Controllo Sociale formeranno un'istanza di coordinamento, ed eleggeranno tra loro, ogni anno, la o il Presidente della Funzione. Saranno facoltà e doveri dell'istanza di coordinamento oltre a quelli stabiliti dalla legge:

1. Formulare politiche pubbliche di trasparenza, controllo, rendiconto, promozione della partecipazione cittadina e prevenzione e lotta contro la corruzione.
2. Coordinare il piano di azione delle entità che compongono la Funzione, senza ledere la sua autonomia.
3. Articolare la formulazione del piano nazionale di lotta contro la corruzione.
4. Presentare all'Assemblea Nazionale proposte di riforme legislative nell'ambito delle sue competenze.
5. Informare annualmente, o quando questa lo richieda, l'Assemblea Nazionale delle attività relative all'adempimento delle sue funzioni.

#### **Sezione seconda**

Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale

**Art. 207.-** Il Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale promuoverà e incentiverà l'esercizio dei diritti relativi alla partecipazione cittadina, stimolerà e stabilirà meccanismi di controllo sociale nelle questioni di interesse pubblico e designerà le autorità che gli corrispondono in accordo con la Costituzione e la legge. La struttura del Consiglio sarà decentralizzata e risponderà alle esigenze di compimento delle sue funzioni.

Il Consiglio sarà costituito da sette consigliere o consiglieri principali e sette supplenti.

I membri principali sceglieranno tra di essi la o il Presidente che sarà il loro rappresentante legale, per un periodo pari al loro mandato.

La selezione delle consigliere e dei consiglieri si realizzerà tra i candidati proposti dalle organizzazioni sociali e la cittadinanza.

Il processo di selezione sarà organizzato dal Consiglio Nazionale Elettorale, competente per il concorso di opposizione e merito corrispondente, con controllo sociale e diritto all'impugnazione d'accordo con quanto previsto dalla legge.

**Art. 208.-** Saranno doveri e facoltà del Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale, oltre a quelli previsti dalla legge:

1. Promuovere la partecipazione cittadina, stimolare processi di deliberazione pubblica e propiziare la formazione all'interno della cittadinanza dei valori di trasparenza e lotta contro la corruzione.
2. Stabilire meccanismi di rendiconto delle istituzioni e delle entità del settore pubblico, e coadiuvare processi di revisione cittadina e controllo sociale.
3. Stimolare le altre entità della Funzione perché agiscano obbligatoriamente nei confronti dei temi che necessitano un intervento secondo i criteri stabiliti dal Consiglio.
4. Investigare su denunce riguardanti atti o omissioni che ledano il diritto alla partecipazione cittadina o generino corruzione.
5. Emettere relazioni che determinino l'esistenza di indizi di responsabilità, formulare le raccomandazioni necessarie a

promuovere le azione legali corrispondenti.

6. Costituirsi parte processuale nelle cause che si instaurino come conseguenza delle sue investigazioni. Quando nella sentenza si determini che nella commissione del delitto si è commessa appropriazione indebita di risorse, l'autorità competente procederà con la confisca di beni del patrimonio personale del sentenziato.

7. Coadiuvare la protezione delle persone che denuncino atti di corruzione.

8. Sollecitare a qualunque entità o funzionario delle istituzioni di Stato la documentazione che consideri necessaria per la propria investigazione o processo. Le persone e le istituzioni collaboreranno con il Consiglio e chi si negherà a collaborare sarà sanzionato d'accordo con quanto previsto dalla legge.

9. Organizzare il processo e vigilare la trasparenza nell'esecuzione degli atti delle commissioni cittadine di selezione di autorità statale.

10. Designare la prima autorità della Procuratoria Generale dello Stato e delle sovrintendenze tra i tre candidati proposti dalla o dal Presidente della Repubblica, dopo il processo di impugnazione e revisione cittadina corrispondente.

11. Designare la prima autorità del Difensore del Popolo, del Difensore Pubblico, della Procura Generale dello Stato e dell'Organo per il Controllo Generale di Stato, dopo aver effettuato il processo di selezione corrispondente.

12. Designare i membri del Consiglio Nazionale Elettorale, del Tribunale Contenzioso Elettorale e del Consiglio della Magistratura, dopo aver effettuato il processo di selezione corrispondente.

**Art. 209.-** Per adempiere alle proprie funzioni di designazione il Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo sociale organizzerà commissioni cittadine di selezione, che saranno incaricate di portare avanti, nei casi che gli corrispondano, il concorso pubblico di opposizione e merito con postulazione, monitoraggio e impugnazione cittadine.

Le commissioni cittadine di selezione saranno composte da una o un delegato per ogni Funzione di Stato e in ugual

numero da rappresentanti delle organizzazioni sociali e della cittadinanza, scelti durante un sorteggio pubblico tra i candidati che rispondano ai requisiti che determinano il Consiglio e la legge.

Le candidate e i candidati saranno sottoposti a scrutinio pubblico e impugnazione cittadina.

Le commissioni saranno dirette da uno dei rappresentanti della cittadinanza, che avrà voto dirimente, e le sue sessioni saranno pubbliche.

**Art. 210.-** Nei casi di selezioni per concorso di opposizione e merito di un'autorità, il Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale sceglierà chi ottenga il miglior punteggio nel rispettivo concorso e informerà l'Assemblea Nazionale per procedere alla possessione.

Quando si tratti di selezione di corpi collegiali che dirigano entità dello Stato, il Consiglio designerà i membri principali e i supplenti, in ordine di prelazione, tra quelli che ottengano il migliori punteggi nel concorso.

I membri supplenti sostituiranno i principali nei casi previsti, con rispetto della propria classificazione e designazione.

Chi si trovi nell'esercizio delle proprie funzioni non potrà presentarsi ai concorsi pubblici di opposizione e merito convocati per designare i suoi successori.

Si garantiranno condizioni di equità e parità tra uomini e donne, e di uguaglianza di condizioni per la partecipazione di ecuadoriani ed ecuadoriane all'estero.

#### **Sezione terza**

Organo di Controllo Generale dello Stato

**Art. 211.-** L'Organo di Controllo Generale dello Stato è un organismo tecnico incaricato di controllare l'utilizzo delle risorse statali, e del conseguimento degli obiettivi delle istituzioni dello Stato e delle persone giuridiche di diritto privato che dispongano di risorse pubbliche.

**Art. 212.-** Saranno funzioni dell'Organo per il Controllo Generale di Stato, oltre a quelle che determina la legge:

1. Dirigere il sistema di controllo amministrativo che si compone di monitoraggi interni ed esterni e controllo interno delle entità del

settore pubblico e delle entità private che dispongano di risorse pubbliche.

2. Determinare responsabilità amministrative e civili colpose e indizi di responsabilità penali, relazionate con gli aspetti e le gestioni soggette al suo controllo, senza pregiudizio per le funzioni che su questa materia siano proprie della Procura Generale di Stato.

3. Emettere la normativa per l'adempimento delle proprie funzioni.

4. Dare consulenza agli organi e alle entità dello Stato quando sollecitato.

#### **Sezione quarta** Sovrintendenze

**Art. 213.-** Le sovrintendenze sono organismi tecnici di vigilanza, monitoraggio, intervento e controllo delle attività economiche, sociali e ambientali e dei servizi erogati da entità pubbliche e private, col fine che tali attività e servizi siano soggetti all'ordinamento giuridico e rispondano all'interesse generale. Le sovrintendenze si attiveranno d'ufficio o su richiesta cittadina.

Le facoltà specifiche delle sovrintendenze e le aree che richiedono supervisione, controllo e vigilanza sono determinate in accordo con la legge.

Le sovrintendenze saranno dirette e rappresentate dalle e dai sovrintendenti. La legge determinerà i requisiti che devono soddisfare coloro che aspirino a ricoprire questa carica.

Le e i sovrintendenti saranno nominati dal Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale da una tema proposta dalla o dal Presidente della Repubblica, conformemente ai criteri di specializzazione e merito e che sarà soggetta a scrutinio pubblico e diritto di impugnazione cittadina.

#### **Sezione quinta** Difensore del Popolo

**Art. 214.-** Il Difensore del Popolo è un organo di diritto pubblico con giurisdizione nazionale, personalità giuridica e autonomia amministrativa e finanziaria. La sua struttura sarà decentralizzata e avrà delegati in ogni provincia e all'estero.

**Art. 215.-** Il Difensore del Popolo avrà come funzioni la protezione e tutela dei diritti degli abitanti dell'Ecuador e la difesa dei diritti delle ecuadoriane e degli ecuadoriani che si trovano fuori dal paese.

Saranno sue attribuzioni e facoltà, oltre quelle stabilite dalla legge, le seguenti:

1. Il patrocinio, d' ufficio o su istanza di parte, delle azioni di protezione, habeas corpus, accesso all'informazione pubblica, habeas data, inadempimento, azione cittadina e azioni per bassa qualità o indebita prestazione dei servizi pubblici o privati.

2. Emettere misure di adempimento obbligatoria e immediato in materia di protezione dei diritti, e sollecitare il giudizio e la sanzione davanti all'autorità competente, in caso di non adempimento.

3. Investigare e risolvere, nel pieno delle proprie facoltà, in merito ad azioni o omissioni di persone naturali o giuridiche che prestino servizio pubblico.

4. Esercitare e promuovere la tutela del giusto processo, e prevenire e impedire tempestivamente la tortura, il trattamento crudele, inumano e degradante in tutte le sue forme.

**Art. 216.-** Per essere designato Difensore del Popolo sarà necessario disporre degli stessi requisiti necessari per l'eleggibilità a giudice della Corte Nazionale di Giustizia e dimostrare di aver svolto lungamente funzioni in merito alla difesa dei diritti umani.

La o il Difensore del Popolo avrà la stessa giurisdizione della Corte Nazionale di Giustizia e godrà di immunità nei termini che stabilisce la legge.

#### **Capitolo sesto** Funzione elettorale

**Art. 217.-** La Funzione Elettorale garantirà l'esercizio dei diritti politici che saranno espressi con il metodo del suffragio, così come i referenti dell'organizzazione politica della cittadinanza.

La Funzione Elettorale sarà integrata dal Consiglio Nazionale Elettorale e dal Tribunale Contenzioso Elettorale. Entrambi gli organi avranno sede a Quito, e avranno giurisdizione nazionale, autonomia amministrativa, finanziaria e organizzativa e

personalità giuridica propria. Si reggeranno sui principi di autonomia, indipendenza, pubblicità, trasparenza, equità, intercultura, parità di genere, celerità e probità.

#### **Sezione prima** Consiglio Nazionale Elettorale

**Art. 218.-** Il Consiglio Nazionale Elettorale sarà composto da cinque consigliere o consiglieri principali, che eserciteranno le proprie funzioni per sei anni, e sarà parzialmente rinnovato ogni tre anni, dapprima in misura di due membri, successivamente di tre membri e così via. Saranno nominati anche cinque consigliere o consiglieri supplenti che si rinnoveranno nelle stesse forme dei principali.

La o il Presidente e la o il Vicepresidente saranno eletti tra i membri principali, ed eserciteranno la propria carica per tre anni. La o il Presidente del Consiglio Nazionale Elettorale sarà il rappresentante dalla Funzione Elettorale.

La legge determinerà l'organizzazione, il funzionamento e la giurisdizione degli organi elettorali decentralizzati, che avranno carattere temporale. Per essere membro del Consiglio Nazionale Elettorale si richiederà di essere in possesso della cittadinanza ecuadoriana e di godere dei diritti politici.

**Art. 219 .-** Il Consiglio Nazionale Elettorale avrà, oltre a quelle che determina la legge le seguenti funzioni:

1. Organizzare, dirigere, vigilare e garantire in maniera trasparente i processi elettorali, convocare le elezioni, realizzare i conteggi elettorali, proclamare i risultati e dichiarare i vincitori delle elezioni.

2. Designare i componenti degli organismi elettorali decentralizzati.

3. Controllare la propaganda e le spese elettorali, analizzare e decidere sui bilanci presentati dalle organizzazioni politiche e dai i candidati.

4. Garantire la trasparenza e la legalità delle procedure elettorali interne delle organizzazioni politiche e delle altre che segnala la legge.

5. Presentare proposte di iniziativa legislativa negli ambiti di competenza alla Funzione Elettorale con particolare

attenzione a quelle suggerite dal Tribunale Contenzioso Elettorale.

6. Regolamentare la normativa legale negli ambiti di sua competenza.

7. Determinare la sua organizzazione e formulare ed eseguire i propri bilanci.

8. Tenere un registro permanente delle organizzazioni politiche e delle loro dirigenze, e verificarne i processi di iscrizione.

9. Vigilare affinché le organizzazioni politiche rispettino quanto previsto dalla legge, dai regolamenti e dagli statuti.

10. Erogare, amministrare e controllare il finanziamento statale delle campagne elettorali e i fondi destinati alle organizzazioni politiche.

11. Conoscere e risolvere le impugnazioni e i reclami amministrativi nei riguardi delle risoluzioni degli organismi decentralizzati durante i processi elettorali e imporre le sanzioni corrispondenti.

12. Organizzare ed elaborare il registro elettorale del paese e dei residenti all'estero nel rispetto del Registro Civile.

13. Organizzare il funzionamento di un istituto di investigazione, formazione e promozione politico-elettorale.

#### **Sezione seconda** Tribunale Contenzioso Elettorale

**Art. 220 -** Il Tribunale Contenzioso Elettorale sarà composto da cinque membri principali che eserciteranno le proprie funzioni per sei anni. Il Tribunale Contenzioso Elettorale si rinnoverà parzialmente ogni tre anni, nel numero di due membri per la prima occasione e tre nella seconda, e così via.

Saranno inoltre nominati cinque membri supplenti che si rinnoveranno nelle stesse forme previste per i principali.

La o il Presidente o la o il Vicepresidente saranno eletti tra i membri principali ed eserciteranno le proprie cariche per tre anni.

Per accedere alla carica di membro del Tribunale Contenzioso Elettorale si richiederà di avere la cittadinanza ecuadoriana, di godere dei diritti politici, di avere il titolo di terzo livello in Diritto

legalmente riconosciuto nel paese ed avere esercitato con probità riconosciuta la professione di avvocato, giudice o la docenza universitaria in scienze giuridiche per un lasso minimo di dieci anni.

**Art. 221** -Il Tribunale Contenzioso Elettorale avrà oltre a quelle che determina la legge le seguenti funzioni:

1. Conoscere e risolvere i ricorsi elettorali contro gli atti del Consiglio Nazionale Elettorale e degli organismi decentralizzati e le cause contenziose delle organizzazioni politiche.

2. Sanzionare per inadempimento delle norme sul finanziamento di propaganda, spesa elettorale e in generale per l'infrazione delle norme elettorali.

3. Determinare la propria organizzazione e formulare ed eseguire il proprio bilancio. Le sue sentenze e le sue risoluzioni costituiranno giurisprudenza elettorale e saranno in ultima istanza e immediata esecutività.

#### Sezione terza

Norme comuni di controllo politico e sociale

**Art. 222** - I componenti del Consiglio Nazionale Elettorale e del Tribunale Contenzioso Elettorale saranno passibili di giudizio politico per l'inadempimento delle proprie funzioni e responsabilità stabilite dalla Costituzione e dalla legge.

La Funzione Legislativa non potrà designare i successori delle persone destituite.

**Art. 223** -Gli organi elettorali saranno soggetti al controllo sociale; si garantirà alle organizzazioni politiche e ai candidati la facoltà di controllo e monitoraggio delle attività degli organismi elettorali.

Le delibere e le sessioni degli organismi elettorali saranno pubbliche.

**Art. 224** -I componenti del Consiglio Nazionale Elettorale e del Tribunale Contenzioso Elettorale saranno designati dal Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale, previa selezione mediante concorso pubblico di opposizione e merito, con monitoraggio e impugnabilità cittadine e con garanzie di parità ed equità tra uomini e donne in accordo con la legge.

## Capitolo settimo

### Amministrazione pubblica

#### Sezione prima

Settore pubblico

**Art. 225** - Il settore pubblico comprende

1. Gli organismi e le dipendenze delle Funzioni Esecutive, Legislativa, Giurisdiziativa, Elettorale e di Trasparenza e Controllo Sociale.

2. Le entità che integrano il sistema autonomo decentralizzato.

3. Gli organismi e le entità create dalla Costituzione o dalla legge per l'esercizio della potestà statale, per la prestazione di servizi pubblici o per lo sviluppo di attività economiche assunte dallo stato.

4. Le persone giuridiche create per atto normativo dei governi autonomi decentralizzati per la prestazione di servizi pubblici.

**Art. 226** - Le istituzioni dello Stato, i suoi organismi e dipendenze, il personale maschile e femminile e le persone che agiscono in virtù di una potestà statale eserciteranno solamente le competenze e le facoltà che gli siano attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

Avranno il dovere di coordinare interventi ed azioni per l'adempimento dei propri fini e rendere effettivo il godimento e l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

#### Sezione seconda

Amministrazione pubblica

**Art. 227** - La amministrazione pubblica costituisce un servizio alla collettività che si basa sui principi di efficacia, efficienza, qualità, gerarchia, decentralizzazione, coordinamento, partecipazione, pianificazione, trasparenza e valutazione.

**Art. 228** - L'ingresso al servizio pubblico e la promozione nella carriera amministrativa si realizzano mediante concorso di merito e opposizione, nella forma che determina la legge, con eccezione fatta per il personale pubblico femminile e maschile ad elezione popolare o a libera nomina e rimozione.

L'inosservanza di questo punto provocherà la destituzione dell'autorità deputata alle nomine.

#### Sezione terza

Personale pubblico

**Art. 229** - Saranno personale pubblico maschile e femminile tutte le persone in qualsiasi forma e con qualsiasi titolo lavorino, prestino servizio o esercitino una carica, una funzione all'interno del settore pubblico.

I diritti del personale pubblico maschile e femminile sono irrinunciabili.

La legge definirà l'organismo competente in materia di risorse umane e remunerazioni per tutto il settore pubblico e regolerà l'ingresso, la promozione, gli incentivi, il regime disciplinare, la stabilità, il sistema di remunerazione e di cessazione della funzione del personale. Le operai e gli operai del settore pubblico saranno soggetti al Codice di Lavoro.

La remunerazione del personale pubblico femminile e maschile sarà giusta ed equilibrata, in relazione alle loro funzioni, e valorizzerà la professionalità, la formazione, la responsabilità e l'esperienza.

**Art. 230** - Nell'esercizio del servizio pubblico si proibisce, oltre a ciò che determina la legge:

1. Ricoprire più di una carica pubblica simultaneamente fatta eccezione per la docenza universitaria sempre che gli orari di lavoro lo permettano.

2. Il nepotismo.

3. Le azioni di discriminazione di qualsiasi tipo.

**Art. 231** - Il personale pubblico femminile e maschile senza eccezione presenteranno, all'inizio e al termine della propria gestione e con la frequenza determinata dalla legge, una dichiarazione patrimoniale giurata che includa attivi e passivi, così come l'autorizzazione in base alla quale, nel caso fosse necessario, sia possibile consultare i reali conti bancari; chi non adempia a questo dovere non potranno esercitare la propria carica.

I membri delle Forze Armate e della Polizia Nazionale faranno una dichiarazione patrimoniale addizionale, previamente rispetto all'ottenimento di promozioni e al loro pensionamento.

L'Organo di Controllo Generale di Stato esaminerà e confronterà le dichiarazioni e investigherà sui casi per i quali esistono sospetti di

arricchimento illecito. La mancata presentazione di dichiarazione al termine delle funzioni o l'incoerenza ingiustificata tra le dichiarazioni farà presumere arricchimento illecito. Quando esistano gravi indizi di occultamento di contatti con settori economici, l'Organo di Controllo potrà sollecitare dichiarazioni affini a terze persone vincolate a chi esercita o abbia esercitato una funzione pubblica.

**Art. 232** - Non potranno essere funzionarie o funzionari né membri dell'organismo direttivo di entità che esercitano la potestà statale di controllo e regolazione, coloro che abbiano interessi nelle aree oggetto del controllo o regolate da tali organismi o che rappresentino terzi che ne abbiano. Il personale pubblico femminile e maschile si asterranno dall'agire nei casi in cui i propri interessi entrino in conflitto con quelli dell'organismo o entità in cui prestino i propri servizi.

**Art. 233** - Nessun membro femminile o maschile del personale pubblico sarà esentato dalle responsabilità per le azioni realizzate durante l'esercizio delle proprie funzioni, o per proprie omissioni, e avranno responsabilità amministrativa, civile e penale sulla gestione e l'amministrazione dei fondi, dei beni o delle risorse pubbliche. Il personale pubblico femminile e maschile e i delegati o rappresentanti dei corpi collegiali delle istituzioni di Stato, saranno soggetti alle sanzioni stabilite per delitti di malversazione, corruzione, estorsione ed arricchimento illecito.

La azione volte alla persecuzione dei colpevoli e le pene corrispondentemente comminate saranno imprescindibili e, in tali casi, i giudizi si intraprenderanno e continueranno anche in assenza delle persone accusate.

Queste norme si applicheranno anche a coloro che partecipino al compimento di questi delitti, anche quando non integrino i requisiti prima segnalati.

**Art. 234** - Lo Stato garantirà la formazione e l'abilitazione continua di personale pubblico femminile e maschile attraverso le scuole, gli istituti, le accademie e i programmi di formazione o abilitazione del settore pubblico; e la coordinazione con le istituzioni nazionali e internazionali che operino tramite accordi con lo Stato.

## Sezione quarta

Procuratoria Generale dello Stato

**Art. 235.-** La Procuratoria Generale dello Stato è un organismo pubblico, tecnico giuridico, con autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, diretto e rappresentato dalla o dal Procuratore Generale dello Stato, designato per un periodo di quattro anni.

**Art. 236.-** Il Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale nominerà la o il Procuratore Generale di Stato, da un elenco di tre nomi designati dalla Presidenza della Repubblica.

I designati dovranno essere scelti in base ai criteri di specializzazione e merito e saranno soggetti a pubblico scrutinio e diritto di impugnazione cittadina; coloro che risultino conformi dovranno rispondere agli stessi requisiti richiesti per essere membri della Corte Costituzionale.

**Art. 237.-** Corrisponderà alla o al Procuratore Generale dello Stato, oltre alle altre funzioni che determina la legge:

1. La rappresentanza dello Stato in giudizio.

2. Il patrocinio di Stato e delle sue istituzioni.

3. L'assessorato legale e lo svolgimento di consulenze giuridiche per gli organismi e le entità del settore pubblico con carattere vincolante, riguardo all'applicazione della legge, nei temi in cui la Costituzione o la legge non attribuiscono competenze ad altre autorità o organismi.

4. Controllare nel rispetto della legge gli atti e i contratti che sottoscrivano gli organismi e le entità del settore pubblico.

## Titolo V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLO STATO

### Capitolo Primo

#### Principi generali

**Art. 238 -** I governi autonomi decentralizzati godranno di autonomia politica, amministrativa e finanziaria, e si reggeranno sui principi di solidarietà, sussidiarietà, uguaglianza interterritoriale, integrazione e partecipazione

cittadina. In nessun caso il principio dell'autonomia consentirà la secessione dal territorio nazionale. Costituiscono governi autonomi decentralizzati le giunte parrocchiali rurali, i consigli municipali, i consigli metropolitani, i consigli provinciali e i consigli regionali.

**Art. 239 -** Il sistema dei governi autonomi decentralizzati sarà regolato dalla legge corrispondente, che stabilirà un sistema nazionale di competenze di carattere obbligatorio e progressivo e definirà le politiche e i meccanismi finalizzati a compensare gli squilibri territoriali del processo di sviluppo.

**Art. 240 -** I governi autonomi decentralizzati di regioni, distretti metropolitani, province e cantoni avranno potere legislativo nell'ambito delle loro competenze e giurisdizioni territoriali. Le giunte parrocchiali rurali avranno potere regolamentario. Tutti i governi decentralizzati eserciteranno potere esecutivo nell'ambito delle loro competenze e giurisdizioni territoriali.

**Art. 241 -** La pianificazione assicurerà l'ordinamento territoriale e sarà obbligatoria in tutti i governi autonomi decentralizzati.

### Capitolo Secondo Organizzazione del territorio

**Art. 242.-** Lo Stato è organizzato territorialmente in regioni, province, cantoni e parrocchie rurali. Per motivi di conservazione ambientale, etnico-culturale o di popolazione potranno costituirsi regimi speciali. I distretti metropolitani autonomi, la provincia di Galapagos e le circoscrizioni territoriali indigene e multiculturali saranno regimi speciali.

**Art. 243. -** Due o più regioni, province, cantoni o parrocchie contigue potranno raggrupparsi e formare macro comunità, al fine di migliorare la gestione delle loro competenze e favorire il processo d'integrazione. La loro creazione, struttura e amministrazione saranno regolate dalla legge.

**Art. 244. -** Due o più province con continuità territoriale, superficie regionale superiore a ventimila chilometri quadri e un numero di abitanti complessivo superiore al cinque per cento della popolazione nazionale, formeranno regioni autonome in accordo alla legge.

Si promuoverà l'equilibrio interregionale, l'affinità storica e culturale, la complementarietà ecologica e la gestione integrata dei bacini geografici. La legge predisporrà incentivi economici e di altra natura per favorire l'integrazione di province in regioni.

**Art. 245. -** L'iniziativa per la creazione di regioni autonome spetterà ai governi provinciali, i quali elaboreranno un progetto di legge di regionalizzazione che porrà la definizione territoriale della nuova regione, così come un progetto di statuto di autonomia regionale.

L'Assemblea Nazionale approverà il progetto di legge nel termine di massimo di centoventi giorni, e nel caso non si pronunci entro questo periodo si considererà approvato. Per negare o archiviare il progetto di legge, l'Assemblea Nazionale avrà bisogno del voto dei due terzi dei suoi membri.

Il progetto di statuto sarà presentato dinanzi alla Corte Costituzionale affinché ne verifichi la conformità costituzionale. Il parere corrispondente sarà emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni, e nel caso non sia emesso entro questo periodo il parere si considererà favorevole.

Con il parere favorevole della Corte Costituzionale e l'approvazione del progetto di legge organica, si convocherà una consultazione popolare nelle province che faranno parte della regione, affinché si pronuncino sullo statuto regionale.

Se la consultazione fosse approvata dalla maggioranza assoluta dei voti regolarmente espressi in ogni provincia, entrerà in vigore la legge e il suo statuto, e si convocheranno elezioni regionali nei quarantacinque giorni successivi per nominare le autorità ed i relativi rappresentanti.

**Art. 246. -** Lo statuto approvato sarà la norma istituzionale di riferimento della regione e ne stabilirà denominazione, simboli, principi, istituzioni di governo regionale e sede, così come l'identificazione di beni, entrate, risorse proprie e l'enumerazione delle competenze che assumerà inizialmente.

Le modifiche allo statuto si realizzeranno in osservanza al processo stabilito e richiederanno il parere favorevole della Corte Costituzionale.

**Art. 247. -** Il cantone o insieme di cantoni contigui nei quali vi siano conurbazioni, con un numero di abitanti superiore al sette per cento della popolazione nazionale potranno costituire un distretto metropolitano. I cantoni interessati alla costituzione di un distretto metropolitano seguiranno lo stesso processo stabilito per la formazione delle regioni.

I consigli cantonali elaboreranno una proposta che contenga un progetto di legge e un progetto di statuto d'autonomia del distretto metropolitano. I distretti metropolitani coordineranno le azioni delle loro amministrazioni con le province e regioni che li circondano. Lo statuto del distretto metropolitano rispetterà le stesse condizioni dello statuto delle regioni.

**Art. 248. -** Si riconoscono comunità, comuni, cinte, quartieri e parrocchie urbane. La legge regolerà la loro esistenza affinché siano considerate come unità di base di partecipazione nei governi autonomi decentralizzati e nel sistema nazionale di pianificazione.

**Art. 249. -** I cantoni i cui territori si trovino completamente o in parte all'interno di una fascia di frontiera di quaranta chilometri, riceveranno un'attenzione particolare al fine di promuovere una cultura di pace e di sviluppo socio-economico, attraverso politiche integrali che tutelino la sovranità, la biodiversità naturale e l'interculturalità. La legge regolerà e garantirà l'applicazione di questi diritti.

**Art. 250. -** Il territorio delle province amazzoniche è parte di un ecosistema necessario all'equilibrio ambientale del pianeta. Questo territorio costituirà una circoscrizione territoriale speciale per la quale sarà prevista una pianificazione integrale contenuta in una legge che includerà aspetti sociali, economici, ambientali e culturali, con un ordinamento territoriale che garantisca la conservazione e la protezione dei suoi ecosistemi e il principio del *sumak kawsay*.

### Capitolo Terzo Governi autonomi decentralizzati e regimi speciali

**Art. 251. -** Ogni regione autonoma eleggerà con votazione il suo consiglio regionale e la sua governatrice o governatore

regionale, che lo presiederà e avrà voto dirimente<sup>1</sup>.

I consigli regionali saranno eletti in modo proporzionale alla popolazione urbana e rurale per un periodo di quattro anni, e tra questi saranno eletti una vicegovernatrice o un vicegovernatore.

Ogni governo regionale stabilirà nel suo statuto i meccanismi di partecipazione cittadina previsti dalla Costituzione.

**Art. 252.** – Ogni provincia avrà il suo consiglio provinciale con sede nella sua capitale, che sarà integrato da una o un prefetto e da una o un viceprefetto eletti dal voto popolare; da sindache o sindaci, o consigliere o consiglieri in rappresentanza dei cantoni; e da rappresentanti eletti tra coloro che presiedono le giunte parrocchiali rurali, come previsto dalla legge.

La o il prefetto sarà la massima autorità amministrativa, che presiederà il Consiglio con voto risolutivo, e che in sua assenza temporale o definitiva sarà sostituito dalla persona che esercita la vice prefettura, scelta con voto popolare insieme alla o al prefetto.

**Art. 253.** – Ogni cantone avrà un consiglio cantonale, che sarà integrato dalla sindaca o dal sindaco e dalle consigliere e consiglieri eletti con voto popolare, tra i quali saranno eletti una vice sindaca o un vice sindaco.

La sindaca o il sindaco sarà la sua massima autorità amministrativa e lo presiederà con voto dirimente. Nel consiglio sarà rappresentata proporzionalmente la popolazione cantonale urbana e rurale, entro i termini stabiliti dalla legge.

**Art. 254.** – Ogni distretto metropolitano autonomo avrà un consiglio eletto con voto popolare. La sindaca o il sindaco metropolitano sarà la sua massima autorità amministrativa e presiederà il consiglio con voto dirimente. I distretti metropolitani autonomi stabiliranno regimi che permettano il suo funzionamento decentralizzato.

**Art. 255.** – Ogni parrocchia rurale avrà una giunta parrocchiale costituita da rappresentanti eletti dal popolo, presieduta dal rappresentante più votato.

La conformazione, le attribuzioni e le responsabilità delle giunte parrocchiali saranno determinate dalla legge.

**Art. 256.** – Coloro che esercitano il governo territoriale e i sindaci metropolitani, saranno membri di un gabinetto territoriale consultivo che sarà convocato periodicamente dalla Presidenza della Repubblica.

**Art. 257.** – Nell'ambito dell'organizzazione politico-amministrativa potranno costituirsi circoscrizioni territoriali indigene o afro-ecuadoriane, che eserciteranno le funzioni del governo territoriale autonomo corrispondente, e si reggeranno sui principi di interculturalità, plurinazionalità e sul rispetto dei diritti collettivi.

Parrocchie, cantoni e province costituite prevalentemente da comunità, popoli o nazionalità indigene, afro-ecuadoriane, *montubios* o ancestrali potranno adottare un regime di amministrazione speciale, in seguito ad una consultazione approvata da almeno due terzi dei voti validi.

Due o più circoscrizioni amministrative da governi territoriali indigeni o multiculturali potranno riunirsi e costituire una nuova circoscrizione. La legge stabilirà le norme di costituzione, il funzionamento e le competenze delle suddette circoscrizioni.

**Art. 258** – La provincia di Galapagos avrà un governo a regime speciale. La sua pianificazione e sviluppo saranno organizzati in funzione di un rigoroso rispetto dei principi di conservazione del patrimonio naturale dello Stato e del buon vivere, in conformità con quanto stabilito dalla legge.

Si farà carico della sua amministrazione un Consiglio di Governo presieduto dal rappresentante della Presidenza della Repubblica e integrato dalle sindache e dai sindaci dei municipi della provincia di Galapagos, rappresentanti delle Giunte parrocchiali e rappresentanti degli organismi stabiliti dalla legge.

Il suddetto Consiglio di Governo si farà carico della pianificazione, della gestione delle risorse e dell'organizzazione delle attività che si realizzano nella provincia.

La legge definirà l'organismo che agirà in qualità di segreteria tecnica. Per la protezione del distretto speciale di Galapagos saranno limitati i diritti di migrazione interna, lavoro o qualsiasi altra attività pubblica o

privata che possa impattare l'ambiente.

In materia di ordinamento territoriale, il Consiglio di Governo stabilirà le politiche in coordinamento con i municipi e le giunte parrocchiali, che le applicheranno.

I residenti permanenti colpiti dalla limitazione dei diritti avranno accesso preferenziale alle risorse naturali e alle attività sostenibili dal punto di vista ambientale.

**Art. 259.** – Al fine di tutelare la biodiversità dell'ecosistema amazzonico, lo Stato centrale e i governi autonomi decentralizzati adotteranno politiche di sviluppo sostenibile che, inoltre, vadano a compensare le disuguaglianze dello sviluppo e rafforzino la sovranità.

## Capitolo Quarto Regime delle competenze

**Art. 260.** – L'esercizio delle competenze esclusive non precluderà l'esercizio concorrente della gestione nella prestazione dei servizi pubblici e delle attività di collaborazione e complementarietà tra i differenti livelli di governo.

**Art. 261.** – Lo Stato centrale avrà competenza esclusiva su:

1. Difesa nazionale, protezione interna e ordine pubblico.
2. Relazioni internazionali.
3. Registrazione di persone, nazionalizzazione di stranieri e controllo migratorio.
4. Pianificazione nazionale.
5. Politiche economica, tributaria, doganale, tariffaria; fiscale e monetaria; commercio estero e debito.
6. Politiche di educazione, salute, sicurezza sociale, alloggio.
7. Aree naturali protette e risorse naturali.
8. Gestione di disastri naturali.
9. Le politiche che dovrà applicare come risultato di trattati internazionali.
10. Spettro radioelettrico e regime generale di comunicazioni e telecomunicazioni; porti e aeroporti.

11. Risorse energetiche; minerali, idrocarburi, fonti idriche, biodiversità e risorse forestali.

12. Controllo e amministrazione delle imprese pubbliche nazionali.

**Art. 262.** – I governi regionali autonomi avranno le seguenti competenze esclusive, senza pregiudicare le restanti che stabilisce la legge che regola il sistema nazionale delle competenze:

1. Pianificare lo sviluppo regionale e definire i corrispondenti piani di ordinamento territoriale, in forma coordinata con la pianificazione nazionale, provinciale, cantonale e parrocchiale.
  2. Gestire l'ordinamento dei bacini idrici e favorire la creazione di consigli di bacino, in accordo con la legge.
  3. Pianificare, regolare e controllare il transito e il trasporto regionale e cantonale finché non lo assumono le municipalità.
  4. Pianificare, costruire e mantenere il sistema viario di ambito regionale.
  5. Riconoscere personalità giuridica, registrare e controllare le organizzazioni sociali di carattere regionale.
  6. Definire le politiche di ricerca e innovazione della conoscenza, sviluppo e trasferimento di tecnologie, necessarie per lo sviluppo regionale, nel quadro della pianificazione nazionale.
  7. Stimolare le attività produttive regionali.
  8. Stimolare la sicurezza alimentare regionale.
  9. Guidare la cooperazione internazionale per la realizzazione delle loro funzioni.
- Nell'ambito delle suddette competenze esclusive e nell'uso delle loro facoltà, emaneranno norme regionali.
- Art. 263.** – I governi provinciali avranno le seguenti competenze esclusive, senza pregiudicare le restanti stabilite dalla legge:
1. Pianificare lo sviluppo provinciale e formulare i corrispondenti piani di ordinamento territoriale, in forma coordinata con la pianificazione nazionale, regionale, cantonale e parrocchiale.

2. Pianificare, costruire e mantenere il sistema viario di ambito provinciale, che non includa le zone urbane.

3. Eseguire, in coordinamento con il governo regionale, opere nei bacini e micro-bacini.

4. La gestione ambientale provinciale.

5. Pianificare, costruire, far funzionare e mantenere i sistemi irrigui.

6. Stimolare l'attività agropastorale.

7. Stimolare le attività produttive provinciali.

8. Guidare la cooperazione internazionale per la realizzazione delle loro funzioni.

Nell'ambito delle loro competenze e territorio, e nell'uso delle loro facoltà, emaneranno ordinanze provinciali.

**Art. 264.** – I governi municipali avranno le seguenti competenze esclusive senza pregiudicare le restanti stabilite dalla legge:

1. Pianificare lo sviluppo cantonale e formulare i corrispondenti piani di ordinamento territoriale, in forma coordinata con la pianificazione nazionale, provinciale e parrocchiale, al fine di regolare l'uso e l'occupazione del suolo urbano e rurale.

2. Esercitare il controllo sull'uso e l'occupazione del suolo nel cantone.

3. Pianificare, costruire e mantenere la viabilità urbana.

4. Erogare i servizi pubblici di acqua potabile, acque di scarico, depurazione di acque residue, gestione dei rifiuti solidi, attività di purificazione ambientale e quelle che stabilisca la legge.

5. Creare, modificare o sopprimere mediante ordinanze, tasse e contributi speciali di miglioria.

6. Pianificare, regolare, controllare il transito e il trasporto pubblico nell'ambito del territorio cantonale.

7. Pianificare, costruire e mantenere l'infrastruttura fisica e le attrezzature sanitarie ed educative, così come gli spazi pubblici destinati allo sviluppo sociale, culturale e sportivo, in accordo con la legge.

8. Preservare, mantenere e diffondere il patrimonio architettonico, culturale e naturale del cantone e costruire gli spazi pubblici destinati a questi fini.

9. Creare e amministrare i catasti immobiliari urbani e rurali.

10. Delimitare, regolare, autorizzare e controllare l'uso delle spiagge, rive e letti di fiumi, laghi e lagune, senza pregiudicare le limitazioni stabilite dalla legge.

11. Preservare e garantire l'accesso effettivo delle persone all'uso delle spiagge, rive di fiumi, laghi e lagune.

12. Regolare, autorizzare e controllare lo sfruttamento di materiali aridi e rocciosi, che s'incontrino nei letti dei fiumi, laghi, spiagge e cave.

13. Gestire i servizi di prevenzione, protezione, soccorso e estinzione di incendi.

14. Guidare la cooperazione internazionale per la realizzazione delle loro funzioni.

Nell'ambito delle loro competenze e territorio, e nell'uso delle loro facoltà, emaneranno ordinanze cantonali.

**Art. 265.** – Il sistema pubblico di registrazione delle proprietà sarà amministrato in forma concorrente tra l'Esecutivo e le municipalità.

**Art. 266.** – I governi dei distretti metropolitani autonomi eserciteranno le competenze che spettano ai governi cantonali e tutte le competenze applicabili dei governi provinciali e regionali, senza pregiudicare le competenze supplementari stabilite dalla legge che regola il sistema nazionale delle competenze. Nell'ambito delle loro competenze e territorio, e nell'uso delle loro facoltà, emaneranno ordinanze distrettuali.

**Art. 267.** – I governi parrocchiali rurali eserciteranno le seguenti competenze esclusive, senza pregiudicare le supplementari stabilite dalla legge:

1. Pianificare lo sviluppo parrocchiale e il corrispondente ordinamento territoriale, in coordinamento con il governo cantonale e provinciale.

2. Pianificare, costruire e mantenere l'infrastruttura fisica, le attrezzature e gli spazi pubblici della parrocchia, definiti nei piani di sviluppo e inclusi nei bilanci partecipativi annuali.

3. Pianificare e mantenere, in coordinamento con i governi provinciali, la viabilità parrocchiale rurale.

4. Promuovere lo sviluppo di attività produttive comunitarie, la tutela della biodiversità e la protezione dell'ambiente.

5. Gestire, coordinare e amministrare i servizi pubblici che le siano delegati o decentrati da altri livelli del governo.

6. Promuovere l'organizzazione dei cittadini di comuni, cinte e insediamenti rurali, con il carattere di organizzazioni territoriali di base.

7. Guidare la cooperazione internazionale per la realizzazione delle loro funzioni.

8. Vigilare l'esecuzione delle opere e la qualità dei servizi pubblici. Nell'ambito delle loro competenze e territorio, e nell'uso delle loro facoltà, emaneranno accordi e risoluzioni.

**Art. 268.** – La legge stabilirà i casi eccezionali, la procedura e la forma di controllo, nei quali per omissione o mancata esecuzione di una competenza si potrà intervenire nella gestione del governo autonomo decentralizzato nella stessa competenza, in forma temporale e sussidiaria, fintanto che si superi la ragione che ha motivato l'intervento.

**Art. 269.** – Il sistema nazionale di competenze conterà su un organismo tecnico costituito da un rappresentante per ogni livello di governo, che avrà le seguenti funzioni:

1. Regolare la procedura e il periodo massimo di trasferimento delle competenze esclusive, che i governi autonomi decentralizzati dovranno assumere obbligatoriamente e progressivamente. I governi che dimostrino di avere capacità operativa potranno assumere immediatamente le suddette competenze.

2. Regolare la procedura di trasferimento delle competenze supplementari che segnali la legge a favore del governo autonomo decentralizzato.

3. Regolare la gestione delle competenze concorrenti tra i differenti livelli di governo d'accordo con il principio di sussidiarietà e procurando di non incorrere nella sovrapposizione di competenze.

4. Assegnare le competenze residue a favore dei governi autonomi decentralizzati, fatta eccezione per quelle che per propria natura non siano suscettibili di detto trasferimento.

5. Risolvere in sede amministrativa i conflitti di competenza che sorgano tra i distinti livelli di governo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, senza pregiudicare l'azione presso la Corte Costituzionale.

## Capitolo Quinto Risorse economiche

**Art. 270.** – I governi autonomi decentralizzati genereranno le proprie risorse finanziarie e parteciperanno alle entrate dello Stato, in conformità ai principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità.

**Art. 271.** – I governi autonomi decentralizzati parteciperanno con almeno il quindici per cento delle entrate permanenti e con una quota non inferiore al cinque per cento delle non permanenti dello Stato centrale, fatta eccezione per il debito pubblico. Gli stanziamenti annuali saranno predeterminati, diretti, tempestivi e automatici, e saranno resi effettivi attraverso trasferimenti dal Conto Unico del Tesoro Nazionale ai conti dei governi autonomi decentralizzati.

**Art. 272.** – La distribuzione delle risorse tra i governi autonomi decentralizzati sarà regolata dalla legge, conformemente ai seguenti criteri:

1. Dimensione e densità della popolazione.

2. Necessità di base insoddisfatte, gerarchizzate e considerate in relazione alla popolazione residente nel territorio di ognuno dei governi autonomi decentralizzati.

3. Successi nel miglioramento dei livelli di vita, sforzo fiscale e amministrativo, e raggiungimento delle mete del Piano Nazionale di Sviluppo e del piano di sviluppo del governo autonomo decentralizzato.

**Art. 273.** – Le competenze assunte dai governi autonomi decentralizzati saranno trasferite con le corrispondenti risorse. Non ci saranno trasferimenti di competenze senza il trasferimento delle risorse sufficienti, salvo espressa accettazione dell'entità che assume le competenze. I costi diretti e indiretti dell'esercizio delle

competenze decentralizzabili nell'ambito territoriale di ciascuno dei governi autonomi decentralizzati saranno quantificate da un organismo tecnico, che sarà integrato in parti uguali da delegati dell'Esecutivo e di ognuno dei governi autonomi decentralizzati, in accordo con la legge organica corrispondente.

Esclusivamente nel caso di catastrofi saranno concessi stanziamenti discrezionali non permanenti per i governi autonomi decentralizzati.

**Art. 274.** – I governi autonomi decentralizzati nel cui territorio si sfruttino o processino risorse naturali non rinnovabili avranno diritto a partecipare ai proventi percepiti dallo stato per suddetta attività, in accordo con la legge.

## TITOLO VI REGIME DI SVILUPPO

### Capitolo Primo Principi generali

**Art. 275.** – Il regime di sviluppo è l'insieme organizzato, sostenibile e dinamico dei sistemi economici, politici, socio-culturali e ambientali, che garantiscono la realizzazione del buon vivere, il *sumak kawsay*.

Lo Stato pianificherà lo sviluppo del paese al fine di garantire l'esercizio dei diritti, il raggiungimento degli obiettivi del regime di sviluppo e i principi custoditi nella Costituzione. La pianificazione favorirà l'equità sociale e territoriale, promuoverà la concertazione, e sarà partecipativa, decentralizzata, e trasparente.

Il buon vivere presuppone e richiede che persone, comunità, popoli e nazionalità godano dei loro diritti in maniera effettiva, e esercitino le proprie responsabilità nell'ambito dell'interculturalità, del rispetto delle loro diversità, e della convivenza in armonia con la natura.

**Art. 276.** – Il regime di sviluppo avrà i seguenti obiettivi:

1. Migliorare la qualità e aspettativa di vita, e aumentare le capacità e potenzialità della popolazione nel quadro dei principi e dei diritti stabiliti dalla Costituzione.

2. Creare un sistema economico giusto, democratico, produttivo,

solidale e sostenibile basato nella distribuzione egualitaria dei benefici dello sviluppo, dei mezzi di produzione e nella generazione di impiego dignitoso e stabile.

3. Incoraggiare la partecipazione e il controllo sociale, riconoscendo le diverse identità e promuovendo la loro equa rappresentazione, in tutte le fasi della gestione del potere pubblico.

4. Recuperare e conservare la natura e mantenere un ambiente sano e sostenibile che garantisca alle persone e alle collettività l'accesso equo, permanente e di qualità ad acqua, aria e suolo, e ai benefici delle risorse del sottosuolo e del patrimonio naturale.

5. Garantire la sovranità nazionale, promuovere l'integrazione latinoamericana e incentivare l'inserimento strategico nel contesto internazionale, che contribuisca alla pace e ad un sistema mondiale democratico ed equo.

6. Promuovere un ordinamento territoriale equilibrato ed equo che integri ed articoli le attività socio-culturali, amministrative, economiche e gestionali, e che coadiuvi l'unità dello Stato.

7. Proteggere e promuovere la diversità culturale e rispettare gli spazi di riproduzione ed intercambio; recuperare, preservare e accrescere la memoria sociale ed il patrimonio culturale.

**Art. 277.** – Al fine di promuovere e realizzare il buon vivere, saranno doveri generali dello Stato:

1. Garantire i diritti delle persone, delle collettività e della natura.

2. Dirigere, pianificare e regolare il processo di sviluppo.

3. Definire ed eseguire le politiche pubbliche, e controllarne e sanzionarne l'inadempimento.

4. Produrre beni, creare e mantenere infrastrutture ed erogare servizi pubblici.

5. Incoraggiare lo sviluppo delle attività economiche attraverso un ordine giuridico e istituzioni politiche che le promuovano, incentivino e difendano mediante l'adempimento della Costituzione e della legge.

6. Promuovere ed incentivare la scienza, la tecnologia, le arti, i saperi antichi e in generale le attività frutto della creatività

comunitaria, associativa, cooperativa e privata.

**Art. 278.** – Per promuovere e conseguire il buon vivere spetta alle persone, alle collettività, e alle diverse forme organizzative:

1. Partecipare in tutte le fasi e gli spazi della gestione pubblica e della pianificazione dello sviluppo nazionale e locale, e nell'esecuzione e controllo dell'adempimento dei piani di sviluppo a tutti i livelli.

2. Produrre, scambiare e consumare beni e servizi con responsabilità sociale e ambientale.

### Capitolo Secondo Pianificazione partecipativa per lo sviluppo

**Art. 279.** – Il sistema nazionale decentralizzato di pianificazione partecipativa organizzerà la pianificazione per lo sviluppo. Il sistema sarà costituito da un Consiglio Nazionale di Pianificazione, che integrerà i distinti livelli di governo, con partecipazione cittadina, e avrà una segreteria tecnica che lo coordinerà. Detto Consiglio avrà l'obiettivo di dettare le linee e le politiche che indirizzano il sistema e approvare il Piano Nazionale di Sviluppo, e sarà presieduto dalla o Presidente della Repubblica.

I consigli di pianificazione nei governi autonomi decentralizzati saranno presieduti dai loro massimi rappresentanti e integrati in accordo con la legge.

I consigli cittadini saranno istanze di deliberazione e definizione di linee e strategie di lungo periodo, che orienteranno lo sviluppo nazionale.

**Art. 280.** – Il Piano Nazionale di Sviluppo è lo strumento al quale saranno soggette le politiche, i programmi ed i progetti pubblici; la programmazione ed esecuzione del bilancio dello Stato; l'investimento e l'assegnazione di risorse pubbliche; ed il coordinamento delle competenze esclusive tra lo Stato centrale ed i governi autonomi decentralizzati. La sua osservanza sarà di carattere obbligatorio per il settore pubblico ed indicativo per i restanti settori.

### Capitolo Terzo Sovranità alimentare

**Art. 281.** – La sovranità alimentare costituisce un obiettivo strategico e un obbligo dello Stato per garantire che persone, comunità, popoli e nazionalità raggiungano l'autosufficienza di alimenti sani e culturalmente appropriati in maniera permanente. A questo fine, sarà responsabilità dello Stato:

1. Incoraggiare la produzione, trasformazione agroalimentare e peschiera di piccole e medie unità produttive, comunitarie e dell'economia sociale e solidale.

2. Adottare politiche fiscali, tributarie e tariffarie che proteggano il settore agroalimentare e peschiero nazionale, al fine di evitare la dipendenza dall'importazione di alimenti.

3. Rafforzare la diversificazione e l'introduzione di tecnologie ecologiche e organiche nella produzione agropastorale.

4. Promuovere politiche redistributive che consentano l'accesso della popolazione contadina a terra, acqua e altre risorse produttive.

5. Stabilire meccanismi preferenziali di finanziamento per i piccoli e medi produttori e produttrici, facilitandoli nell'acquisto dei mezzi di produzione.

6. Promuovere la conservazione e il recupero dell'agrobiodiversità e dei saperi antichi a questa legati; così come l'uso, la conservazione e lo scambio libero di sementi.

7. Assicurare che gli animali destinati all'alimentazione umana siano sani e siano allevati in un ambiente sano.

8. Garantire lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica appropriate al fine di tutelare la sovranità alimentare.

9. Regolare con norme di sicurezza biologica l'impiego e lo sviluppo della biotecnologia, così come la sua sperimentazione, uso e commercializzazione.

10. Rafforzare lo sviluppo di organizzazioni e reti di produttori e consumatori, così come la commercializzazione e distribuzione di alimenti che promuovano l'uguaglianza tra spazi rurali e urbani.

11. Creare sistemi equi e solidali di distribuzione e commercializzazione di alimenti. Impedire pratiche monopolistiche e

ogni tipo di speculazione con prodotti alimentari.

12. Destinare alimenti alle popolazioni vittime di disastri naturali o originati dall'uomo che mettano a rischio l'accesso all'alimentazione.

Gli alimenti ricevuti con gli aiuti internazionali non dovranno compromettere la salute né il futuro della produzione di alimenti prodotti localmente.

13. Prevenire e proteggere la popolazione dal consumo di alimenti contaminati o che mettano a rischio la loro salute o sui cui effetti la scienza nutra dubbi.

14. Procurarsi alimenti e materie prime da destinare a programmi sociali e alimentari, preferendo per l'approvvigionamento le reti associative di piccoli produttori e produttrici.

**Art. 282.** – Lo Stato regolerà l'uso e l'accesso alla terra che dovrà svolgere una funzione sociale e ambientale. Un fondo nazionale per la terra, stabilito dalla legge, regolerà l'accesso equo dei contadini e delle contadine alla terra.

Si proibisce il latifondo e la concentrazione della terra, così come l'accaparramento o la privatizzazione dell'acqua e delle sue fonti.

Lo Stato regolerà l'uso e la gestione dell'acqua irrigua per la produzione di alimenti, nel rispetto dei principi di equità, efficienza e sostenibilità ambientale.

## Capitolo Quarto Sovranità economica

### Sezione Prima

Sistema economico e politica economica

**Art. 283.** – Il sistema economico è sociale e solidale; riconosce l'essere umano come soggetto e fine; tende a una relazione dinamica ed equilibrata tra società, Stato e mercato, in armonia con la natura; e ha l'obiettivo di garantire la produzione e riproduzione delle condizioni materiali ed immateriali che consentano il buon vivere.

Il sistema economico sarà costituito dalle forme di organizzazione economica pubblica, privata, mista, popolare e

solidale, e le restanti stabilite dalla Costituzione.

L'economia popolare e solidale sarà regolata in accordo con la legge e includerà i settori cooperativi, associativi e comunitari.

**Art. 284.** – La politica economica avrà i seguenti obiettivi:

1. Assicurare un'adeguata distribuzione delle entrate e della ricchezza nazionale.

2. Incentivare la produzione nazionale, la produttività e la competitività del sistema, l'accumulazione del sapere scientifico e tecnologico, l'inserimento strategico nell'economia mondiale e le attività produttive complementari nell'integrazione regionale.

3. Assicurare la sovranità alimentare ed energetica.

4. Promuovere la creazione di valore aggiunto con massima efficienza, entro i limiti biofisici della natura e nel rispetto della vita e delle culture.

5. Raggiungere uno sviluppo equilibrato del territorio nazionale, l'integrazione tra le regioni, nelle zone rurali, tra le zone rurali e quelle urbane, nell'ambito economico, sociale e culturale.

6. Incentivare la piena occupazione e dare valore a tutte le forme di lavoro, nel rispetto dei diritti del lavoro.

7. Mantenere la stabilità economica, intesa come il massimo livello di produzione e occupazione sostenibili nel tempo.

8. Favorire lo scambio equo e complementare di beni e servizi in mercati trasparenti ed efficienti.

9. Incoraggiare un consumo sostenibile dal punto di vista sociale ed ambientale.

### Sezione Seconda Politica fiscale

**Art. 285.** – La politica fiscale avrà come obiettivi specifici:

1. Il finanziamento di servizi, investimenti e beni pubblici.

2. La redistribuzione delle entrate attraverso trasferimenti, contributi o sussidi adeguati.

3. La generazione di incentivi per l'investimento nei diversi settori dell'economia e per la produzione

di beni e servizi, socialmente opportuni e sostenibili dal punto di vista ambientale.

**Art. 286.** – Le finanze pubbliche, a tutti i livelli di governo, saranno gestite in modo sostenibile, responsabile e trasparente e contribuiranno alla stabilità economica.

Le uscite permanenti saranno finanziate da entrate permanenti.

Le uscite permanenti per salute, educazione e giustizia saranno prioritarie e, eccezionalmente, potranno essere finanziate da entrate non permanenti.

**Art. 287.** Ogni norma che produca una obbligazione finanziata con risorse pubbliche stabilirà la fonte di finanziamento corrispondente.

Solamente le istituzioni di diritto pubblico potranno finanziarsi con tasse e contributi speciali stabiliti dalla legge.

**Art. 288.** – Le spese pubbliche rispetteranno criteri di efficienza, responsabilità ambientale e sociale. Sarà data priorità ai prodotti e servizi nazionali, in particolare quelli provenienti dall'economia popolare e solidale, e dalle micro, piccole e medie attività produttive.

### Sezione terza Indebitamento pubblico

**Art. 289.** – La contrattazione del debito pubblico a tutti i livelli dello Stato si reggerà sulle linee guida della rispettiva pianificazione e bilancio, e sarà autorizzata da un comitato di debito e finanziamento in accordo con la legge, che ne definirà struttura e funzionamento.

Lo Stato promuoverà le condizioni affinché il potere cittadino vigili e ispezioni l'indebitamento pubblico.

**Art. 290.** – L'indebitamento pubblico sarà soggetto alle seguenti regole:

1. Si ricorrerà all'indebitamento pubblico solo quando le entrate fiscali e le risorse provenienti dalla cooperazione internazionale non siano sufficienti.

2. Si vigilerà affinché l'indebitamento pubblico non danneggi la sovranità, i diritti, il buon vivere e la conservazione della natura.

3. Con l'indebitamento pubblico si finanzieranno esclusivamente programmi e progetti d'investimento per infrastrutture, o

che abbiano capacità finanziaria di rimborso. Si potrà rifinanziare solo il debito pubblico esterno, sempre che le nuove condizioni siano più vantaggiose per l'Ecuador.

4. I contratti di rinegoziazione non conterranno, in forma tacita o esplicita, alcuna forma di anatocismo o usura.

5. Si procederà al rifiuto dei debiti che siano dichiarati illegittimi da un organismo competente. In caso di dichiarata illegalità, si eserciterà il diritto di ripetizione.

6. Saranno irrinunciabili le azioni per responsabilità amministrative o civili causate dall'acquisto o dall'impiego del debito pubblico.

7. Si proibisce la statalizzazione di debiti privati.

8. La concessione di garanzie sul debito da parte dello Stato sarà regolata dalla legge.

9. La Funzione Esecutiva potrà decidere se assumere o meno i debiti dei governi autonomi decentralizzati.

**Art. 291.** – Gli organi competenti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge realizzeranno analisi finanziarie, sociali e ambientali preliminari dell'impatto dei progetti che implicano indebitamento pubblico, al fine di definire l'eventuale finanziamento. Suddetti organi eseguiranno il controllo e le ispezioni finanziarie, sociali e ambientali in tutte le fasi dell'indebitamento pubblico interno ed esterno, tanto nella contrazione quanto nella gestione e rinegoziazione.

### Sezione quarta Bilancio Generale dello Stato

**Art. 292.** – Il Bilancio Generale dello Stato è lo strumento per la determinazione e la gestione delle entrate e delle uscite dello Stato, e include tutte le entrate e uscite del settore pubblico, eccezion fatta per quelle che appartengono a sicurezza sociale, banca pubblica, imprese pubbliche e governi autonomi decentralizzati.

**Art. 293.** – La formulazione e l'esecuzione del Bilancio Generale dello Stato saranno soggette al Piano Nazionale di Sviluppo. I bilanci dei governi autonomi decentralizzati e quelli di altre entità pubbliche si adegueranno ai piani regionali, provinciali, cantonali e parrocchiali, rispettivamente, nell'ambito del Piano Nazionale di Sviluppo, senza riduzione delle loro competenze e



della loro autonomia. I governi autonomi decentralizzati saranno soggetti a regole fiscali e di indebitamento interno analoghe a quelle del Bilancio Generale dello Stato, in accordo con la legge.

**Art. 294.** – La Funzione Esecutiva elaborerà ogni anno il preventivo di bilancio annuale e la programmazione di bilancio quadriennale. L'Assemblea Nazionale controllerà che il preventivo annuale e la programmazione quadriennale siano conformi alla Costituzione, alla legge e al Piano Nazionale di Sviluppo e, di conseguenza, le approverà o avvanzerà delle osservazioni.

**Art. 295.** – La Funzione Esecutiva presenterà all'Assemblea Nazionale il preventivo di bilancio annuale e la programmazione quadriennale nell'arco dei primi novanta giorni della sua gestione e, negli anni seguenti, sessanta giorni prima dell'inizio del rispettivo anno fiscale. L'Assemblea Nazionale approverà o avvanzerà delle osservazioni, nei trenta giorni seguenti e in un solo dibattito, il preventivo annuale e la programmazione quadriennale.

Se trascorso detto periodo l'Assemblea Nazionale non si pronuncia, entreranno in vigore il preventivo e la programmazione definiti dalla Funzione Esecutiva. Le osservazioni dell'Assemblea Nazionale saranno limitate ai soli settori di entrata e spesa, senza alterare l'ammontare globale del preventivo. In caso di osservazione al preventivo o programmazione da parte dell'Assemblea Nazionale, la Funzione Esecutiva, nell'arco di dieci giorni, potrà accettare detta osservazione o inviare una nuova proposta all'Assemblea Nazionale, o confermare la proposta originale.

L'Assemblea Nazionale, nei dieci giorni seguenti, potrà ratificare le sue osservazioni, in un solo dibattito, con il voto dei due terzi dei suoi membri. In caso contrario, entreranno in vigore la programmazione o il preventivo inviati in seconda istanza dalla Funzione Esecutiva. Fintanto che si approva il bilancio dell'anno nel quale si insedia la o il Presidente della Repubblica, si farà riferimento al bilancio anteriore. Qualsiasi aumento delle spese durante l'esecuzione del bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea Nazionale, entro il limite stabilito dalla legge. Tutta l'informazione sul processo di formulazione, approvazione ed esecuzione del bilancio sarà pubblica e sarà diffusa

costantemente alla popolazione attraverso i mezzi più appropriati.

**Art. 296.** – La Funzione Esecutiva presenterà ogni semestre all'Assemblea Nazionale una relazione sull'esecuzione del bilancio. Allo stesso modo i governi autonomi decentralizzati presenteranno ogni semestre relazioni ai loro rispettivi organi fiscali sull'esecuzione dei bilanci. La legge stabilirà le sanzioni in caso d'inadempimento.

**Art. 297.** – Ogni programma finanziato con risorse pubbliche avrà obiettivi, scopi e un periodo predeterminato per essere valutato, nel quadro di quanto stabilito dal Piano Nazionale di Sviluppo. Le istituzioni e le entità che ricevano o trasferiscano beni o risorse pubbliche saranno soggette alle norme che le regolano e ai principi e procedure di trasparenza, rendicontazione e controllo pubblico.

**Art. 298.** – Sono stabiliti contributi di bilancio destinati ai governi autonomi decentralizzati, al settore sanitario, al settore educativo, all'educazione superiore; e a ricerca, scienza, tecnologia e innovazione nei termini previsti dalla legge. I corrispondenti trasferimenti saranno tempestivi ed automatici. Si proibisce la creazione di altri contributi di bilancio.

**Art. 299.** – Il Bilancio Generale dello Stato sarà gestito mediante un Conto Unico del Tesoro Nazionale aperto presso la Banca Centrale, con i corrispondenti conti subordinati. Presso la Banca Centrale si creeranno conti speciali per la gestione dei depositi delle imprese pubbliche e dei governi autonomi decentralizzati, ed i restanti conti corrispondenti. Le risorse pubbliche saranno gestite dalla banca pubblica, in accordo con la legge.

La legge stabilirà i meccanismi di accredito e pagamento, così come di investimento delle risorse finanziarie. Alle entità del settore pubblico è proibito investire le proprie risorse all'estero senza autorizzazione legale.

#### **Sezione quinta** Regime tributario

**Art. 300.** – Il regime tributario si reggerà sui principi di generalità, progressività, efficienza, semplicità amministrativa, irretroattività, equità, trasparenza e sufficienza della raccolta. Sarà data priorità alle imposte dirette e progressive. La politica tributaria promuoverà la

redistribuzione e stimolerà l'occupazione, la produzione di beni e servizi, e condotte responsabili dal punto di vista ecologico, sociale ed economico.

**Art. 301.** – Solo su iniziativa della Funzione Esecutiva e mediante legge adottata dall'Assemblea Nazionale si potrà stabilire, modificare, esonerare o estinguere tasse e contributi.

Le tasse e i contributi speciali saranno creati e regolati in accordo con la legge.

#### **Sezione sesta**

Politica monetaria, dei cambi, creditizia e finanziaria

**Art. 302.** – Le politiche monetaria, creditizia, dei cambi e finanziaria avranno come obiettivi:

1. Provvedere i mezzi di pagamento necessari affinché il sistema economico operi con efficienza.

2. Stabilire livelli di liquidità globale che assicurino adeguati margini di sicurezza finanziaria.

3. Destinare gli eccessi di liquidità agli investimenti richiesti per lo sviluppo del paese.

4. Promuovere livellamenti e relazioni tra i tassi d'interesse passivi e attivi che stimolino il risparmio nazionale e il finanziamento delle attività produttive, al fine di mantenere la stabilità dei prezzi e l'equilibrio monetario nella bilancia dei pagamenti, conformemente all'obiettivo di stabilità economica dichiarato nella Costituzione.

**Art. 303.** – La formulazione delle politiche monetaria, creditizia, dei cambi e finanziaria è competenza esclusiva della Funzione Esecutiva e sarà resa operativa attraverso la Banca Centrale. La legge regolerà la circolazione della moneta nel territorio ecuadoriano. Anche l'esecuzione della politica creditizia e finanziaria sarà resa operativa attraverso la banca pubblica. La Banca Centrale è una persona giuridica di diritto pubblico, la cui organizzazione e funzionamento sarà stabilito dalla legge.

#### **Sezione settima** Politica commerciale

**Art. 304.** – La politica commerciale avrà i seguenti obiettivi:

1. Sviluppare, rafforzare e rendere dinamici i mercati interni a partire dall'obiettivo strategico stabilito nel Piano Nazionale di Sviluppo.

2. Regolare, promuovere ed eseguire le relative azioni finalizzate ad incentivare l'inserimento strategico del paese nell'economia globale.

3. Rafforzare l'apparato produttivo e la produzione nazionali.

4. Contribuire affinché si assicuri la sovranità alimentare ed energetica, e si riducano le disuguaglianze interne.

5. Incentivare lo sviluppo delle economie di scala e del commercio equo.

6. Evitare le pratiche monopolistiche e oligopolistiche, specialmente nel settore privato, e altre che danneggino il funzionamento dei mercati.

**Art. 305.** – La creazione di tariffe e la determinazione dei loro livelli sono di competenza esclusiva della Funzione Esecutiva.

**Art. 306.** – Lo Stato promuoverà le esportazioni sostenibili dal punto di vista ambientale, preferendo quelle che generano maggiore occupazione e valore aggiunto, ed in particolare le esportazioni dei piccoli e medi produttori e del settore artigianale. Lo Stato favorirà le importazioni necessarie agli obiettivi di sviluppo e disincentiverà quelle che colpiscono negativamente la produzione nazionale, la popolazione e la natura.

**Art. 307.** – I contratti sottoscritti dallo Stato con persone fisiche o giuridiche straniere saranno portatori dell'implicita rinuncia da parte di queste ad ogni reclamo diplomatico, fatta eccezione per i contratti che riguardino il servizio diplomatico.

#### **Sezione ottava** Sistema finanziario

**Art. 308.** – Le attività finanziarie sono un servizio di ordine pubblico, e potranno esercitarsi, previa autorizzazione dello Stato, in accordo con la legge; avranno la finalità fondamentale di mantenere i depositi e soddisferanno il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del paese. Le attività finanziarie indirizzeranno in modo efficiente i fondi ottenuti al fine di rafforzare l'investimento produttivo nazionale, e il consumo responsabile dal punto di vista sociale e ambientale.

Lo Stato incentiverà l'accesso ai servizi finanziari e la democratizzazione del credito. Si proibiscono le pratiche collusive,

l'anatocismo e l'usura. La regolazione e il controllo del settore finanziario privato non trasferiranno la responsabilità della solvenza bancaria né implicheranno alcuna garanzia dello Stato. Le amministratrici e gli amministratori delle istituzioni finanziarie e chi controlla il loro capitale saranno responsabili della loro solvenza. Si proibisce il congelamento o la trattenuta arbitraria o generalizzata di fondi o depositi nelle istituzioni finanziarie pubbliche e private.

**Art. 309.** - Il sistema finanziario nazionale è costituito dai settori pubblico, privato, e popolare e solidale, che ricevono risorse dal pubblico. Ognuno di questi settori disporrà di norme e entità di controllo specifiche e differenziate, che si incaricheranno di mantenere la loro sicurezza, stabilità, trasparenza e solidità. Dette entità saranno autonome. I direttivi delle entità di controllo saranno responsabili delle loro decisioni dal punto di vista amministrativo, civile e penale.

**Art. 310.** - Il settore finanziario pubblico avrà come finalità l'erogazione sostenibile, efficiente, accessibile ed equa dei servizi finanziari. Il credito concesso sarà destinato preferibilmente all'aumento della produttività e della competitività dei settori produttivi che permettano di raggiungere gli obiettivi del Piano di Sviluppo e dei gruppi socio-economici meno favoriti, al fine di promuovere la loro inclusione attiva nell'economia.

**Art. 311.** - Il settore finanziario popolare e solidale sarà costituito da cooperative di risparmio e credito, entità associative o solidali, casse e banche comunali, casse di risparmio. Le iniziative di servizio del settore finanziario popolare e solidale, e delle micro, piccole e medie unità produttive, riceveranno un trattamento differenziato e preferenziale da parte dello Stato, nella misura in cui stimolino lo sviluppo dell'economia popolare e solidale.

**Art. 312.** - Le entità o i gruppi finanziari non potranno possedere partecipazioni permanenti, totali o parziali, in imprese estranee all'attività finanziaria. Si proibisce la partecipazione nel controllo del capitale, l'investimento o il patrimonio dei mezzi di comunicazione sociale, a entità o gruppi finanziari, ai loro rappresentanti legali, ai membri del loro direttivo e agli azionisti. Ogni entità parte del sistema finanziario nazionale avrà una o un difensore

del cliente, che sarà indipendente dall'istituzione e designato in accordo con la legge.

## Capitolo Quinto Settori strategici, servizi e imprese pubbliche

**Art. 313.** - Lo Stato si riserva il diritto di amministrare, regolare, controllare e gestire i settori strategici, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, precauzione, prevenzione, efficienza. I settori strategici, di decisione e controllo esclusivo dello Stato, sono quelli che per importanza e dimensione hanno una decisiva influenza economica, sociale, politica o ambientale, e dovranno orientarsi al pieno sviluppo dei diritti e all'interesse sociale.

**Art. 314.** - Lo Stato sarà responsabile dell'erogazione dei servizi pubblici di acqua potabile e irrigua, bonifica, energia elettrica, telecomunicazioni, viabilità, infrastrutture portuali e aeroportuali, e le rimanenti definite dalla legge.

Lo Stato assicurerà che i servizi pubblici e la loro erogazione rispondano ai principi di obbligatorietà, generalità, uniformità, efficienza, responsabilità, universalità, accessibilità, regolarità, continuità e qualità. Lo Stato decreterà che i prezzi e le tariffe dei servizi pubblici siano equi, e ne stabilirà controllo e regolazione.

**Art. 315.** - Lo Stato creerà imprese pubbliche per la gestione dei settori strategici, la prestazione dei servizi pubblici, lo sfruttamento responsabile delle risorse naturali o dei beni pubblici e lo sviluppo di altre attività economiche.

Le imprese pubbliche saranno soggette alla regolazione e al controllo specifico degli organi pertinenti, in accordo con la legge; agiranno come società di diritto pubblico, con personalità giuridica, autonomia finanziaria, economica, amministrativa e gestionale, con elevati parametri di qualità e criteri impresari, economici, sociali e ambientali. Le eccedenze potranno essere destinate all'investimento e reinvestimento nelle stesse imprese o loro sussidiarie, relazionate o associate, di carattere pubblico, a livelli che ne garantiscano lo sviluppo. Le eccedenze che non fossero investite o reinvestite saranno trasferite al Bilancio Generale dello Stato. La legge definirà la

partecipazione delle imprese pubbliche in imprese miste nelle quali lo Stato avrà sempre la maggioranza azionaria, per la partecipazione nella gestione dei settori strategici e l'erogazione dei servizi pubblici.

**Art. 316.** - Lo Stato potrà delegare la partecipazione nei settori strategici e i servizi pubblici a imprese miste nelle quali tenga la maggioranza azionaria. La delegazione sarà soggetta all'interesse nazionale e rispetterà i termini e limiti fissati dalla legge per ciascun settore strategico. Lo Stato potrà, eccezionalmente, delegare all'iniziativa privata e all'economia popolare e solidale, l'esercizio di suddette attività, nei casi stabiliti dalla legge.

**Art. 317.** - Le risorse naturali non rinnovabili fanno parte del patrimonio inalienabile e duraturo dello Stato. Nella loro gestione, lo Stato darà priorità alla responsabilità intergenerazionale, la conservazione della natura, la riscossione di concessioni o altri contributi non tributari e di partecipazione impresariale; e minimizzerà gli impatti negativi di carattere ambientale, culturale, sociale ed economico.

**Art. 318.** - L'acqua è patrimonio nazionale strategico di uso pubblico, di dominio inalienabile e imprescindibile dello Stato, e costituisce un elemento vitale per la natura e per l'esistenza degli esseri umani. Si proibisce qualsiasi forma di privatizzazione dell'acqua. La gestione dell'acqua sarà esclusivamente pubblica o comunitaria. Il servizio pubblico di bonifica, il rifornimento di acqua potabile e l'irrigazione saranno erogati unicamente da persone giuridiche statali o comunitarie. Lo Stato rafforzerà la gestione e il funzionamento delle iniziative comunitarie in merito alla gestione dell'acqua e l'erogazione dei servizi pubblici, attraverso l'incentivo di alleanze tra il pubblico e il comunitario per la prestazione dei servizi. Lo Stato, mediante l'autorità unica dell'acqua, sarà il diretto responsabile della pianificazione e della gestione delle risorse idriche destinate al consumo umano, all'irrigazione che garantisca la sovranità alimentare, ai flussi idrici ecologici e alle attività produttive, in quest'ordine di priorità.

Sarà richiesta l'autorizzazione dello Stato per l'approvvigionamento di acqua a fini produttivi da parte dei settori pubblico, privato e dell'economia popolare e solidale, in accordo con la legge.

## Capitolo Sesto Lavoro e produzione

### Sezione prima

Forme di organizzazione della produzione e loro gestione

**Art. 319.** - Sono riconosciute diverse forme di organizzazione della produzione nell'economia, tra le altre le forme comunitarie, cooperative, impresariali pubbliche o private, associative, familiari, domestiche, autonome e miste. Lo Stato promuoverà le forme di produzione che assicurino il buon vivere della popolazione e disincentiverà quelle che compromettano i suoi diritti o quelli della natura; incoraggerà la produzione che soddisfi la domanda interna e garantisca una partecipazione attiva dell'Ecuador nel contesto internazionale.

**Art. 320.** - Nelle diverse forme di organizzazione dei processi produttivi sarà stimolata una gestione partecipativa, trasparente ed efficiente. La produzione, in ognuna delle sue forme, sarà soggetta a principi e norme di qualità, sostenibilità, produttività di sistema, valorizzazione del lavoro ed efficienza economica e sociale.

### Sezione seconda

Forme di proprietà

**Art. 321.** - Lo Stato riconosce e garantisce il diritto alla proprietà nelle sue forme pubblica, privata, comunitaria, statale, associativa, cooperativa, mista, e che dovrà adempiere la sua funzione sociale ed ambientale.

**Art. 322.** - È riconosciuta la proprietà intellettuale in accordo con le condizioni segnalate dalla legge. È proibita ogni forma di appropriazione delle conoscenze collettive, nell'ambito delle scienze, delle tecnologie e dei saperi antichi. È proibita inoltre l'appropriazione delle risorse genetiche che portano con sé diversità biologica e agrobiodiversità.

**Art. 323.** - Al fine di eseguire piani di sviluppo sociale, gestione sostenibile dell'ambiente e benessere collettivo, le istituzioni dello Stato, per ragioni di utilità pubblica o interesse sociale e nazionale, potranno procedere all'espropriazione di beni, previa giusta stima, indennizzo e pagamento in conformità con la legge. È proibita ogni forma di confisca.

**Art. 324.** - Lo Stato assicurerà l'uguaglianza di diritti e opportunità

a donne e uomini nell'accesso alla proprietà e nelle decisioni sull'amministrazione della società coniugale.

### Sezione terza

Forme di lavoro e loro retribuzione

**Art. 325.** – Lo Stato garantirà il diritto al lavoro. Sono riconosciute tutte le modalità di lavoro, in forma dipendente o autonoma, con l'inclusione di lavori di auto sussistenza e cura umana; si riconoscono altresì come attori sociali produttivi, tutte le lavoratrici e lavoratori.

**Art. 326.** – Il diritto al lavoro si regge sui seguenti principi:

1. Lo Stato stimolerà la piena occupazione e l'eliminazione della sottoccupazione e della disoccupazione.

2. I diritti del lavoro sono irrinunciabili e inviolabili. Sarà nulla qualsiasi emanazione contraria a tale principio.

3. In caso di dubbio in merito all'applicabilità delle disposizioni legali, regolamentarie o contrattuali in materia lavorativa, queste saranno applicate nella forma più favorevole ai lavoratori.

4. A lavoro di pari valore corrisponde pari remunerazione.

5. Ogni persona avrà il diritto di svolgere il suo lavoro in un ambiente adeguato e positivo, che garantisca salute, integrità, sicurezza, igiene e benessere.

6. Ogni persona ripresasi da un incidente di lavoro o malattia, avrà diritto a essere reintegrata sul posto di lavoro e a mantenere la relazione di lavoro, in accordo con la legge.

7. Saranno garantiti il diritto e la libertà di organizzazione dei lavoratori, senza previa autorizzazione. Tale diritto comprende la formazione di sindacati, corporazioni, associazioni e altre forme di organizzazione, la libertà di iscriversi ad entità sindacali di propria scelta e annullare l'iscrizione liberamente.

8. Lo Stato incentiverà la creazione di organizzazioni di lavoratrici e lavoratori e datori di lavoro, in accordo con la legge; e promuoverà il loro funzionamento democratico, partecipativo e trasparente con alternanza nella direzione.

9. Per quanto riguarda le relazioni di lavoro, per quanto concerne tutti gli effetti della relazione di lavoro all'interno delle istituzioni dello Stato, il settore lavorativo sarà rappresentato da un'unica organizzazione.

10. Si ricorrerà al dialogo sociale per la soluzione di conflitti di lavoro e il raggiungimento di accordi.

11. Sarà valida la negoziazione in materia di lavoro a patto che non implichi la rinuncia dei diritti e si svolga di fronte ad un'autorità amministrativa o giudice competente.

12. I conflitti di lavoro collettivi, in tutte le loro istanze, saranno sottoposti a tribunali di conciliazione o arbitrato.

13. Sarà garantita la contrattazione collettiva tra lavoratori e datori, salvo le eccezioni previste dalla legge.

14. Sarà riconosciuto il diritto dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali allo sciopero. I rappresentanti delle associazioni godranno delle garanzie necessarie in questi casi. I datori di lavoro disporranno del diritto di sciopero in accordo con la legge.

15. È proibita l'interruzione dei servizi pubblici sanitari e di bonifica ambientale, educazione, giustizia, soccorso incendi, sicurezza sociale, energia elettrica, acqua potabile e fognature, produzione d'idrocarburi, lavorazione, trasporto e distribuzione di combustibili, trasporto pubblico, poste e telecomunicazioni. La legge stabilirà i limiti che assicurino il funzionamento di suddetti servizi.

16. Nelle istituzioni dello Stato e nelle entità di diritto privato a partecipazione maggioritaria di risorse pubbliche, chi svolge attività di rappresentanza, direzione, amministrazione o professionali, sarà soggetto alle leggi che regolano l'amministrazione pubblica. Chi non rientra in questa categorizzazione sarà tutelato dal Codice del Lavoro.

**Art. 327.** – La relazione di lavoro tra lavoratori e datori sarà bilaterale e diretta. È proibita ogni forma di precariato, come l'intermediazione lavorativa o la terziarizzazione nelle attività proprie e abituali dell'impresa o delle e degli impiegati, la contrattazione di lavoro a ore, o qualunque altra forma che comprometta i diritti dei lavoratori in modo individuale o collettivo.

L'inadempimento degli obblighi, la frode, l'inganno, e l'arricchimento ingiusto in materia di lavoro saranno puniti e sanzionati in accordo con la legge.

**Art. 328.** – La remunerazione dovrà essere giusta, con un salario dignitoso che copra almeno le necessità di base del lavoratore, così come della sua famiglia; non sarà detraibile, fatta eccezione per il pagamento di contributi per gli alimenti.

Lo Stato fisserà e rivedrà annualmente il salario minimo stabilito per legge, di applicazione generale e obbligatoria. Il pagamento delle remunerazioni avverrà nei tempi stabiliti e non potrà essere diminuito né detratto, fatta eccezione in caso di autorizzazione esplicita del lavoratore e in accordo con la legge. Il debito contratto dal datore di lavoro nei confronti delle e dei lavoratori, a qualunque titolo, costituisce credito privilegiato di prima categoria, con riferimento anche alle questioni ipotecarie.

Per il pagamento dell'indennizzo, la remunerazione comprende tutto ciò che riceve il lavoratore in denaro, servizi o natura, incluso quanto riceve per il lavoro straordinario e supplementare, a cottimo, per commissione, partecipazione in benefici o qualsiasi altra retribuzione di carattere ordinario. Saranno esclusi la percentuale legale degli utili, le trasferte o i sussidi occasionali e le remunerazioni aggiuntive.

I lavoratori del settore privato hanno diritto a partecipare agli utili liquidi delle imprese, in accordo con la legge. La legge fisserà i limiti di tale partecipazione nelle imprese che sfruttano risorse non rinnovabili. Nelle imprese presso le quali lo Stato abbia la partecipazione maggioritaria, non ci sarà pagamento degli utili. Ogni frode o falsità nella dichiarazione degli utili che comprometta tale diritto sarà sanzionata dalla legge.

**Art. 329.** – Le giovani e i giovani avranno diritto di essere soggetti attivi nella produzione, così come nei lavori di auto sussistenza, cura familiare e iniziative comunitarie. Si promuoveranno a tal fine condizioni e opportunità specifiche. Per l'adempimento del diritto al lavoro di comunità, popoli e nazionalità, lo Stato adotterà misure specifiche al fine di eliminare le discriminazioni che li colpiscono, riconoscerà e appoggerà le loro forme di organizzazione del lavoro, e

garantirà l'accesso all'occupazione in condizioni di equità.

Sarà riconosciuto e protetto il lavoro autonomo e in proprio svolto in spazi pubblici, permessi dalla legge e altri regolamenti. È proibita ogni forma di confisca dei loro prodotti, materiali o strumenti di lavoro. Le procedure di selezione, negoziazione e promozione lavorativa faranno riferimento a requisiti di abilità, destrezza, formazione, merito e capacità. È proibito il ricorso a criteri e strumenti discriminatori che ledano la privacy, la dignità e l'integrità delle persone.

Lo Stato incoraggerà la formazione e l'abilitazione professionale al fine di migliorare l'accesso e la qualità dell'occupazione e le iniziative di lavoro autonomo. Lo Stato vigilerà sul rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ecuadoriani all'estero, e promuoverà convenzioni e accordi con altri paesi per la regolarizzazione di suddetti lavoratori.

**Art. 330** – Saranno garantiti inserimento e accessibilità al lavoro in condizioni di equità alle persone disabili. Lo Stato e i datori di lavoro implementeranno servizi sociali e di appoggio speciali per facilitarne l'attività. È proibito ridurre la remunerazione del lavoratore disabile per qualsiasi ragione relativa alla sua condizione.

**Art. 331** – Lo Stato garantirà alle donne uguaglianza nell'accesso all'occupazione, alla formazione e promozione lavorativa e professionale, alla remunerazione equa e all'iniziativa di lavoro autonomo. Saranno adottate tutte le misure necessarie al fine di eliminare le disuguaglianze. È proibita ogni forma di discriminazione, molestia o atto di violenza di qualsiasi natura, sia diretta o indiretta, che danneggi le donne sul luogo di lavoro.

**Art. 332** – Lo Stato assicurerà il rispetto dei diritti riproduttivi dei lavoratori, includendo l'eliminazione di rischi lavorativi che rechino danno alla salute riproduttiva, l'accesso e la stabilità lavorativa senza limitazioni a causa di gravidanze o numero di figlie e figli, i diritti di maternità, allattamento, e il diritto al congedo di paternità. È proibito il licenziamento della donna lavoratrice dovuto alla sua condizione di gravidanza o maternità, così come la discriminazione legata ai ruoli riproduttivi.

**Art. 333.** – È riconosciuto come lavoro produttivo il lavoro non remunerato di auto sussistenza e cura umana che si svolge nelle case.

Lo Stato promuoverà un regime lavorativo che sia in armonia con le necessità della cura umana, che faciliti servizi, infrastrutture e orari di lavoro adeguati; in modo speciale, provvederà servizi di cura ai bambini, di attenzione alle persone disabili e altri servizi necessari affinché i lavoratori possano svolgere le loro attività lavorative; e incoraggerà la corresponsabilità e reciprocità di uomini e donne nel lavoro domestico e nei doveri familiari. La protezione della sicurezza sociale sarà estesa in modo progressivo alle persone che abbiano in carico il lavoro familiare non remunerato in casa, conformemente alle condizioni generali del sistema e della legge.

#### **Sezione quarta**

Democratizzazione dei fattori produttivi

**Art. 334.** – Lo Stato promuoverà l'accesso equo ai fattori produttivi, per il quale fine dovrà:

1. Evitare la concentrazione o accaparramento di fattori e risorse produttive, promuovere la loro redistribuzione ed eliminare privilegi o disuguaglianze nell'accesso agli stessi.
2. Sviluppare politiche specifiche per sradicare la disuguaglianza e la discriminazione nei confronti delle donne produttrici, nell'accesso ai fattori produttivi.
3. Incentivare e appoggiare lo sviluppo e la diffusione di conoscenze e tecnologie orientate ai processi produttivi.
4. Delineare politiche di incentivo alla produzione nazionale in tutti i settori, specialmente al fine di garantire la sovranità alimentare e la sovranità energetica, creare occupazione e valore aggiunto.
5. Promuovere servizi finanziari pubblici e la democratizzazione del credito.

#### **Sezione quinta**

Scambi economici e commercio equo

**Art. 335.** – Lo Stato regolerà, controllerà e interverrà, quando sia necessario, in scambi e transazioni economiche; e sanzionerà sfruttamento, usura, accaparramento, falsificazione, intermediazione speculativa di beni

e servizi, così come ogni forma di lesione dei diritti economici e dei beni pubblici e collettivi.

Lo Stato definirà una politica dei prezzi orientata a proteggere la produzione nazionale, definirà i meccanismi sanzionatori al fine di evitare qualsiasi pratica di monopolio o oligopolio privati, o di abuso di posizione dominante nel mercato o altre pratiche competitive sleali.

**Art. 336.** – Lo Stato incentiverà e tutelerà il commercio equo quale mezzo di accesso a beni e servizi di qualità, che minimizzi le distorsioni dell'intermediazione e promuova la sostenibilità. Lo Stato assicurerà la trasparenza e l'efficienza nei mercati e incoraggerà la competizione a pari condizioni e opportunità secondo quanto previsto dalla legge.

**Art. 337.** – Lo Stato promuoverà lo sviluppo d'infrastrutture per lo stoccaggio, la trasformazione, il trasporto e la commercializzazione di prodotti per il soddisfacimento delle necessità di base interne, così come per assicurare la partecipazione dell'economia ecuadoriana nel contesto regionale e mondiale a partire da una visione strategica.

#### **Sezione sesta**

Risparmio e investimento

**Art. 338.** – Lo Stato promuoverà e proteggerà il risparmio interno come fonte d'investimento produttivo nel paese. Allo stesso modo, genererà incentivi per il ritorno del risparmio e dei beni dei migranti, e affinché il risparmio delle persone e delle differenti unità economiche sia indirizzato all'investimento produttivo di qualità.

**Art. 339.** – Lo Stato promuoverà gli investimenti nazionali ed esteri, e stabilirà norme specifiche in base alla loro natura, dando priorità all'investimento nazionale. Gli investimenti saranno indirizzati secondo criteri di diversificazione produttiva, innovazione tecnologica, e generazione di equilibri regionali e settoriali.

L'investimento estero sarà complementare a quello nazionale, sarà soggetto al rispetto rigoroso del quadro giuridico e delle regole nazionali e all'osservanza dei diritti e sarà orientato in base alle necessità e priorità definite nel Piano Nazionale di Sviluppo, così come nei diversi piani di sviluppo dei governi autonomi decentralizzati. L'investimento pubblico sarà indirizzato al

conseguimento degli obiettivi del regime di sviluppo dichiarati nella Costituzione, e si inserirà nei piani di sviluppo nazionale e locali, e nei rispettivi piani di investimento.

## **Titolo VII SISTEMA DEL BUON VIVERE**

### **Capitolo Primo Inclusione ed equità**

**Art. 340.** – Il sistema nazionale d'inclusione ed equità sociale è l'insieme articolato e coordinato di sistemi, istituzioni, politiche, norme, programmi e servizi che assicurino l'esercizio, la garanzia e l'esigibilità dei diritti riconosciuti nella Costituzione e il raggiungimento degli obiettivi del regime di sviluppo.

Il sistema si coordinerà con il Piano Nazionale di Sviluppo e con il sistema nazionale decentralizzato di pianificazione partecipativa; sarà guidato dai principi di universalità, uguaglianza, equità, progressività, interculturalità, solidarietà e non discriminazione; e si reggerà su criteri di qualità, efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità e partecipazione.

Il sistema si compone dai seguenti ambiti: educazione, salute, sicurezza sociale, gestione dei rischi, cultura fisica e sport, habitat e alloggio, cultura, comunicazione e informazione, fruizione del tempo libero, scienza e tecnologia, popolazione, sicurezza umana e trasporto.

**Art. 341.** – Lo Stato creerà le condizioni per la protezione integrale dei suoi abitanti nel corso delle loro vite, che assicurino i diritti e i principi riconosciuti dalla Costituzione, in particolare l'uguaglianza nella diversità e la non discriminazione, e darà priorità alle azioni rivolte a quei gruppi che richiedano un'attenzione speciale a causa della persistenza di disuguaglianze, esclusione, discriminazione o violenza, o per la loro età, condizione di salute o disabilità.

La protezione integrale sarà resa operativa attraverso sistemi specializzati, in accordo con la legge. I sistemi specializzati si baseranno su propri principi specifici e sui principi del sistema nazionale di inclusione ed equità sociale.

Il sistema nazionale decentralizzato di protezione

integrale dell'infanzia e dell'adolescenza dovrà farsi carico di assicurare l'esercizio dei diritti di bambine, bambini e adolescenti. Faranno parte del sistema le istituzioni pubbliche, private e comunitarie.

**Art. 342.** – Lo Stato assegnerà, in modo prioritario ed equo, le risorse sufficienti, adeguate e permanenti per il funzionamento e la gestione del sistema.

#### **Sezione prima Educazione**

**Art. 343.** – Il sistema educativo nazionale avrà come finalità lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità individuali e collettive della popolazione, che rendano possibile l'apprendimento, e la generazione e l'impiego di conoscenze, tecniche, saperi, arti e culture. Il sistema avrà al suo centro il soggetto che apprende, e opererà in modo dinamico e flessibile, inclusivo, efficace ed efficiente.

Il sistema educativo nazionale sarà portatore di una visione interculturale conforme alla diversità geografica, culturale e linguistica del paese, sarà rispettoso dei diritti di comunità, popoli e nazionalità.

**Art. 344.** – Il sistema educativo nazionale comprenderà istituzioni, programmi, politiche, risorse e attori del processo educativo, così come azioni a tutti i livelli di educazione pre-scolare, elementare, media inferiore e si articolerà con il sistema di educazione superiore.

Lo Stato eserciterà la direzione del sistema attraverso l'autorità educativa nazionale, che formulerà la politica nazionale di educazione; allo stesso modo regolerà e controllerà le attività concernenti l'educazione, così come il funzionamento delle entità del sistema.

**Art. 345.** – All'educazione come servizio pubblico dovranno provvedere istituzioni pubbliche, missionarie e particolari.

Presso le strutture educative saranno erogati gratuitamente servizi di carattere sociale e di appoggio psicologico, nell'ambito del sistema di inclusione ed equità sociale.

**Art. 346.** – Sarà istituita un'istituzione pubblica, autonoma, per la valutazione integrale interna

ed esterna, che promuova la qualità dell'educazione.

**Art. 347.** – Sarà responsabilità dello Stato:

1. Rafforzare l'educazione pubblica e la coeducazione; assicurare il miglioramento costante della qualità, l'estensione della copertura, dell'infrastruttura fisica e delle necessarie attrezzature delle istituzioni educative pubbliche.

2. Garantire che i centri educativi siano spazi democratici di esercizio dei diritti e di convivenza pacifica. I centri educativi saranno spazi per individuare tempestivamente la sussistenza di esigenze particolari.

3. Garantire modalità educative formali ed informali.

4. Assicurare che tutte le entità educative educino ai temi della cittadinanza, della sessualità e dell'ambiente, dal punto di vista dei diritti.

5. Garantire il rispetto dello sviluppo psicoevolutivo di bambini, bambine e adolescenti, in tutto il processo educativo.

6. Eradicare tutte le forme di violenza nel sistema educativo e vigilare per l'integrità fisica, psicologica e sessuale di studentesse e studenti.

7. Eradicare l'analfabetismo puro, funzionale e digitale, e promuovere processi di post-alfabetizzazione ed educazione permanente per persone adulte, e di superamento del ritardo educativo.

8. Incorporare le tecnologie informatiche e comunicative nel processo educativo e favorire i rapporti tra insegnamento e attività produttive e sociali.

9. Garantire il sistema di educazione interculturale bilingue, nel quale si utilizzerà come lingua principale d'insegnamento quella della nazionalità rispettiva e il castigliano come lingua di relazione interculturale, conformemente alla direzione delle politiche pubbliche dello Stato e nel totale rispetto dei diritti di comunità, popoli e nazionalità.

10. Assicurare che s'includa nei curricula di studio, in modo progressivo, l'insegnamento di almeno una lingua originaria.

11. Garantire la partecipazione attiva di studenti, famiglie e docenti nei processi educativi.

12. Garantire, nel rispetto dei principi di equità sociale, territoriale e regionale che tutte le persone abbiano accesso all'educazione pubblica.

**Art. 348.** – L'educazione pubblica sarà gratuita e lo Stato la finanzia in modo adeguato, regolare e sufficiente. La distribuzione delle risorse destinate all'educazione si reggerà sui criteri di equità sociale, demografica e territoriale, tra gli altri.

Lo Stato finanzia l'educazione speciale e potrà appoggiare finanziariamente l'educazione missionaria, artigianale e comunitaria, sempre che soddisfino i principi di gratuità, obbligatorietà e parità di opportunità, rendano conto dei loro risultati educativi e della gestione delle risorse pubbliche, e siano appropriatamente qualificate, in accordo con la legge. Le istituzioni educative che ricevono un finanziamento pubblico non avranno fini di lucro.

Il mancato trasferimento di risorse in tutti i casi segnalati sarà sanzionata con la destituzione dell'autorità e delle impiegate e impiegati pubblici che hanno inadempito al loro obbligo.

**Art. 349.** – Lo Stato garantirà al personale docente, in tutti i livelli e modalità, stabilità, aggiornamento, formazione continua e miglioramento pedagogico e accademico; una remunerazione giusta, conformemente a professionalità, rendimento e meriti accademici. La legge regolerà la carriera d'insegnamento e le graduatorie; stabilirà un sistema nazionale di valutazione del rendimento e la politica salariale a tutti i livelli. Saranno definite politiche di promozione, mobilità e alternanza dei docenti.

**Art. 350.** – Il sistema di educazione superiore ha come finalità la formazione accademica e professionale scientifica e umanista; la ricerca scientifica e tecnologica; innovazione, promozione, sviluppo e diffusione dei saperi e delle culture; la definizione di soluzioni per i problemi del paese, coerentemente con gli obiettivi del sistema di sviluppo.

**Art. 351.** – Il sistema di educazione superiore sarà un'articolazione del sistema educativo nazionale e del Piano Nazionale di Sviluppo; la legge stabilirà i meccanismi di coordinamento del sistema di

educazione superiore con la Funzione Esecutiva. Detto sistema si reggerà sui principi di autonomia responsabile, cogoverno, pari opportunità, qualità, pertinenza, integralità, autodeterminazione per la produzione del pensiero e della conoscenza, in un contesto di dialogo tra saperi, pensiero universale e produzione scientifica tecnologica globale.

**Art. 352.** – Il sistema di educazione superiore sarà costituito da università e istituti politecnici; istituti superiori tecnici, tecnologici e pedagogici; e conservatori di musica e arti, opportunamente accreditati e valutati.

Queste istituzioni, siano pubbliche o particolari, non avranno fini di lucro.

**Art. 353.** – Il sistema di educazione superiore si reggerà su:

1. Un organismo pubblico di pianificazione, regolazione e coordinamento interno al sistema e della relazione tra i suoi distinti attori e la Funzione Esecutiva.

2. Un organismo pubblico tecnico di accreditamento e garanzia della qualità di istituzioni, percorsi formativi e programmi, che non potrà essere costituito da rappresentanti delle istituzioni oggetto della regolazione.

**Art. 354.** – Le università e gli istituti politecnici, pubblici e particolari, saranno creati dalla legge, previa relazione favorevole vincolante dell'organismo incaricato della pianificazione, regolazione e coordinamento del sistema, che avrà come riferimento le relazioni precedenti favorevoli e obbligatorie dell'istituzione responsabile della garanzia di qualità e dell'organismo nazionale di pianificazione.

Gli istituti superiori tecnologici, tecnici e pedagogici, e i conservatori, saranno creati per risoluzione dell'organismo incaricato della pianificazione, regolazione e coordinamento del sistema, previa relazione favorevole dell'istituzione di garanzia di qualità del sistema e dell'organismo nazionale di pianificazione.

La creazione e il finanziamento di nuove case di studio e carriere universitarie pubbliche avverrà in funzione dei requisiti di sviluppo nazionale.

L'organismo incaricato della pianificazione, regolazione e coordinamento del sistema e l'organismo incaricato dell'accREDITAMENTO e della garanzia di qualità potranno sospendere, in accordo con la legge, università, istituti politecnici, istituti superiori, tecnologici e pedagogici, e conservatori, così come sollecitare la revoca di quelle create per legge.

**Art. 355.** – Lo Stato riconoscerà a università e istituti politecnici autonomia accademica, amministrativa, finanziaria e organica, in accordo con gli obiettivi del sistema di sviluppo e dei principi stabiliti dalla Costituzione.

Si riconosce a università e istituti politecnici il diritto all'autonomia, intesa ed esercitata in maniera solidale e responsabile. Detta autonomia assicura l'esercizio della libertà accademica e del diritto alla ricerca della verità, senza restrizioni; il governo e la gestione degli stessi, conformemente ai principi di alternanza, trasparenza e ai diritti politici; la produzione di scienza, tecnologia, cultura e arte.

I loro confini sono inviolabili, non potranno essere valicati salvo nei casi e nei termini in cui possa esserlo il domicilio di una persona. La garanzia dell'ordine interno sarà competenza e responsabilità delle autorità competenti. Quando sia necessario l'appoggio della forza pubblica, la massima autorità dell'entità solleciterà l'assistenza dovuta. L'autonomia non dispensa le istituzioni del sistema dall'essere oggetto di fiscalizzazione, responsabilità sociale, rendicontazione e partecipazione nella pianificazione nazionale.

La Funzione Esecutiva non potrà privare dei suoi proventi o contributi di bilancio, o ritardare i trasferimenti, ad alcuna istituzione del sistema, né disporre la chiusura o la riorganizzazione totali o parziali.

**Art. 356.** – L'educazione superiore pubblica sarà gratuita fino al terzo livello. L'accesso alle istituzioni pubbliche di educazione superiore sarà regolata da un sistema di livelli e ammissioni, definito per legge. L'accesso gratuito sarà vincolato alla responsabilità accademica di studentesse e studenti.

Indipendentemente dal carattere pubblico o particolare, sarà garantita la parità di opportunità nell'accesso, nella permanenza,

nella mobilità e nel termine, fatta eccezione per il pagamento delle tariffe nell'educazione privata.

Il pagamento delle tariffe dell'educazione superiore privata conterà su meccanismi come borse di studio, crediti, quote d'ingresso o altri che permettano l'integrazione e l'uguaglianza sociale nelle sue multiple dimensioni.

**Art. 357.** – Lo Stato assicurerà il finanziamento delle istituzioni pubbliche di educazione superiore.

Le università e gli istituti politecnici pubblici potranno creare fonti d'ingresso complementari per migliorare la propria prestazione accademica, investire nella ricerca e nell'assegnazione di borse di studio e crediti, che non comportino alcun costo o aggravio per chi studia al terzo livello. La distribuzione di dette risorse dovrà basarsi fondamentalmente sulla qualità e altri criteri definiti dalla legge.

La legge regolerà i servizi di assistenza tecnica, consulenza e quelli che implicino fonti alternative d'ingresso per università e istituti politecnici, pubblici e particolari.

## Sezione seconda

### Salute

**Art. 358.** – Il sistema sanitario nazionale avrà come finalità lo sviluppo, la protezione e il recupero delle capacità e delle potenzialità per una vita salutare e integrale, tanto individuale quanto collettiva, e riconoscerà la diversità sociale e culturale.

Il sistema sarà guidato dai principi generali del sistema nazionale di inclusione ed equità sociale, e dai principi della bioetica, della sufficienza e dell'interculturalità, con attenzione di genere a generazionale.

**Art. 359.** – Il sistema sanitario nazionale comprenderà istituzioni, programmi, politiche, risorse, azioni e attori nel campo della salute; prenderà in considerazione tutte le dimensioni del diritto alla salute; garantirà promozione, prevenzione, recupero e riabilitazione a tutti i livelli; e favorirà la partecipazione cittadina e il controllo sociale.

**Art. 360.** – Il sistema garantirà, attraverso le istituzioni che ne fanno parte la promozione della salute, la prevenzione e la cura integrale, familiare e comunitaria,

dando priorità all'assistenza sanitaria di base; articolerà differenti livelli di assistenza; e promuoverà la complementarietà con la medicina tradizionale e alternativa.

La rete sanitaria pubblica integrale farà parte del sistema sanitario nazionale e si fonderà sull'insieme articolato di strutture statali, di organismi per la sicurezza sociale e di altri fornitori che appartengono allo Stato, con vincoli giuridici, operativi e di complementarietà.

**Art. 361.** – Lo Stato eserciterà la direzione del sistema attraverso l'autorità sanitaria nazionale, sarà responsabile della formulazione della politica sanitaria nazionale, ed emetterà norme, regolerà e controllerà tutte le attività relative alla salute, così come il funzionamento delle entità del settore.

**Art. 362.** – L'assistenza sanitaria quale servizio pubblico sarà prestato da entità statali, private, autonome, comunitarie e quelle che esercitino medicine tradizionali alternative e complementari. I servizi di salute saranno sicuri, di qualità e accoglienti, e garantiranno il consenso informato, l'accesso all'informazione e la confidenzialità dei dati dei pazienti.

I servizi pubblici statali di salute saranno universali e gratuiti a tutti i livelli di assistenza e comprenderanno le procedure di diagnosi, trattamento, e riabilitazione necessari.

**Art. 363.** – Lo Stato sarà responsabile di:

1. Formulare politiche pubbliche che garantiscano la promozione, prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza sanitaria completa e incoraggiare pratiche salutari nel contesto familiare, lavorativo e comunitario.
2. Universalizzare l'assistenza sanitaria, migliorare costantemente la qualità e ampliare la copertura.
3. Rafforzare i servizi statali di salute, incorporare talento umano e dotare le istituzioni sanitarie pubbliche d'infrastrutture fisiche e attrezzature.
4. Garantire le pratiche terapeutiche tradizionali e alternative mediante il riconoscimento, il rispetto e la promozione dell'uso dei loro saperi, medicine e strumenti.
5. Prestare assistenza specialistica ai gruppi che necessitano

attenzione prioritaria come stabilito nella Costituzione.

6. Assicurare prestazioni e servizi di salute sessuale e riproduttiva, e garantire la salute integrale e la vita delle donne, specialmente durante la gravidanza, il parto e il post-parto.

7. Garantire la disponibilità e l'accesso a medicinali di qualità, sicuri ed efficaci, regolare la loro commercializzazione e promuovere la produzione nazionale e l'utilizzo di farmaci generici che rispondano alle necessità epidemiologiche della popolazione. Nell'accesso ai medicinali, gli interessi di salute pubblica prevarranno su quelli economici e commerciali.

8. Promuovere lo sviluppo integrale del personale sanitario.

**Art. 364.** – Le dipendenze sono un problema di salute pubblica. Allo Stato spetterà definire programmi coordinati d'informazione, prevenzione e controllo del consumo di alcol, tabacco e sostanze stupefacenti e psicotrope; così come offrire trattamento e riabilitazione ai consumatori occasionali, abituali e problematici. In nessun caso sarà permessa la loro criminalizzazione né si lederanno i loro diritti costituzionali.

Lo Stato controllerà e regolerà la pubblicità di alcol e tabacco.

**Art. 365.** – Per nessun motivo le strutture pubbliche o private né i professionisti della salute negheranno l'assistenza d'emergenza. La negazione di detta assistenza sarà sanzionata in accordo con la legge.

**Art. 366.** – Il finanziamento pubblico nel settore sanitario sarà tempestivo, regolare e sufficiente, e dovrà provenire da fonti permanenti del Bilancio Generale dello Stato. Le risorse pubbliche saranno distribuite basandosi su criteri demografici e sui bisogni sanitari.

Lo Stato finanzia le istituzioni sanitarie nazionali e potrà appoggiare finanziariamente quelle autonome e private sempre che non abbiano fini di lucro, che garantiscano la gratuità delle prestazioni, rispettino le politiche pubbliche e assicurino qualità, sicurezza e rispetto dei diritti. Tali istituzioni saranno soggette alla regolazione ed al controllo dello Stato.

## Sezione terza

### Sicurezza sociale

**Art. 367.** – Il sistema di sicurezza sociale è pubblico e universale, non potrà essere privatizzato e provvederà ai bisogni previdenziali della popolazione. La protezione previdenziale sarà resa effettiva dall'assicurazione universale obbligatoria e dai relativi regimi speciali. Il sistema si baserà sui principi del sistema nazionale d'inclusione ed equità sociale e sui principi di obbligatorietà, sufficienza, integrazione, solidarietà, sussidiarietà.

**Art. 368.** – Il sistema di sicurezza sociale comprenderà entità pubbliche, norme, politiche, risorse, servizi e prestazioni di sicurezza sociale, e opererà in conformità a criteri di sostenibilità, efficienza, celerità e trasparenza. Lo Stato detterà norme, regolerà e controllerà le attività legate alla sicurezza sociale.

**Art. 369.** – L'assicurazione universale obbligatoria coprirà malattia, maternità, paternità, rischi sul posto di lavoro, disoccupazione, licenziamento, vecchiaia, invalidità, disabilità, morte e quanto definito dalla legge.

Le prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità saranno erogate dalla rete pubblica sanitaria integrale.

L'assicurazione universale obbligatoria sarà estesa a tutta la popolazione urbana e rurale, indipendentemente dalla situazione lavorativa. Le prestazioni per le persone che svolgono lavoro domestico non remunerato saranno finanziate da apporti e contributi dello Stato. La legge definirà il corrispondente meccanismo. La creazione di nuove prestazioni sarà adeguatamente finanziata.

**Art. 370.** – L'Istituto Ecuatoriano di Sicurezza Sociale, entità autonoma regolata dalla legge, sarà responsabile della prestazione dei servizi dell'assicurazione universale obbligatoria ai suoi iscritti.

La polizia nazionale e le forze armate potranno contare su un regime speciale di sicurezza sociale, in accordo con la legge; i loro enti di sicurezza sociale faranno parte della rete pubblica sanitaria integrale e del sistema di sicurezza sociale.

**Art. 371.** – Le prestazioni della sicurezza sociale saranno finanziate dall'apporto dei

dipendenti assicurati e dei datori di lavoro; dagli apporti degli autonomi assicurati; dagli apporti volontari delle ecuadoriane e degli ecuadoriani residenti all'estero; e dagli apporti e dai contributi dello Stato. Le risorse dello Stato destinate all'assicurazione universale obbligatoria saranno incluse annualmente nel Bilancio Generale dello Stato e saranno trasferite nella forma opportuna.

Le prestazioni in denaro dell'assicurazione sociale non potranno essere cedute, sequestrate o trattenute, fatta eccezione per gli alimenti dovuti per legge o gli obblighi contratti a favore dell'istituto assicuratore, e saranno esentati dal pagamento d'imposta.

**Art. 372.** – I fondi e le riserve dell'assicurazione universale obbligatoria saranno propri e distinti da quelli del fisco, e serviranno per soddisfare in modo adeguato i fini della propria creazione e le loro funzioni. Nessuna istituzione dello Stato potrà intervenire o disporre di propri fondi e riserve, né intaccare il suo patrimonio.

I fondi provvisori pubblici e il loro investimento saranno canalizzati attraverso un'istituzione finanziaria di proprietà dell'Istituto Ecuadoriano di Sicurezza Sociale; la loro gestione sarà soggetta ai principi di sicurezza, solvibilità, efficienza, redditività e al controllo dell'organo competente.

**Art. 373.** – L'assicurazione sociale contadina, che fa parte dell'Istituto Ecuadoriano di Sicurezza Sociale, costituirà regime speciale dell'assicurazione universale obbligatoria per proteggere la popolazione rurale e le persone dedite alla pesca artigianale; sarà finanziata dall'apporto solidale degli assicurati e dei datori di lavoro del sistema nazionale di sicurezza sociale, dall'apporto differenziato delle o dei capo-famiglia tutelati e da contributi fiscali che ne garantiscano il rafforzamento e lo sviluppo.

L'assicurazione offrirà prestazioni sanitarie e di protezione in caso d'invalidità, disabilità, vecchiaia e morte. Le assicurazioni pubbliche e private, senza eccezione, contribuiranno al finanziamento dell'assicurazione sociale contadina attraverso l'Istituto Ecuadoriano di Sicurezza Sociale.

**Art. 374.** – Lo Stato stimolerà l'iscrizione volontaria all'Istituto Ecuadoriano di Sicurezza Sociale tra le ecuadoriane e gli ecuadoriani

domiciliati all'estero, e assicurerà la prestazione dei relativi servizi. Il finanziamento di dette prestazioni conterà sull'apporto degli iscritti volontari residenti all'estero.

#### **Sezione quarta** Habitat e abitazione

**Art. 375.** – Lo Stato, a tutti i suoi livelli di governo, garantirà il diritto all'habitat e ad una abitazione dignitosa. A tal fine:

1. Produrrà l'informazione necessaria per il disegno di strategie e programmi che includano l'interazione tra alloggio, servizi, spazi e trasporti pubblici, dotazione e gestione del suolo urbano.

2. Manterrà un catasto nazionale integrato con riferimenti geografici, di habitat e abitazione.

3. Elaborerà, implementerà e valuterà politiche, piani e programmi di habitat e accesso universale all'abitazione, a partire dai principi di universalità, equità e interculturalità, focalizzandosi sulla gestione dei rischi.

4. Migliorerà l'alloggio precario, creerà strutture di accoglienza, spazi pubblici e aree verdi, e promuoverà l'affitto a condizioni speciali.

5. Svilupperà piani e programmi di finanziamento per gli alloggi d'interesse sociale, attraverso la banca pubblica e le istituzioni di finanza popolare, con particolare attenzione alle persone con scarse risorse economiche e le donne capo-famiglia.

6. Garantirà l'erogazione continua dei servizi pubblici di acqua potabile ed elettricità a scuole e ospedali pubblici.

7. Assicurerà che ogni persona abbia diritto a sottoscrivere contratti d'affitto a un prezzo giusto e senza abusi.

8. Garantirà e proteggerà l'accesso pubblico a spiagge, rive di fiumi, laghi e lagune, e la disponibilità di vie d'ingresso. Lo Stato eserciterà la direzione di pianificazione, regolazione, controllo, finanziamento ed elaborazione di politiche di habitat e alloggio.

**Art. 376.** – Al fine di rendere effettivo il diritto all'alloggio, all'habitat e alla conservazione dell'ambiente, le municipalità potranno espropriare, tutelare e controllare aree per lo sviluppo futuro, in accordo con la legge. È

proibito l'ottenimento di benefici derivanti da pratiche speculative sull'uso del suolo, in particolare dal cambio d'uso, da rurale a urbano o da pubblico a privato.

#### **Sezione quinta** Cultura

**Art. 377.** – Il sistema nazionale della cultura ha come finalità rafforzare l'identità nazionale; proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali; incentivare la libera creazione artistica e la produzione, diffusione, distribuzione e fruizione di beni e servizi culturali; e salvaguardare la memoria sociale e il patrimonio culturale. Sarà garantito il pieno esercizio dei diritti culturali.

**Art. 378.** – Il sistema nazionale della cultura sarà costituito da tutte le istituzioni dell'ambito culturale che ricevano fondi pubblici e da collettivi e persone che volontariamente si vincolino al sistema.

Gli enti culturali che ricevono fondi pubblici saranno soggetti a controllo e rendiconto.

Lo Stato eserciterà la direzione del sistema tramite l'organo competente, nel rispetto della libertà di creazione ed espressione, dell'interculturalità e della diversità; sarà responsabile della gestione e promozione della cultura, così come della formulazione e implementazione della politica nazionale in questo ambito.

**Art. 379.** – Fanno parte del patrimonio culturale tangibile ed intangibile rilevante per la memoria e identità di persone e collettivi, e oggetto di salvaguardia dello Stato, tra gli altri:

1. Lingue, forme di espressione, tradizione orale e differenti manifestazioni e creazioni culturali, incluse quelle di carattere rituale, festivo e produttivo.

2. Costruzioni, spazi e agglomerati urbani, monumenti, siti naturali, vie, parchi e paesaggi che siano punto di riferimento identitario per i popoli o che abbiano un valore storico, artistico, archeologico, etnografico o paleontologico.

3. Documenti, oggetti, collezioni, archivi, biblioteche e musei che abbiano valore storico, artistico, archeologico, etnografico o paleontologico.

4. Creazioni artistiche, scientifiche e tecnologiche. I beni culturali patrimoniali dello Stato saranno inalienabili, non sequestrabili e imprescrittibili. Lo Stato avrà il diritto di prelazione nell'acquisizione dei beni del patrimonio culturale e garantirà la loro protezione. Qualsiasi danno sarà sanzionato in accordo con la legge.

**Art. 380.** – Saranno responsabilità dello Stato:

1. Vigilare, tramite politiche permanenti, sulla identificazione, protezione, difesa, conservazione, restauro, diffusione sia tangibile che intangibile, della ricchezza storica, artistica, linguistica e archeologica, della memoria collettiva e dell'insieme di valori e manifestazioni che definiscono l'identità plurinazionale, multiculturale e multi-etnica dell'Ecuador.

2. Promuovere la restituzione e il recupero dei beni patrimoniali derubati, persi o danneggiati, e assicurare il deposito legale di stampe, materiali audiovisivi e contenuti elettronici di diffusione di massa.

3. Assicurare che i circuiti di distribuzione, esposizione pubblica e diffusione di massa non condizionino né limitino l'indipendenza dei creatori, né l'accesso del pubblico alla creazione culturale e artistica nazionale indipendente.

4. Definire politiche e implementare forme di insegnamento per lo sviluppo della vocazione artistica e creativa delle persone ad ogni età, con priorità per bambine, bambini e adolescenti.

5. Incentivare l'esercizio delle professioni artistiche.

6. Stabilire stimoli ed incentivi affinché persone, istituzioni, imprese e mezzi di comunicazione promuovano, appoggino, sviluppino e finanzino le attività culturali.

7. Garantire la diversità dell'offerta culturale e promuovere la produzione nazionale di beni culturali, così come la loro diffusione di massa.

8. Garantire i fondi sufficienti e adeguati per l'implementazione della politica culturale.

## Sezione sesta

Cultura fisica e tempo libero

**Art. 381.** – Lo Stato tutelerà, promuoverà e coordinerà la cultura fisica che include lo sport, l'educazione fisica e la ricreazione, come le attività che contribuiscono alla salute, formazione e sviluppo integrale delle persone; incentiverà l'accesso di massa allo sport e alle attività sportive a livello formativo, di quartiere e parrocchiale; favorirà la preparazione e partecipazione degli sportivi a competizioni nazionali e internazionali, inclusi i giochi olimpici e paraolimpici; e incoraggerà la partecipazione di persone disabili.

Lo Stato garantirà le risorse e le infrastrutture necessarie per suddette attività. Le risorse saranno soggette a controllo statale e rendiconto e dovranno essere distribuite in modo equo.

**Art. 382.** – È riconosciuta l'autonomia delle organizzazioni sportive e dell'amministrazione delle strutture sportive e delle installazioni destinate alla pratica sportiva, in accordo con la legge.

**Art. 383.** – Sarà garantito il diritto di persone e collettività al tempo libero, l'estensione delle condizioni fisiche, sociali e ambientali per la sua fruizione, e la promozione di attività per la crescita, il riposo e lo sviluppo della personalità.

## Sezione settima

Comunicazione sociale

**Art. 384.** – Il sistema di comunicazione sociale assicurerà l'esercizio dei diritti di comunicazione, informazione e libertà d'espressione, e rafforzerà la partecipazione cittadina. Il sistema sarà costituito da istituzioni e attori di carattere pubblico, dalle politiche e dalle normative; e da attori privati, cittadini e comunitari che si uniscano volontariamente ad esso.

Lo Stato formulerà le politiche pubbliche di comunicazione, nel rispetto totale della libertà d'espressione e dei diritti della comunicazione sanciti dalla Costituzione e nel quadro delle convenzioni internazionali sui diritti umani. La legge ne definirà l'organizzazione, il funzionamento e le forme di partecipazione cittadina.

## Sezione ottava

Scienza, tecnologia, innovazione e saperi ancestrali

**Art. 385.** – Il sistema nazionale di scienza, tecnologia, innovazione e saperi ancestrali, nel rispetto di ambiente, natura, vita, culture e sovranità, avrà come finalità:

1. Generare, adattare e diffondere conoscenze scientifiche e tecnologiche.

2. Recuperare, rafforzare e valorizzare i saperi antichi.

3. Sviluppare tecnologie e innovazioni che stimolino la produzione nazionale, aumentino l'efficienza e la produttività, migliorino la qualità della vita e contribuiscano alla realizzazione del buon vivere.

**Art. 386.** – Il sistema includerà programmi, politiche, risorse, azioni, e comprenderà istituzioni dello Stato, università e istituti politecnici, istituti di ricerca pubblici e privati, imprese pubbliche e private, organizzazioni non governative e persone fisiche o giuridiche, nella misura in cui svolgano attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e tutte quelle legate ai saperi ancestrali.

Lo Stato, mediante l'organismo competente, coordinerà il sistema, stabilirà gli obiettivi e le politiche, in conformità al Piano Nazionale di Sviluppo, con la partecipazione degli attori che ne fanno parte.

**Art. 387.** – Sarà responsabilità dello Stato;

1. Favorire e incentivare l'inclusione nella società della conoscenza al fine di raggiungere gli obiettivi del sistema di sviluppo.

2. Promuovere la generazione e la creazione di conoscenza, stimolare la ricerca scientifica e tecnologica, e valorizzare i saperi ancestrali, in tal modo contribuendo alla realizzazione del buon vivere, il *sumak kawsay*.

3. Assicurare la diffusione e l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'impiego delle relative scoperte e risultati nel quadro di quanto stabilito dalla Costituzione e dalla legge.

4. Garantire la libertà di creazione e ricerca nel rispetto dell'etica, della natura, dell'ambiente, della valorizzazione delle conoscenze ancestrali.

5. Riconoscere lo status di ricercatore secondo quanto stabilito dalla legge.

**Art. 388.** – Lo Stato destinerà le risorse necessarie a ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, innovazione, formazione scientifica, recupero e sviluppo di saperi ancestrali e diffusione della conoscenza.

Una percentuale di tali risorse sarà destinata al finanziamento di progetti a concorso. Le organizzazioni che ricevono fondi pubblici saranno soggette a rendiconto e al relativo controllo statale.

## Sezione nona

Gestione del rischio

**Art. 389.** – Lo Stato proteggerà le persone, le collettività e la natura dagli effetti negativi dei disastri di origine naturale o causati dall'uomo attraverso la prevenzione del rischio, la mitigazione dei disastri, il recupero e il miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali, con l'obiettivo di minimizzare la condizione di vulnerabilità.

Il sistema nazionale decentralizzato di gestione del rischio sarà costituito dalle unità di gestione del rischio di tutte le istituzioni pubbliche e private negli ambiti locale, regionale e nazionale.

Lo Stato ne assumerà la direzione mediante l'organismo tecnico definito dalla legge. Avrà come funzioni principali, tra le altre:

1. Identificare i rischi esistenti e potenziali, interni ed esterni che minaccino il territorio ecuadoriano.

2. Generare, democratizzare l'accesso e diffondere l'informazione sufficiente e opportuna per gestire adeguatamente il rischio.

3. Assicurare che tutte le istituzioni pubbliche e private includano obbligatoriamente, e in modo trasversale, la gestione del rischio nella propria pianificazione e gestione.

4. Rafforzare nella cittadinanza e negli enti pubblici e privati la capacità di identificare i rischi inerenti ai rispettivi ambiti di azione, informare sugli stessi, e provvedere ad azioni tese a ridurli.

5. Organizzare le istituzioni affinché coordinino azioni finalizzate a prevenire e mitigare i rischi, così come ad affrontarli, recuperare e migliorare le condizioni precedenti all'emergenza o al disastro.

6. Realizzare e coordinare le azioni necessarie a ridurre la vulnerabilità e prevenire, mitigare, gestire e recuperare le eventuali conseguenze negative di disastri o emergenze nel territorio nazionale.

7. Garantire finanziamento sufficiente e adeguato per il funzionamento del sistema, e coordinare la cooperazione internazionale indirizzata alla gestione del rischio.

**Art. 390.** – I rischi saranno gestiti nel rispetto del principio di decentramento sussidiario, che implicherà la responsabilità diretta delle istituzioni all'interno del loro ambito geografico. Nel caso in cui le loro capacità di gestione del rischio siano insufficienti, le istituzioni dell'ambito territoriale superiore e con maggiore capacità tecnica e finanziaria presteranno l'appoggio necessario nel rispetto della loro autorità territoriale e senza sollevarli dalle loro responsabilità.

## Sezione decima

Popolazione e mobilità umana

**Art. 391.** – Lo Stato definirà e implementerà le politiche demografiche che contribuiscono ad uno sviluppo territoriale e intergenerazionale equilibrato e garantiscono la protezione dell'ambiente e la sicurezza della popolazione, nel rispetto dell'autodeterminazione delle persone e della diversità.

**Art. 392.** – Lo Stato vigilerà sui diritti alla mobilità umana e assumerà la direzione della politica migratoria mediante l'organo competente in coordinamento con i differenti livelli di governo. Lo Stato definirà, adotterà, implementerà e valuterà politiche, piani, programmi e progetti, e coordinerà l'azione dei suoi organismi con quelli degli Stati e delle organizzazioni della società civile che lavorino sul tema della mobilità umana a livello nazionale e internazionale.

## Sezione undicesima

Sicurezza umana

**Art. 393.** – Lo Stato garantirà la sicurezza umana mediante politiche e azioni integrate, al fine di assicurare la convivenza pacifica tra le persone, promuovere una cultura di pace e prevenire forme di violenza e discriminazione, infrazioni e delitti. La pianificazione e applicazione di suddette politiche sarà assegnata a organismi



specializzati nei differenti livelli di governo.

## Sezione dodicesima Trasporto

**Art. 394.** – Lo Stato garantirà la libertà di trasporto terrestre, aereo, marittimo e fluviale dell'ambito del territorio nazionale, senza privilegi di alcuna natura. La promozione del trasporto pubblico di massa e l'adozione di una politica di tariffe differenziate di trasporto saranno prioritarie. Lo Stato regolerà il trasporto terrestre, aereo e acquatico e le attività aereo portuali e portuali.

## Capitolo Secondo Biodiversità e risorse naturali

### Sezione prima Natura e ambiente

**Art. 395.** – La Costituzione riconosce i seguenti principi ambientali:

1. Lo Stato garantirà un modello sostenibile di sviluppo, equilibrato dal punto di vista ambientale e rispettoso della diversità culturale, che preservi la biodiversità e la capacità di rigenerazione naturale degli ecosistemi, e assicuri il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future.

2. Le politiche di gestione ambientale saranno applicate in modo trasversale e dovranno essere obbligatoriamente rispettate dallo Stato a tutti i livelli e da tutte le persone fisiche e giuridiche del territorio nazionale.

3. Lo Stato garantirà la partecipazione attiva e costante di persone, comunità, popoli e nazionalità vulnerate, nella pianificazione, implementazione e controllo di tutte le attività che abbiano un impatto ambientale.

4. In caso di dubbio in merito alla portata delle disposizioni di legge in materia ambientale, queste saranno applicate nel senso più favorevole alla protezione della natura.

**Art. 396.** – Lo Stato adotterà le politiche e le misure adeguate al fine di evitare gli impatti ambientali negativi, in caso di certezza del danno.

In caso di dubbio in merito all'impatto ambientale di un'azione o omissione, anche se in assenza di evidenza scientifica del danno,

lo Stato adotterà misure di protezione efficaci e adeguate.

La responsabilità per danni ambientali è oggettiva. Ogni danno all'ambiente, oltre alle rispettive sanzioni, comporterà anche l'obbligo di ristabilire integralmente gli ecosistemi e indennizzare le persone e comunità danneggiate.

Ciascuno degli attori dei processi di produzione, distribuzione, commercializzazione e uso di beni e servizi assumerà la responsabilità diretta di prevenire qualsiasi impatto ambientale, di mitigare e correggere i danni causati, e di mantenere un sistema di controllo ambientale costante. Le azioni legali finalizzate al perseguimento e sanzionamento dei danni ambientali saranno imprescrittibili.

**Art. 397.** – In caso di danni ambientali lo Stato agirà in modo immediato e sussidiario al fine di garantire la salute ed il recupero degli ecosistemi.

Oltre alla sanzione corrispondente, lo Stato ricorrerà contro l'esecutore dell'attività causa del danno per gli obblighi di riparazione integrale, nelle condizioni e secondo le procedure stabilite dalla legge. La responsabilità ricadrà anche sui funzionari incaricati del controllo ambientale. Al fine di garantire il diritto individuale e collettivo a vivere in un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato, lo Stato si impegna a:

1. Permettere ad ogni persona fisica o giuridica, collettività o gruppo umano, di intraprendere le azioni legali e rivolgersi agli organi giudiziari e amministrativi, senza pregiudizio al proprio interesse diretto, al fine di ottenere dagli stessi tutela effettiva in materia ambientale, includendo la possibilità di sollecitare misure cautelari che consentano di porre fine alla minaccia o al danno ambientale materia della controversia.

L'onere della prova dell'inesistenza di un danno potenziale o reale ricadrà sul gestore dell'attività o l'imputato..

2. Stabilire meccanismi effettivi di prevenzione e controllo dell'inquinamento ambientale, di recupero di spazi naturali degradati e di gestione sostenibile delle risorse naturali.

3. Regolare produzione, importazione, distribuzione, impiego e destinazione finale di

materiali tossici e pericolosi per le persone o l'ambiente.

4. Assicurare l'intoccabilità delle aree naturali protette, in modo tale che siano garantiti la conservazione della biodiversità e il mantenimento delle funzioni ecologiche degli ecosistemi. La gestione e amministrazione delle aree naturali protette sarà a carico dello Stato.

5. Stabilire un sistema nazionale di prevenzione, gestione di rischi e disastri naturali, basato sui principi d'immediatezza, efficienza, precauzione, responsabilità e solidarietà.

**Art. 398.** – Ogni decisione o autorizzazione statale che possa danneggiare l'ambiente dovrà essere oggetto di consultazione con la comunità, la quale sarà ampiamente e adeguatamente informata. Il soggetto che consulta sarà lo Stato. La legge regolerà la consultazione previa, la partecipazione cittadina, i tempi, il soggetto consultato e i criteri di valutazione e obiezione dell'attività oggetto di consultazione.

Lo Stato valuterà l'opinione della comunità in base ai criteri stabiliti dalla legge e alle disposizioni internazionali sui diritti umani.

Se dal suddetto processo di consultazione emerge un'opposizione di maggioranza della comunità in questione, la decisione di implementare o meno il progetto sarà adottata con risoluzione adeguatamente motivata dell'istanza amministrativa superiore corrispondente in accordo con la legge.

**Art. 399.** – L'esercizio integrale della tutela statale sull'ambiente e la corresponsabilità della cittadinanza nella sua conservazione, si articolerà attraverso un sistema nazionale decentrato di gestione ambientale, che si farà carico della difesa dell'ambiente e della natura.

### Sezione seconda Biodiversità

**Art. 400.** – Lo Stato eserciterà la sovranità sulla biodiversità, la cui amministrazione e gestione sarà implementata tenendo conto della responsabilità intergenerazionale.

Si dichiara d'interesse pubblico la conservazione della biodiversità e di tutte le sue componenti, in particolare la biodiversità agricola

e forestale e il patrimonio genetico del paese.

**Art. 401.** – Si dichiara l'Ecuador libero da coltivazioni e semi transgenici. Eccezionalmente, e solo in caso d'interesse nazionale debitamente fondamentato dalla Presidenza della Repubblica e approvato dall'Assemblea Nazionale, si potranno introdurre semi e coltivazioni geneticamente modificate.

Lo Stato regolerà con rigide norme sulla biosicurezza, l'impiego e lo sviluppo della biotecnologia moderna e dei suoi prodotti, così come la loro sperimentazione, uso e commercializzazione. È proibita l'applicazione di biotecnologie rischiose o sperimentali.

**Art. 402.** – È proibita la concessione di diritti, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, sui prodotti derivati o sintetizzati, ottenuti a partire da conoscenze collettive legate alla biodiversità nazionale.

**Art. 403.** – Lo Stato non si impegnerà in convenzioni o accordi di cooperazione che includano clausole che danneggino la conservazione e la gestione sostenibile della biodiversità, la salute umana e i diritti collettivi e della natura.

### Sezione terza Patrimonio naturale ed ecosistemi

**Art. 404.** – Il patrimonio naturale dell'Ecuador unico e inestimabile comprende, tra le altre, le formazioni fisiche, biologiche e geologiche il cui valore dal punto di vista ambientale, scientifico, culturale o paesaggistico esige protezione, conservazione, recupero e promozione.

La sua gestione sarà soggetta ai principi e alle garanzie sancite nella Costituzione e sarà condotta conformemente all'ordinamento territoriale e di zonificazione ecologica, in accordo con la legge.

**Art. 405.** – Il sistema nazionale di aree protette garantirà la conservazione della biodiversità e il mantenimento delle sue funzioni ecologiche.

Il sistema sarà costituito dai sottosistemi statali, autonomo decentralizzato, comunitario e privato, e la sua direzione e regolazione sarà esercitata dallo Stato.

Lo Stato assegnerà le risorse economiche necessarie alla sostenibilità finanziaria del sistema,

e ne stimolerà la partecipazione nella gestione e nell'amministrazione da parte di comunità, popoli e nazionalità che abbiano o abbiano avuto come dimora ancestrale le aree protette. Le persone fisiche o giuridiche straniere non potranno ottenere a nessun titolo terre o concessioni nelle aree di sicurezza nazionale, né nelle aree protette, in accordo con la legge.

**Art. 406.** – Lo Stato regolerà conservazione, gestione e uso sostenibile, recupero e limiti di dominio degli ecosistemi fragili e minacciati; tra gli altri, *páramos*, zone umide, boschi nebbiosi, boschi tropicali secchi e umidi e foreste di mangrovie, ecosistemi marini e marino-costieri.

**Art. 407.** – È proibita l'attività estrattiva di risorse non rinnovabili nelle aree protette e nelle zone dichiarate intangibili, sfruttamento forestale incluso. Eccezionalmente suddette risorse potranno essere sfruttate su richiesta motivata della Presidenza della Repubblica e previa dichiarazione d'interesse nazionale da parte dell'Assemblea Nazionale che, se lo riterrà opportuno, potrà indire una consultazione popolare.

#### **Sezione quarta** Risorse naturali

**Art. 408.** – Sono di proprietà inalienabile, imprescrittibile e non requisibile dello Stato le risorse naturali non rinnovabili e, in generale, prodotti del sottosuolo, giacimenti minerali e d'idrocarburi, sostanze la cui natura sia distinta da quella del suolo, incluso quelle che si trovano nelle aree coperte dalle acque del mare territoriale e le zone marittime; così come la biodiversità e il suo patrimonio genetico e lo spettro radioelettrico.

Suddetti beni potranno essere sfruttati solo nel rigoroso rispetto dei principi ambientali stabiliti nella Costituzione. Lo Stato parteciperà ai benefici dello sfruttamento di tali risorse, secondo un ammontare non inferiore a quello dell'impresa che le sfrutta.

Lo Stato garantirà che i meccanismi di produzione, consumo e impiego delle risorse naturali e dell'energia mantengano e recuperino i cicli naturali e consentano condizioni di vita dignitose.

#### **Sezione quinta** Suolo

**Art. 409.** – È d'interesse pubblico e priorità nazionale la conservazione del suolo, specialmente lo strato fertile. Sarà stabilito un quadro normativo per la sua protezione ed uso sostenibile che ne prevenga il degrado, in particolare indotto da inquinamento, desertificazione ed erosione. Nelle aree colpite da processi di degrado e desertificazione, lo Stato svilupperà ed incentiverà progetti di forestazione, riforestazione, e rivegetazione che evitino la monocoltura e impieghino, preferibilmente, specie native e adatte alla zona.

**Art. 410.** – Lo Stato offrirà agli agricoltori e alle comunità rurali appoggio per la conservazione e il recupero dei suoli, così come per lo sviluppo di pratiche agricole che li proteggano e sostengano la sovranità alimentare.

#### **Sezione sesta** Acqua

**Art. 411.** – Lo Stato garantirà la conservazione, il recupero e la gestione integrale delle risorse idriche, bacini e flussi idrografici associati al ciclo idrologico.

Sarà regolata ogni attività che possa compromettere la qualità e la quantità d'acqua, e l'equilibrio degli ecosistemi, specialmente nelle fonti e zone di ricarica idrica. La sostenibilità degli ecosistemi e il consumo umano avranno priorità nell'uso e nell'approvvigionamento idrico.

**Art. 412.** – L'autorità incaricata della gestione dell'acqua sarà responsabile della sua pianificazione, regolazione e controllo. Detta autorità coopererà e si coordinerà con quella incaricata della gestione ambientale al fine di garantire la gestione dell'acqua con attenzione alla complessità ecosistemica.

#### **Sezione settima** Biosfera, ecologia urbana ed energie alternative

**Art. 413.** – Lo Stato promuoverà l'efficienza energetica, lo sviluppo e l'impiego di pratiche e tecnologie ambientalmente pulite e sane, così come di energie rinnovabili, diversificate, di basso impatto e che non mettano a rischio la sovranità alimentare, l'equilibrio ecologico degli ecosistemi né il diritto all'acqua.

**Art. 414.** – Lo Stato adotterà misure adeguate e trasversali per

la mitigazione del cambio climatico, mediante la limitazione delle emissioni di gas serra, della deforestazione e dell'inquinamento atmosferico; adotterà misure per la conservazione dei boschi e della vegetazione, e proteggerà la popolazione a rischio.

**Art. 415.** – Lo Stato centrale e i governi autonomi decentralizzati adotteranno politiche integrali e partecipative di ordinamento territoriale urbano e di uso del suolo, che permettano di regolare la crescita urbana, la gestione della fauna urbana e incentivino la creazione di zone verdi.

I governi autonomi decentralizzati svilupperanno piani di gestione dell'acqua, e di riduzione, riciclo e trattamento adeguato dei rifiuti solidi e liquidi. Sarà incentivato e facilitato il trasporto terrestre non motorizzato, specialmente mediante la creazione di piste ciclabili.

## **Titolo VIII** **RELAZIONI** **INTERNAZIONALI**

### **Capitolo Primo** Principi delle relazioni internazionali

**Art. 416.** – Le relazioni dell'Ecuador con la comunità internazionale risponderanno agli interessi del popolo ecuadoriano, al quale renderanno conto i loro responsabili ed esecutori, e di conseguenza lo Stato ecuadoriano:

1. Proclama l'indipendenza e l'uguaglianza giuridica degli Stati, la convivenza pacifica e l'autodeterminazione dei popoli, così come la cooperazione, l'integrazione e la solidarietà.

2. Sostiene la risoluzione pacifica delle controversie e dei conflitti internazionali, e rifiuta la minaccia e l'uso della forza per risolverli.

3. Condanna l'ingerenza degli Stati negli affari interni di altri Stati, e qualsiasi forma di intervento, sia incursione armata, aggressione, occupazione o embargo economico o militare.

4. Promuove la pace, il disarmo universale; condanna lo sviluppo e l'uso di armi di distruzione di massa e l'imposizione di basi o installazioni con finalità militari di alcuni Stati sul territorio di altri.

5. Riconosce i diritti dei distinti popoli che coesistono all'interno degli Stati, specialmente il diritto di promuovere meccanismi che esprimano, preservino e tutelino il diverso carattere delle loro società, e rifiuta il razzismo, la xenofobia e ogni forma di discriminazione.

6. Sostiene il principio di cittadinanza universale, la libera circolazione di tutti gli abitanti del pianeta e il progressivo abbandono della condizione di straniero come elemento di trasformazione delle relazioni diseguali tra i paesi, specialmente Nord-Sud.

7. Esige il rispetto dei diritti umani, in particolare dei diritti dei migranti, e favorisce il loro pieno esercizio mediante l'osservanza degli obblighi assunti con la ratifica delle convenzioni internazionali sui diritti umani.

8. Condanna ogni forma di imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, e riconosce il diritto dei popoli alla resistenza e alla liberazione da ogni forma di oppressione.

9. Riconosce il diritto internazionale come codice di condotta, ed esige la democratizzazione degli organismi internazionali e l'equa partecipazione degli Stati all'interno degli stessi.

10. Promuove la creazione di un ordine globale multipolare con la partecipazione attiva dei blocchi economici e politici regionali, e il rafforzamento delle relazioni orizzontali per la costruzione di un mondo giusto, democratico, solidale, diverso e interculturale.

11. Stimola prioritariamente l'integrazione politica, culturale ed economica della regione andina, dell'America del Sud e dell'America Latina.

12. Incoraggia un nuovo sistema di commercio ed investimento tra gli Stati che si basi sulla giustizia, la solidarietà, la complementarietà, la creazione di meccanismi di controllo internazionale delle multinazionali e la definizione di un sistema finanziario internazionale giusto, trasparente ed equo.

Rifiuta che le controversie con le imprese private straniere si convertano in conflitti tra Stati.

13. Incoraggia la creazione, ratifica e vigenza di strumenti internazionali per la conservazione e rigenerazione dei cicli vitali del pianeta e della biosfera.

## Capitolo Secondo

### Trattati e strumenti internazionali

**Art. 417.** – I trattati internazionali ratificati dall'Ecuador saranno soggetti a quanto stabilito nella Costituzione. Nel caso di trattati e altri strumenti internazionali sui diritti umani si applicheranno i principi a favore dell'essere umano, di non restrizione dei diritti, di applicabilità diretta e clausola aperta stabiliti nella Costituzione.

**Art. 418.** – Alla o al Presidente della Repubblica spetta sottoscrivere o ratificare i trattati e altri strumenti internazionali. La Presidentessa o il Presidente della Repubblica informerà immediatamente l'Assemblea Nazionale di tutti i trattati sottoscritti, indicandone con precisione il carattere e il contenuto. Un trattato potrà essere ratificato, per il deposito ed eventuali modifiche, solo dieci giorni dopo che l'Assemblea sia stata informata sullo stesso.

**Art. 419.** – La ratifica o denuncia dei trattati internazionali richiederà l'approvazione preliminare dell'Assemblea Nazionale nei casi in cui:

1. Si riferiscano a materia territoriale o di confine.
2. Stabiliscano alleanze politiche o militari.
3. Contengano l'impegno a inoltrare, modificare o derogare una legge.
4. Si riferiscano a diritti e garanzie stabilite nella Costituzione.
5. Vincolino la politica economica dello Stato stabilita nel suo Piano Nazionale di Sviluppo alle condizioni delle istituzioni finanziarie internazionali o imprese transnazionali.
6. Impegnino il paese in accordi di integrazione e commerciali.
7. Attribuiscono competenze proprie dell'ordine giuridico interno a un organismo internazionale o sopranazionale.
8. Coinvolgano il patrimonio naturale, specialmente l'acqua, la biodiversità e il suo patrimonio genetico.

**Art. 420.** – La ratifica dei trattati potrà essere sollecitata mediante referendum, su iniziativa cittadina o dalla o dal Presidente della Repubblica.

La denuncia di un trattato approvato spetterà alla o al Presidente della Repubblica.

In caso di denuncia di un trattato approvato dalla cittadinanza con referendum sarà richiesta la stessa procedura di approvazione.

**Art. 421.** – L'applicazione degli strumenti commerciali internazionali non lederà, direttamente o indirettamente, il diritto alla salute, all'accesso a medicinali, servizi, né i progressi scientifici e tecnologici.

**Art. 422.** – Non si potranno sottoscrivere trattati o strumenti internazionali nei quali lo Stato ecuadoriano ceda la propria giurisdizione sovrana a istanze di arbitraggio internazionale, in controversie contrattuali o di carattere commerciale, tra lo Stato e le persone fisiche o giuridiche private.

Faranno eccezione i trattati e gli strumenti internazionali che definiscano la soluzione di controversie tra Stati e cittadini in America Latina attraverso istanze di arbitrato regionali o organi giurisdizionali designati dai paesi firmatari.

Non potranno intervenire giudici degli Stati che come tali o per mezzo dei suoi membri siano parte della controversia.

Nel caso di controversie relative al debito estero, lo Stato ecuadoriano promuoverà soluzioni arbitrali in base all'origine del debito e nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e giustizia internazionale.

## Capitolo Terzo

### Integrazione latinoamericana

**Art. 423.** – L'integrazione, in particolare con i paesi dell'America Latina e dei Caraibi, sarà un obiettivo strategico dello Stato. In tutte le istanze e processi d'integrazione, lo Stato ecuadoriano si impegnerà a:

1. Incentivare l'integrazione economica, equa, solidale e complementare; l'unità produttiva, finanziaria e monetaria; l'adozione di una politica economica internazionale comune; la promozione di politiche di compensazione al fine di superare le asimmetrie regionali; e il commercio regionale, con enfasi sui beni dall'alto valore aggiunto.
2. Promuovere strategie coordinate di gestione sostenibile del patrimonio naturale, specialmente

la regolazione dell'attività estrattiva; la cooperazione e complementarietà energetica sostenibile; la conservazione di biodiversità, ecosistemi e acqua; la ricerca, lo sviluppo scientifico e lo scambio di conoscenze e tecnologia; e l'implementazione di strategie coordinate di sovranità alimentare.

3. Rafforzare l'armonizzazione delle legislazioni nazionali con enfasi sui diritti e regimi lavorativi, migratori, frontalieri, ambientali, sociali, educativi, culturali e di salute pubblica, in accordo con i principi di progressività e di non regresso.

4. Tutelare e promuovere la diversità culturale, l'esercizio dell'interculturalità, la conservazione del patrimonio culturale e della memoria comune dell'America Latina e dei Caraibi, così come la creazione di reti di comunicazione e di un mercato comune per le imprese culturali.

5. Favorire la creazione della cittadinanza latinoamericana e caraibica; la libera circolazione delle persone nella regione; l'implementazione di politiche che garantiscano i diritti umani dei popoli di frontiera e dei rifugiati; e la protezione comune dei latinoamericani e caraibici nei paesi di transito o destinazione migratoria.

6. Incoraggiare una politica comune di difesa che consolidi un'alleanza strategica al fine di rafforzare la sovranità dei paesi e della regione.

7. Favorire il consolidamento di organizzazioni di carattere sovranazionale costituite dagli Stati dell'America Latina e dei Caraibi, così come la sottoscrizione di trattati e altri strumenti internazionali di integrazione regionale.

## TITOLO IX SUPREMAZIA DELLA COSTITUZIONE

### Capitolo Primo Principi

**Art. 424.** – La Costituzione è la norma suprema e prevale su qualsiasi altra dell'ordinamento giuridico. Le norme e gli atti del potere pubblico dovranno essere conformi alle disposizioni costituzionali; in caso contrario perderanno efficacia giuridica.

La Costituzione e i trattati internazionali dei diritti umani ratificati dallo Stato che riconoscano diritti più favorevoli di quelli contenuti nella Costituzione, prevarranno sopra qualsiasi altra norma giuridica o atto del potere pubblico.

**Art. 425.** – L'ordine gerarchico di applicazione delle norme sarà il seguente:

La Costituzione; i trattati e convenzioni internazionali; le leggi organiche; le leggi ordinarie; le norme regionali e le ordinanze distrettuali; i decreti e regolamenti; le ordinanze; gli accordi e le risoluzioni; e i restanti atti e decisioni dei poteri pubblici. In caso di conflitto tra norme di differente posizione gerarchica, la Corte Costituzionale, le e i giudici, le autorità amministrative e le e i funzionari pubblici, lo risolveranno mediante l'applicazione della norma gerarchica superiore.

La gerarchia normativa prenderà in considerazione, quando opportuno, il principio di competenza, specialmente la titolarità delle competenze esclusive dei governi autonomi decentrati.

**Art. 426.** – Tutte le persone, autorità e istituzioni sono soggette alla Costituzione. Le e i giudici, autorità amministrative e le e i funzionari pubblici, applicheranno direttamente le norme costituzionali e quelle previste negli strumenti internazionali dei diritti umani sempre che siano più favorevoli di quelle stabilite nella Costituzione, anche nel caso in cui non necessariamente le parti le invocino.

I diritti sanciti nella Costituzione e gli strumenti internazionali dei diritti umani saranno di osservanza e applicazione immediata. Non potranno essere adottate la mancanza della legge o il mancato riconoscimento delle norme per giustificare la violazione dei diritti e delle garanzie stabilite nella Costituzione, per rifiutare l'azione interposta in sua difesa, né per negare il riconoscimento di tali diritti.

**Art. 427.** – Le norme costituzionali saranno interpretate secondo la lettura letterale che sia più coerente alla Costituzione nella sua interezza. In caso di dubbio, saranno interpretate nel senso che favorisca maggiormente il pieno rispetto dei diritti e che meglio rispecchi la volontà del costituente, e in accordo con i principi generali dell'interpretazione costituzionale.

**Art. 428.** – Quando una o un giudice, d'ufficio o su richiesta di parte, ritenga che una norma giuridica sia contraria alla Costituzione o agli strumenti internazionali dei diritti umani che stabiliscano diritti più favorevoli di quelli riconosciuti nella Costituzione, sospenderà l'iter della causa e rimetterà il caso al parere della Corte Costituzionale, che in un intervallo non superiore ai quarantacinque giorni si pronuncerà sulla costituzionalità della norma.

Se trascorso l'intervallo previsto la Corte non si pronuncia, il danneggiato potrà promuovere l'azione corrispondente.

## Capitolo Secondo Corte Costituzionale

**Art. 429.** – La Corte Costituzionale è il massimo organo di controllo, interpretazione costituzionale e amministrazione della giustizia nella presente materia. Esercita la giurisdizione nazionale e ha sede nella città di Quito. Le decisioni relative alle attribuzioni previste nella Costituzione saranno adottate dalla totalità della Corte.

**Art. 430.** – La Corte Costituzionale godrà di autonomia amministrativa e finanziaria. La legge stabilirà la sua organizzazione, funzionamento e le procedure per l'esercizio delle sue attribuzioni.

**Art. 431.** – I membri della Corte Costituzionale non saranno soggetti a giudizio politico né potranno essere rimossi da chi li designa. Tuttavia, saranno soggetti agli stessi controlli delle altre autorità pubbliche e risponderanno degli atti o delle omissioni commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Senza pregiudicare la responsabilità civile, in caso di responsabilità penale potranno essere accusati unicamente dal Pubblico Ministero o dal Pubblico Ministero Generale della Nazione e giudicati dalla Corte Nazionale di Giustizia nella sua totalità, per il cui effetto sarà richiesto il voto conforme dei due terzi dei suoi membri. La loro destituzione sarà decisa dai due terzi dei membri della Corte Costituzionale. La procedura, i requisiti e le motivazioni saranno determinati dalla legge.

**Art. 432.** – La Corte Costituzionale sarà costituita da nove membri che eserciteranno le proprie funzioni in seduta plenaria e in sezioni in accordo con la legge. Svolgeranno

il proprio incarico per un periodo di nove anni, senza rielezione immediata e saranno rinnovati per un terzo ogni tre anni. La legge stabilirà il meccanismo di sostituzione in caso di assenza del presidente.

**Art. 433.** – Al fine di essere designato membro della Corte Costituzionale sarà richiesto:

1. Essere ecuadoriana o ecuadoriano e godere dei diritti politici.
2. Possedere un titolo di terzo livello in Diritto legalmente riconosciuto nel paese.
3. Aver esercitato con probità riconosciuta la professione di avvocatata o avvocato, di giudice o l'insegnamento universitario in scienze giuridiche per un periodo minimo di dieci anni.
4. Dimostrare integrità e senso etico.
5. Non appartenere né essere appartenuto negli ultimi dieci anni alla direzione di alcun partito o movimento politico.

La legge determinerà la procedura per accreditare suddetti requisiti.

**Art. 434.** – I membri della Corte Costituzionale saranno designati da una commissione costituita da due persone nominate per ognuna delle funzioni, Legislativa, Esecutiva e di Trasparenza e Controllo Sociale. La selezione dei membri avverrà tra le candidature presentate dalle funzioni precedenti, attraverso una procedura di concorso pubblico, vigilata e passibile di impugnazione cittadina. Nella formazione della Corte sarà osservata la parità tra uomini e donne.

La procedura, i tempi e i restanti elementi di selezione e qualifica saranno determinati dalla legge.

**Art. 435.** – La Corte Costituzionale eleggerà tra i suoi membri una o un Presidente e una o un Vicepresidente, che svolgeranno le proprie funzioni per tre anni, e non potranno essere immediatamente rieletti. La o il Presidente eserciteranno la rappresentanza legale della Corte Costituzionale.

**Art. 436.** – La Corte Costituzionale eserciterà, oltre a quelle conferitele dalla legge, le seguenti funzioni:

1. Essere la massima istanza dell'interpretazione della Costituzione, dei trattati

internazionali sui diritti umani ratificati dallo Stato ecuadoriano, tramite le sue dichiarazioni e sentenze. Le sue decisioni avranno carattere vincolante.

2. Riconoscere e risolvere gli atti pubblici d'incostituzionalità, di merito o di forma, contro atti normativi di carattere generale emessi da organi autorità dello Stato. La dichiarazione d'incostituzionalità avrà come effetto l'invalidità dell'atto normativo impugnato.

3. Dichiarare d'ufficio l'incostituzionalità di norme connesse, quando nei casi sottoposti a sua conoscenza concluda che una o più di queste sono contrarie alla Costituzione.

4. Conoscere e decidere, su richiesta di parte, della incostituzionalità degli atti amministrativi di efficacia generale emessi da qualsiasi autorità pubblica. La dichiarazione d'incostituzionalità avrà come effetto l'invalidità dell'atto amministrativo.

5. Conoscere e decidere, su richiesta di parte, delle azioni per inadempimento che abbiano il fine di garantire l'applicazione di norme o atti amministrativi di carattere generale, di qualunque natura o gerarchia, così come per l'adempimento di sentenze o relazioni degli organismi internazionali di protezione dei diritti umani che non siano eseguibili attraverso le vie giudiziarie ordinarie.

6. Emettere sentenze con valore di giurisprudenza vincolante in merito ad azioni di protezione, adempimento, habeas corpus, habeas data, accesso all'informazione pubblica e altre procedure costituzionali, così come in merito ai casi selezionati dalla Corte per la loro revisione.

7. Dirimere i conflitti di competenza o di attribuzione tra le funzioni dello Stato o gli organi stabiliti nella Costituzione.

8. Svolgere d'ufficio e immediatamente il controllo di costituzionalità delle dichiarazioni dello stato di emergenza, quando implicino la sospensione dei diritti costituzionali.

9. Riconoscere e sanzionare l'inadempimento delle sentenze e delle disposizioni costituzionali.

10. Dichiarare l'incostituzionalità nella quale incorrano le istituzioni dello Stato o le autorità pubbliche

che per omissione non osservino, in modo totale o parziale, i mandati disposti nelle norme costituzionali, entro il termine stabilito dalla Costituzione o nel periodo ritenuto ragionevole dalla Corte Costituzionale. Se trascorso tale periodo l'omissione permane, la Corte, in forma provvisoria, emetterà la norma o eseguirà l'atto omesso, in accordo con la legge.

**Art. 437.** – I cittadini in forma individuale o collettiva potranno presentare un'azione straordinaria di protezione nei confronti di sentenze, atti definitivi e risoluzioni con forza di sentenza. Per l'ammissione di detto ricorso la Corte constaterà la soddisfazione dei seguenti requisiti:

1. Che si tratti di sentenze, atti e risoluzioni emessi o eseguiti.

2. Che il ricorrente dimostri che nel giudizio è stato violato, per azione o omissione, il giusto processo o altri diritti riconosciuti nella Costituzione.

**Art. 438.** – La Corte Costituzionale emetterà una dichiarazione di costituzionalità preliminare e vincolante nei seguenti casi, oltre a quelli definiti dalla legge:

1. Trattati internazionali, precedentemente alla loro ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale.

2. Convocazioni a consultazioni popolari di carattere nazionale o a livello di governi autonomi decentrati.

3. Obiezioni d'incostituzionalità presentate dalla o dal Presidente della Repubblica nel processo di formazione delle leggi.

**Art. 439.** – Le azioni costituzionali potranno essere presentate da qualunque cittadina o cittadino individualmente o collettivamente.

**Art. 440.** – Le sentenze e gli atti della Corte Costituzionale avranno carattere definitivo e inappellabile.

## Capitolo Terzo Riforma della Costituzione

**Art. 441.** – L'emendamento di uno o più articoli della Costituzione che non alteri la sua struttura fondamentale, o il carattere e gli elementi costitutivi dello Stato, che non comporti restrizioni dei diritti e delle garanzie, o che non modifichi la procedura di riforma della Costituzione, si realizzerà:

1. Mediante referendum sollecitato dalla o dal Presidente della Repubblica, o dalla cittadinanza con l'appoggio di almeno l'otto per cento delle persone iscritte nel registro elettorale.

2. Su iniziativa di un numero non inferiore alla terza parte dei membri dell'Assemblea Nazionale. Il progetto di svolgerà in due dibattiti; il secondo dibattito si eseguirà in modo improrogabile nei trenta giorni successivi all'anno di esecuzione del primo. La riforma sarà approvata solo se si ottiene l'appoggio dei due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale.

**Art. 442.** – La riforma parziale che non comporti una restrizione dei diritti e delle garanzie costituzionali, né modifichi la procedura di riforma della Costituzione, avverrà su iniziativa della o del Presidente della Repubblica, o su proposta della cittadinanza con l'appoggio di almeno l'un per cento delle e dei cittadini iscritti nel registro elettorale, o mediante risoluzione approvata dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea Nazionale. L'iniziativa di riforma costituzionale sarà discussa dall'Assemblea Nazionale in almeno due dibattiti. Il secondo dibattito si terrà almeno novanta giorni dopo il primo.

Il progetto di riforma sarà approvato dall'Assemblea Nazionale. Una volta approvato il progetto di riforma costituzionale sarà convocato un referendum entro i successivi quarantacinque giorni. Per l'approvazione del referendum sarà richiesta almeno la metà più uno dei voti validi emessi. Una volta approvata la riforma con referendum, ed entro i sette giorni successivi, il Consiglio Elettorale Nazionale disporrà la sua pubblicazione.

**Art. 443.** – La Corte Costituzionale stabilirà quale delle procedure previste nel presente capitolo corrisponda ad ogni caso.

**Art. 444.** – L'assemblea costituente potrà essere convocata solo tramite consultazione popolare. Detta consultazione potrà essere sollecitata dalla o dal Presidente della Repubblica, dai due terzi dell'Assemblea Nazionale, o dal dodici per cento delle persone iscritte nel registro elettorale. La consultazione dovrà includere la forma di elezione delle rappresentanti e dei rappresentanti e le regole del processo elettorale. La nuova Costituzione, per la sua entrata in vigore, dovrà essere approvata mediante referendum dalla metà più uno dei voti validi.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### PRIMA

L'organo legislativo, in un periodo massimo di centoventi giorni a partire dall'entrata in vigore della presente Costituzione approverà la legge che definisca il regime di sovranità alimentare, la legge elettorale, la legge che regola la Funzione Giudiziaria, il Consiglio della Magistratura e la legge che regola il Consiglio di Partecipazione Cittadina e di Controllo Sociale.

Entro un periodo massimo di trecentosessanta giorni, saranno approvate le seguenti leggi:

1. La legge che regola il funzionamento della Corte Costituzionale e le procedure di controllo e costituzionalità.

2. La legge che regola risorse idriche, usi e rifornimenti idrici, che includerà i permessi d'uso e rifornimento, attuali e futuri, i loro termini, condizioni, meccanismi di revisione e controllo, al fine di assicurare la formalizzazione e la distribuzione equa di questo patrimonio.

3. La legge che regola la partecipazione cittadina.

4. La legge sulla comunicazione.

5. Le leggi che regolano l'educazione, l'educazione superiore, la cultura e lo sport.

6. La legge che regola il servizio pubblico.

7. La legge che regola il Difensore Pubblico.

8. Le leggi che organizzano i registri di dati, in particolare i registri civili, mercantili e di proprietà. In tutti i casi saranno stabiliti sistemi di controllo incrociato e basi di dati nazionali.

9. La legge che regola la decentralizzazione territoriale dei distinti livelli di governo e del sistema di competenze, che includerà le procedure per il calcolo e la distribuzione annuale dei fondi che riceveranno i governi autonomi decentrati dal Bilancio Generale dello Stato. Suddetta legge fisserà i tempi per la creazione delle regioni autonome, che in nessun caso eccederanno gli otto anni.

10. La legge penale e la legge di procedura penale in materia militare e di polizia.

11. La legge che regola la sicurezza pubblica e dello Stato. L'ordinamento giuridico necessario allo sviluppo della Costituzione sarà approvato durante il primo mandato dell'Assemblea Nazionale.

### SECONDA

L'organo legislativo, nell'arco di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente costituzione, designerà in base ad un concorso pubblico di opposizione e merito, con postulazione, monitoraggio e facoltà di impugnazione cittadine alle e ai consiglieri del primo Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale, che permarranno provvisoriamente nelle loro funzioni fino all'approvazione della corrispondente legge. In questo processo saranno applicate le norme e i principi segnalati nella Costituzione.

Il Consiglio di transizione permarrà nelle sue funzioni fino alla promulgazione della legge che regola la sua organizzazione e funzionamento, e in centoventi giorni preparerà il progetto di legge corrispondente perché venga preso in considerazione dall'organo legislativo.

### TERZA

Le e i funzionari pubblici della Commissione di Controllo Civico della Corruzione e della Segreteria Nazionale Anticorruzione, che non siano di libera nomina e rimozione, passeranno a fare parte del Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale.

Le soprintendenze esistenti continueranno in carica finché l'organo legislativo emetta le corrispondenti leggi.

### QUARTA

Le e i funzionari del Congresso Nazionale, fatta eccezione per quelli di libera nomina e rimozione, passeranno a prestare servizio presso l'Assemblea Nazionale. I beni del Congresso Nazionale passeranno a fare parte del patrimonio dell'Assemblea Nazionale.

### QUINTA

Il personale di funzionarie e funzionari, impiegate e impiegati del Tribunale Costituzionale, con eccezione di quelli di libera nomina e rimozione, potranno fare parte della Corte Costituzionale previo processo di valutazione e selezione. I beni del Tribunale Costituzionale saranno trasferiti alla Corte Costituzionale. L'Editoria Nazionale e il Registro Ufficiale si trasformeranno in un'impresa

pubblica di Stato, autonoma, conformemente a quanto stabilito nella presente Costituzione e dalla legge.

Il suo personale, beni e bilancio saranno trasferiti alla nuova entità.

### SESTA

I consigli nazionali di infanzia e adolescenza, disabilità, donne, popoli e nazionalità indigene, afro-ecuadoriani e *montubios*, si costituiranno in consigli nazionali per l'uguaglianza; a tal fine adegueranno la propria struttura e funzioni alla Costituzione.

### SETTIMA

Si garantisce la stabilità delle e dei funzionari, delle e degli impiegati dell'attuale Corte Suprema di Giustizia, del Consiglio Nazionale della Magistratura, corti superiori, tribunali distrettuali del contenzioso amministrativo e fiscale, tribunali fiscali e penali, che saranno riallocati in incarichi di simile gerarchia e remunerazione rispettivamente nel Consiglio della Magistratura, Corte Nazionale di Giustizia, corti provinciali e tribunali.

### OTTAVA

I processi in corso presso la Corte Suprema di Giustizia, così come quelli che siano a conoscenza delle corti di polizia e militari, passeranno al riconoscimento e alla risoluzione della Corte Nazionale di Giustizia.

### NONA

Il Consiglio della Magistratura, in un periodo non superiore a trecentosessanta giorni a partire dalla sua creazione, implementerà il nuovo servizio notarile, in accordo con la presente Costituzione e la legge.

A partire dall'entrata in vigore della presente Costituzione i periodi di nomina, assegnazione d'incarico, interinato o supplenza delle e dei notai si dichiarano conclusi.

Nel periodo segnalato nel primo inciso, saranno convocati concorsi pubblici di opposizione e merito per suddette funzioni, conformemente al nuovo quadro costituzionale. Fintanto che si svolgono i concorsi, le e i notai permangono nelle loro funzioni prorogate fino a quando saranno legalmente sostituiti. Le strutture e i documenti notarili appartenenti all'attuale regime notarile entreranno a far parte del nuovo servizio notarile.

### DECIMA

Nel periodo di transizione il servizio di difesa penale continuerà ad essere a carico del Ministero della

Giustizia, tramite l'Unità Transitoria di Gestione di Difensore Pubblico Penale, sulla cui base tecnica sarà organizzata l'organo del Difensore Pubblico, che dovrà essere creata nell'arco di due anni, dando priorità alla difesa pubblica penale, la difesa dell'infanzia e dell'adolescenza, e ai temi del lavoro.

#### **UNDICESIMA**

Nel corso del terzo anno delle funzioni sarà effettuata un sorteggio tra coloro che fanno parte del primo Consiglio Nazionale Elettorale e il primo Tribunale Contenzioso Elettorale, al fine di determinare quali dei loro membri dovranno essere sostituiti conformemente alla regola di rinnovamento parziale stabilita nella presente Costituzione. Il sorteggio si effettuerà nella sessione nella quale si approvi la convocazione dei rispettivi esami pubblici eliminatori sulle conoscenze e i concorsi pubblici di opposizione e merito.

Le e i funzionari, le e gli impiegati del Tribunale Supremo Elettorale e dei tribunali provinciali elettorali, che non siano di libera nomina e rimozione, continueranno a svolgere i propri incarichi nella Funzione Elettorale, e saranno soggetti ad un processo di selezione e qualificazione in base alle necessità dei nuovi organismi. In ciascuna provincia saranno temporaneamente costituite le giunte elettorali dipendenti dal Consiglio Nazionale Elettorale, che eserciteranno le funzioni da questo assegnate e definite dalla legge. Non esisteranno organismi di gerarchia inferiore al Tribunale Contenzioso Elettorale.

#### **DODICESIMA**

Nell'arco di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, i partiti e i movimenti politici dovranno ne iscriversi nel Consiglio Nazionale Elettorale e potranno mantenere i loro nomi, simboli e numero.

#### **TREDICESIMA**

L'eradicazione dell'analfabetismo sarà politica di Stato, e fintanto che questa sussiste il voto degli analfabeti sarà facoltativo.

#### **QUATTORDICESIMA**

A partire dal Bilancio Generale dello Stato dell'anno 2009, l'ammontare di trasferimenti dello Stato centrale ai governi autonomi decentralizzati non sarà, in alcun caso, inferiore alla somma assegnata nel Bilancio dell'esercizio fiscale dell'anno 2008.

#### **QUINDICESIMA**

Gli attivi e i passivi, le funzionarie e i funzionari, e le impiegate e gli impiegati del Consiglio Provinciale di Galapagos e dell'Istituto Nazionale Galapagos, passeranno a far parte del Consiglio di Governo del Regime Speciale di Galapagos.

#### **SEDICESIMA**

Al fine di risolvere i conflitti sui limiti territoriali e di pertinenza, le rispettive relazioni saranno rimesse alla Presidenza della Repubblica che, nell'arco di due anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, rimetterà il progetto di legge di determinazione dei limiti territoriali all'organo legislativo e, nel caso, convocherà una consultazione popolare al fine di risolvere i conflitti in questione.

#### **DICIASSETTESIMA**

Lo Stato centrale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, finanzia e, in coordinamento con i governi autonomi decentralizzati, elaborerà la cartografia geodesica del territorio nazionale per il disegno dei catasti urbani e rurali degli immobili e dei processi di pianificazione territoriale, a tutti i livelli stabiliti nella presente Costituzione.

#### **DICIOTTESIMA**

Lo Stato assegnerà progressivamente le risorse pubbliche del Bilancio Generale dello Stato all'educazione iniziale di base e media, con incrementi annuali di almeno lo zero punto cinque per cento del Prodotto Interno Lordo fino a raggiungere un minimo del sei per cento del Prodotto Interno Lordo. Fino all'approvazione del Bilancio Generale dello Stato dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente Costituzione, lo Stato rimborserà le università e gli istituti politecnici pubblici per l'ammontare non ricevuto dal mancato pagamento di tasse, matricole e diritti concernenti la scolarizzazione di studentesse e studenti.

A partire da detto momento, il finanziamento farà parte del Bilancio Generale dello Stato. Soltanto previa valutazione, le università private che all'entrata in vigore della presente Costituzione ricevono assegni e contributi dallo Stato, in accordo con la legge, potranno continuare a percepirla in futuro. Tali entità dovranno rendere conto dei fondi pubblici ricevuti e destineranno le risorse assegnate dallo Stato alla concessione di borse di studio a studenti con

scarse risorse economiche sin dall'iscrizione.

#### **DICIANNOVESIMA**

Lo Stato realizzerà una valutazione integrale delle istituzioni educative mono-docente o pluri-docente pubbliche, e prenderà misure al fine di superare la precarietà e garantirà il diritto all'educazione. In un periodo di tre anni, lo Stato svolgerà una valutazione sul funzionamento, finalità e qualità dei processi di educazione popolare e disegnerà le politiche adeguate per il miglioramento e la regolarizzazione del corpo docente.

#### **VENTESIMA**

L'Esecutivo creerà un'istituzione superiore con l'obiettivo di incoraggiare l'esercizio dell'insegnamento e di incarichi direttivi, amministrativi e di appoggio al sistema educativo nazionale. L'autorità educativa nazionale dirigerà detta istituzione nell'ambito accademico, amministrativo e finanziario.

Nell'arco di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente Costituzione, tutte le istituzioni di educazione superiore, così come i suoi indirizzi, programmi e corsi post-universitari dovranno essere valutati e accreditati conformemente alla legge. Nel caso non siano superati la valutazione e l'accreditamento, usciranno dal sistema di educazione superiore.

#### **VENTUNESIMA**

Lo Stato incentiverà il pensionamento dei docenti del settore pubblico, mediante il pagamento di una compensazione variabile in relazione all'età e agli anni di servizio. L'ammontare massimo sarà di centocinquanta salari di base unificati del lavoratore privato, e di cinque salari di base unificati del lavoratore privato in generale per anni di servizio. La legge regolerà le procedure e le modalità di calcolo.

#### **VENTIDUESIMA**

Il Bilancio Generale dello Stato destinato al finanziamento del sistema sanitario nazionale, sarà aumentato ogni anno di una percentuale non inferiore allo zero punto cinque per cento del Prodotto Interno Lordo, fino al raggiungimento di almeno il quattro per cento.

#### **VENTITREESIMA**

Nell'arco di centottanta giorni a partire dall'approvazione della presente Costituzione, sarà creata l'entità finanziaria di proprietà

dell'Istituto Ecuadoriano di Sicurezza Sociale, responsabile dell'amministrazione dei suoi fondi, secondo criteri di banca d'investimento, e con l'obiettivo di generare occupazione e valore aggiunto.

#### **VENTIQUATTRESIMA**

Entro un periodo massimo di trenta giorni a partire dall'approvazione della presente Costituzione, l'Esecutivo costituirà una commissione al fine di realizzare un monitoraggio delle concessioni delle frequenze radiotelevisive, la cui relazione sarà consegnata entro un periodo massimo di centottanta giorni.

#### **VENTICINQUESIMA**

La revisione annuale del salario di base avverrà in modo progressivo fino al raggiungimento di un salario dignitoso in accordo con quanto disposto dalla presente Costituzione.

Il salario di base tenderà ad essere equivalente al costo del paniere familiare. Il pensionamento universale per gli anziani si applicherà in modo progressivo.

#### **VENTISEIESIMA**

Nell'arco di trecentosessanta giorni a partire dall'entrata in vigore della presente Costituzione, i rappresentanti dei servizi pubblici di acqua e bonifica assegnati a imprese private, saranno sottoposte a controllo finanziario, giuridico, ambientale e sociale. Lo Stato definirà il funzionamento, la rinegoziazione e, in caso, il termine dei contratti d'appalto, in accordo con quanto stabilito dalla presente Costituzione e dal risultato dei controlli. Sono condonati alle e agli utenti in povertà estrema i debiti per l'acqua di consumo umano contratti fino all'entrata in vigore della presente Costituzione.

#### **VENTISETTESIMA**

L'esecutivo, nell'arco di due anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, rivedrà le condizioni di accesso all'acqua irrigua al fine di riorganizzare l'assegnazione delle concessioni, evitare l'abuso e le disuguaglianze nelle tariffe d'uso, e garantire una distribuzione e un accesso più equo, in particolare ai piccoli e medi produttori agropastorali.

La legge che regola la partecipazione dei governi autonomi decentralizzati nelle rendite per lo sfruttamento o industrializzazione delle risorse non rinnovabili, non potrà ridurre le rendite stabilite dalla Legge 010 del Fondo per l'Ecosviluppo Regionale Amazzonico e di

Rafforzamento dei suoi Organi subordinati, così come le rendite stabilite nella legge di assegnazione del cinque per cento delle rendite generate dalla vendita di energia prodotta dalle Centrali Idroelettriche di Paute, Pisayambo e Agoyàn (Legge 047) a beneficio delle province di Azuay, Cañar, Morona Santiago e Tungurahua.

#### **VENTINOVESIMA**

Le partecipazioni azionarie possedute dalle persone giuridiche del settore finanziario in imprese estranee al settore, saranno trasferite nell'arco di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente Costituzione. Le partecipazioni azionarie delle persone giuridiche del settore finanziario, dei loro rappresentanti legali e membri dei direttivi e degli azionisti che partecipino al capitale dei mezzi di comunicazione sociale, dovranno essere trasferite nell'arco di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente Costituzione.

#### **TRENTESIMA**

Il Fondo di Solidarietà, nell'arco di trecentosessanta giorni, precedentemente alla sua liquidazione, trasformerà a regime di imprese pubbliche quelle di regime privato nelle quali sia azionista. A tal fine disporrà che dette imprese preparino in anticipo un inventario dettagliato dei propri attivi e passivi, e accordino immediatamente la realizzazione di controlli, i cui risultati saranno di riferimento per la loro trasformazione.

Lo Stato garantirà il finanziamento delle prestazioni sociali erogate dal Fondo di Solidarietà, in particolare di maternità gratuita e cura dell'infanzia, così come delle risorse impegnate dalla stessa istituzione per i programmi di sviluppo umano in corso, fino al loro termine. Gli investimenti finanziari e le disponibilità monetarie del Fondo di Solidarietà saranno reinvestite al momento della loro estinzione nelle imprese pubbliche che saranno create o trasferite allo Stato centrale. Il restante patrimonio del Fondo di Solidarietà passerà all'istituzione stabilita per decreto esecutivo.

I progetti d'investimento nei settori elettrico e delle telecomunicazioni approvati ed eseguiti conformemente al Mandato Costituente numero nove, passeranno alle imprese elettriche e di telecomunicazione create in virtù della presente disposizione transitoria, con i saldi delle rispettive assegnazioni di bilancio destinate alla loro liquidazione.

Una volta adempite le disposizioni precedenti, ed entro un periodo massimo di trecentosessanta giorni, il Fondo di Solidarietà si estinguerà.

### **DISPOSIZIONE DEROGATORIA**

Si deroga la Costituzione Politica della Repubblica dell'Ecuador pubblicata nel Registro Ufficiale numero uno del giorno undici Agosto del 1998, e ogni norma contraria alla presente Costituzione.

Il resto dell'ordinamento giuridico rimarrà in vigore nella misura in cui non sia contrario alla Costituzione.

### **REGIME DI TRANSIZIONE**

#### **Capitolo Primo**

Natura della transizione

**Art. 1.** – Per l'approvazione da parte del popolo con Referendum Approvativo della Costituzione Politica della Repubblica, si applicheranno le norme contenute nel presente Regime di Transizione.

#### **Capitolo Secondo**

Sulle elezioni

**Art. 2.** – (Responsabilità delle elezioni) Il processo elettivo dei dignitari segnalati nelle presenti norme di transizione sarà organizzato e diretto dal Consiglio Nazionale Elettorale.

**Art. 3.** – (Elezioni generali) Il Consiglio Nazionale Elettorale, entro un periodo massimo di trenta giorni contati dalla sua investitura, fondandosi su quanto stabilito dalla legge, convocherà le elezioni generali al fine di designare le seguenti autorità:

1. Presidente e Vicepresidente della Repubblica.

2. Cinque rappresentanti presso il Parlamento Andino.

3. Membri dell'Assemblea Nazionale eletti dalle circoscrizioni provinciale, nazionale e speciale per l'estero. In ogni provincia saranno eletti due membri, più uno per ognuno dei duecentomila abitanti o frazioni maggiori di centocinquanta mila; quindici membri nazionali; e, sei per le ecuadoriane e gli ecuadoriani residenti all'estero, distribuiti così: due per Europa, Oceania e Asia, due per Canada e Stati Uniti e due

per America Latina, Caraibi e Africa.

4. Prefetti e viceprefetti provinciali.

5. Sindaci municipali.

6. Cinque e un massimo di quindici consigliere e consiglieri in ogni cantone, conformemente a quanto disposto nell'articolo 27 della Legge Organica del Regime Municipale.

7. Cinque rappresentanti in ognuna delle giunte parrocchiali rurali, il più votato sarà eletto Presidente. L'applicazione delle presenti norme si baserà sull'ultimo censimento.

**Art. 4.** – (Presentazione delle candidature) In queste elezioni, le organizzazioni politiche e le alleanze che parteciparono all'elezione dei membri dell'Assemblea potranno presentare le proprie candidature.

Potranno farlo anche altre organizzazioni politiche, per il quale fine dovranno presentare l'un per cento di firme di adesione dei cittadini e delle cittadine del corrispondente registro elettorale. A tal fine, il Consiglio Nazionale Elettorale consegnerà i formulari necessari. Le candidature pluripersonali saranno presentate in liste complete con i candidati principali e i rispettivi supplenti. Le liste saranno costituite con parità alternando donna, uomo o uomo, donna fino a completamento totale delle candidature.

**Art. 5.** – (Forma di voto) Gli elettori sceglieranno i candidati di propria preferenza così:

1. Nei fogli di Presidente e Vicepresidente, Parlamentari Andini, Prefetti e Viceprefetti e Sindaci marcando la casella della lista;

2. In quelli dei membri dell'Assemblea Nazionale, Assemblee Provinciali, membri per l'estero, Consiglieri e Membri delle Giunte Parrocchiali Rurali, marcando le caselle dei candidati di una o più liste.

**Art. 6.** – (Assegnazione dei seggi) Per l'aggiudicazione dei seggi saranno applicate le seguenti disposizioni:

1. Nelle elezioni di Presidente e Vicepresidente della Repubblica secondo quanto segnalato nella Costituzione Politica della Repubblica.

2. Nelle elezioni dei binomi di Prefetti e Viceprefetti e dei sindaci

saranno vincitori coloro che abbiano ottenuto il numero più alto dei voti.

3. Nelle elezioni dei parlamentari andini si procederà con le seguenti modalità:

a) Si sommeranno i voti raggiunti da ognuna delle liste.

b) Detti risultati si dividono nella serie di numeri 1,3,5,7,9,11...fino ad ottenere tanti quozienti quanti i seggi da assegnare.

c) I quozienti ottenuti saranno ordinati in modo decrescente; saranno assegnati ad ogni lista i posti che le spettano, in accordo ai quozienti più alti.

d) Nel caso che, svolta la procedura appena illustrata, tutti i quozienti corrispondano a una sola lista, l'ultimo posto sarà assegnato alla lista successiva nella votazione.

e) In caso di pareggio, si procederà al sorteggio per definire la lista vincitrice.

f) I seggi ottenuti dalle liste saranno assegnati ai candidati in base all'ordine della lista.

4. Nelle elezioni dei membri di Assemblea Nazionale, assemblee provinciali, rappresentanti per l'estero, consiglieri municipali e membri delle giunte parrocchiali rurali, si procederà come segue:

4.1 Nelle circoscrizioni nelle quali si eleggono due membri, il primo posto spetta alla lista che ottenga il maggior numero di voti; il secondo, alla lista che segue per voti, sempre che abbia almeno il trentacinque per cento dei voti della precedente; in caso contrario, entrambi i posti spetteranno alla lista più votata.

4.2. Dove si eleggono tre o più membri, si seguiranno i seguenti passaggi:

a) Si sommeranno i voti ottenuti dai candidati di ognuna delle liste.

b) I risultati saranno divisi nella serie di numeri 1,3,5,7,9,11...fino a raggiungere tanti quozienti quanti i posti da assegnare.

c) I quozienti ottenuti saranno ordinati in modo decrescente; saranno assegnati ad ogni lista i posti che le spettano, in accordo ai quozienti più alti.

d) Nel caso che, svolta la procedura appena illustrata, tutti i quozienti spettino ad una sola lista,

l'ultimo posto sarà assegnato alla lista che segua nella votazione.

e) In caso di pareggio, si procederà al sorteggio per definire la lista vincitrice.

f) I seggi ottenuti dalle liste saranno assegnati ai candidati più votati in ogni lista.

**Art. 7.** – (Circoscrizioni urbane e rurali) Per le elezioni dei consiglieri nei cantoni ci saranno due circoscrizioni elettorali, una urbana e una rurale, costituite rispettivamente dagli elettori delle parrocchie urbane e rurali.

In ogni circoscrizione si sceglierà il numero che risulti dalla moltiplicazione del totale dei consiglieri del cantone con la percentuale della popolazione della circoscrizione corrispondente. Il risultato sarà approssimato al numero intero più vicino. Nel caso in cui il valore non raggiunga l'unità nella circoscrizione si eleggerà un consigliere. Nei cantoni che non abbiano parrocchie rurali ci sarà una sola circoscrizione, nella quale si eleggeranno tutti i consiglieri.

**Art. 8.** – (Registro elettorale) Il registro elettorale sarà creato conformemente alle disposizioni costituzionali. Si rispetteranno i termini stabiliti dalla Legge Organica sulle Elezioni per l'aggiornamento della residenza e l'elaborazione del registro elettorale.

**Art. 9.** – (Calendario e termini delle funzioni) I membri di elezione popolare inizieranno il proprio incarico nel seguente modo e in accordo con il seguente calendario:

1. L'Assemblea Nazionale, senza necessità di previa convocazione, si riunirà trenta giorni dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni di tutte le autorità. Nello stesso giorno, inizieranno il proprio mandato prefetti e viceprefetti, sindaci, consiglieri e membri delle giunte parrocchiali rurali.

2. I rappresentanti presso il Parlamento Andino saranno incaricati davanti all'Assemblea Nazionale cinque giorni dopo il loro insediamento.

3. Il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica inizieranno il proprio mandato a dieci giorni dall'installazione dell'Assemblea Nazionale, di fronte alla quale presteranno giuramento. Il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica concluderanno il loro periodo di governo il giorno 24

Maggio del 2013; i parlamentari andini lo concluderanno il giorno 19 Maggio del 2013; e i membri dell'Assemblea Nazionale il giorno 14 Maggio del 2013.

Affinché le elezioni nazionali e locali non si sovrappongano, prefetti e viceprefetti, sindaci, consiglieri municipali e membri delle giunte parrocchiali rurali, per questa e la prossima occasione, concluderanno il proprio mandato il giorno 14 Maggio del 2014 e il giorno 14 Maggio del 2019.

**Art. 10.** – (Calcolo dei periodi di gestione) Il periodo di gestione dei membri eletti con le norme del Regime di Transizione, sarà considerato il primo, a tutti gli effetti giuridici.

**Art. 11.** – (Termine dei mandati) Il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica, i parlamentari andini, prefetti, sindaci, consiglieri di maggioranza e minoranza, i membri delle giunte parrocchiali rurali, che si trovino nell'esercizio delle loro funzioni al momento del Referendum Approvativo, termineranno i propri mandati al momento dell'assunzione dell'incarico da parte di chi sia stato eletto conformemente alla normativa del Regime di Transizione.

**Art. 12.** – (Controllo delle spese e della propaganda elettorale) Per questa procedura si applica l'articolo 10 della Legge Organica del Controllo delle Spese Elettorali e della Propaganda Elettorale, facendo riferimento ai seguenti valori per il calcolo corrispondente:

a) Elezione del binomio Presidente e Vicepresidente della Repubblica: zero punto quindici dollari;

b) Elezione dei membri del Parlamento Andino: zero punto quindici dollari;

c) Elezione dei membri dell'Assemblea Nazionale e Provinciali, e prefetti: zero punto quindici dollari;

d) Elezione dei membri dell'Assemblea per l'estero: zero punto trenta dollari;

e) Elezione dei sindaci municipali: zero punto quindici dollari;

f) Elezione dei consiglieri: l'ammontare massimo sarà il 60% del valore fissato dal corrispondente sindaco;

g) Elezione dei membri delle giunte parrocchiali: zero punto trenta dollari;

Dove la legge dica deputati, s'intendano membri dell'Assemblea.

**Art. 13.** – (Finanziamento della campagna) Lo Stato, mediante il bilancio del Consiglio Nazionale Elettorale, finanzia esclusivamente la campagna propagandistica su stampa, radio, televisione e manifesti pubblicitari di tutte le candidature uni personali e pluripersonali, fatta eccezione per le giunte parrocchiali rurali.

**Art. 14.** – (Proibizione della propaganda) Durante il periodo della campagna elettorale, conformemente alla norma costituzionale e legale, è proibito che le funzioni e le istituzioni dello Stato svolgano propaganda, pubblicità o utilizzino i propri beni e risorse a tal fine.

Inoltre, è proibita la contrattazione privata di propaganda e pubblicità sul processo elettorale su stampa, radio, televisione e manifesti pubblicitari. Le candidate e i candidati e le organizzazioni politiche non potranno fare donazioni, elargizioni o regali alle cittadine e ai cittadini.

**Art. 15.** – (Applicazione delle norme) Gli organi della Funzione Elettorale applicheranno quanto disposto nella Costituzione, la Legge Organica delle Elezioni e le rimanenti leggi connesse, sempre che non si opponga alla presente normativa e contribuisca allo svolgimento del processo elettorale. Detta applicazione si estende alle sanzioni per omissioni, violazioni o infrazioni di quanto stabilito. Se necessario, potranno anche, nell'ambito delle loro competenze, definire le norme necessarie al fine di rendere agevole l'applicazione del nuovo ordinamento costituzionale.

### Capitolo Terzo

Sulla transizione istituzionale

**Art. 16.** - (Processo di transizione) Una volta approvata la Costituzione e di conseguenza la possibilità di applicare i cambiamenti istituzionali previsti dalla stessa, si implementerà il processo di transizione stabilito nelle norme segnalate di seguito.

**Art. 17.** – (Funzione Legislativa) Si dichiara concluso il mandato di deputati e deputate, principali e supplenti, eletti il 15 Ottobre del 2006. L'Assemblea Costituente si riunirà cinque giorni dopo la proclamazione dei risultati del referendum approvativo per

confermare la Commissione Legislativa e di Fiscalizzazione cercando di mantenere la proporzionalità politica che aveva il plenum dell'Assemblea Costituente.

Suddetta Commissione Legislativa e di Fiscalizzazione adempierà le funzioni dell'Assemblea Nazionale previste nella Costituzione, finché siano eletti e assumano l'incarico i membri dell'Assemblea, conformemente a quanto stabilito nel presente Regime di Transizione.

**Art. 18.** – (Funzione Elettorale) Al fine di rendere possibile l'immediato svolgimento del processo elettorale definito nel presente Regime di Transizione, l'Assemblea Costituente designerà chi farà provvisoriamente parte del Consiglio Nazionale Elettorale e del Tribunale Contenzioso Elettorale. I membri di suddetti organi così designati, saranno sostituiti dai vincitori dei concorsi stabiliti nella Costituzione. Il processo di selezione, una volta concluso, darà inizio al processo elettorale.

**Art. 19.** – I funzionari e gli impiegati del Tribunale Supremo Elettorale e dei tribunali provinciali elettorali che non sono di libera nomina e rimozione, continueranno a svolgere il proprio incarico nella Funzione Elettorale, saranno soggetti a un processo di selezione e qualificazione in base alle necessità dei nuovi organi. I beni del Tribunale Supremo Elettorale passeranno a far parte del patrimonio della Funzione Elettorale.

**Art. 20.** – (Consiglio della Magistratura) Entro un periodo non superiore ai centottanta giorni sarà organizzato il Consiglio della Magistratura; i suoi membri saranno designati attraverso la procedura stabilita nella Costituzione.

**Art. 21.** – (Corte Nazionale di Giustizia) A dieci giorni dalla proclamazione dei risultati del Referendum Approvativo terminano i mandati delle trentuno magistrature e magistrati della Corte Suprema di Giustizia. Il Consiglio Nazionale Elettorale organizzerà una selezione pubblica tra i trentuno magistrature e magistrati della Corte Suprema di Giustizia, al fine di individuare ventuno giudici ai quali attribuire le funzioni e le responsabilità della Corte Nazionale di Giustizia, finché si designino i titolari, applicando le procedure stabilite nella Costituzione.



**Art. 22.** – Una volta promulgata la legge che regola la costituzione e il funzionamento del Consiglio della Magistratura, detto organismo integrerà la Corte Nazionale di Giustizia, inoltre organizzerà le Corti Provinciali di Giustizia e i Tribunali Distrettuali e Penali, designandone i membri.

**Art. 23.** – Nel rinnovamento parziale della Corte Nazionale di Giustizia, che si svolgerà dopo tre anni, saranno selezionati i magistrati che devono concludere la loro gestione, in base alla valutazione del loro rendimento. Cesseranno nelle loro funzioni i sette che ottengono il punteggio più basso.

Ai sette anni, una volta realizzati il rinnovamento parziale successivo, i sette magistrati che dovranno uscire saranno quelli che hanno ottenuto il minor punteggio tra i quattordici rimanenti dal primo gruppo. I sette che hanno ottenuto il miglior punteggio rimarranno in carica per nove anni.

**Art. 24** – (Stabilità dei funzionari giudiziari) È garantita la stabilità dei funzionari giudiziari, che non siano di libera rimozione, della Corte Suprema di Giustizia, corti superiori e tribunali distrettuali; saranno riallocati in incarichi di simile remunerazione nella Corte Nazionale di Giustizia, corti provinciali e tribunali, rispettivamente, previo processo di valutazione e selezione.

**Art. 25** – (Corte Costituzionale) Una volta costituite le nuove funzioni Legislative, Esecutive e di Trasparenza e Controllo Sociale, si organizzerà la commissione che designerà le magistrature e i magistrati che faranno parte della prima Corte Costituzionale. Ogni funzione proporrà almeno nove candidati. Le norme e le procedure del concorso saranno stabilite dal Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale. Nel momento in cui scada il termine per il rinnovo del primo terzo delle magistrature e dei magistrati parte della Corte, si eleggerà per sorteggio chi deve terminare il proprio incarico. Al momento di rinnovare il secondo terzo, il sorteggio sarà tra le sei magistrature e magistrati rimanenti tra quelli designati la prima volta.

**Art. 26** – Gli impiegati del Tribunale Costituzionale con l'eccezione di quelli di libera nomina e rimozione, potranno continuare a prestare i propri servizi presso la Corte

Costituzionale, previo processo di valutazione e selezione.

**Art. 27.** – (Transizione di altre entità) I membri del Consiglio Nazionale della Magistratura, del Tribunale Costituzionale e del Tribunale Supremo Elettorale termineranno i propri mandati quando abbiano preso incarico i rappresentanti del nuovo Consiglio della Magistratura, i membri della Corte Costituzionale, i consiglieri e le consigliere del Consiglio Nazionale Elettorale. La loro elezione avverrà conformemente alle norme del Regime di Transizione e della Costituzione.

**Art. 28.** – (Vigenza delle designazioni provvisorie) Le designazioni provvisorie effettuate dall'Assemblea Costituente per l'esercizio delle funzioni di: Controllore Generale dello Stato, Ministro Fiscale Generale, Difensore del Popolo, Soprintendente delle Telecomunicazioni, Compagnie, Banche e Assicurazioni si manterranno in vigore finché, in accordo con le norme costituzionali, si procede alla designazione dei loro sostituti.

**Art. 29.** – (Consiglio di Partecipazione Cittadina e di Controllo Sociale) La Commissione Legislativa, nell'arco dei quindici giorni successivi alla sua costituzione, darà avvio al concorso pubblico di opposizione e merito per la designazione dei membri del Consiglio di Partecipazione Cittadina e Controllo Sociale. Una volta costituito detto Consiglio organizzerà le relative commissioni cittadine di selezione per scegliere le autorità e i funzionari stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.

Mentre si definisce la legge, il Consiglio di Partecipazione Cittadina e di Controllo Sociale regolerà la costituzione delle commissioni cittadine di selezione e detterà le norme di ogni concorso, che saranno convocati dopo l'assunzione della carica da parte dei membri di elezione popolare ai quali faccia riferimento il Regime di Transizione. Avrà inoltre il potere di designare i rappresentanti della Funzione di Trasparenza e Controllo Sociale, nelle commissioni cittadine di selezione.

Il Consiglio di Partecipazione Cittadina e di Controllo Sociale, nell'arco di centoventi giorni, contati dalla sua entrata in funzione, preparerà il progetto di legge organica che regola la sua organizzazione e il suo

funzionamento, proposta che passerà al vaglio dell'Assemblea Nazionale.

**Art. 30.** – I funzionari pubblici della Commissione di Controllo Civico della Corruzione e della Segreteria Nazionale Anticorruzione, che non siano di libera nomina e rimozione, passeranno a far parte del Consiglio di Partecipazione Cittadina e di Controllo Sociale. I beni della Commissione di Controllo Civico della Corruzione passeranno a far parte del patrimonio del Consiglio di Partecipazione Cittadina e di Controllo Sociale.

## DISPOSIZIONE FINALE

La presente Costituzione, approvata con referendum dal popolo ecuadoriano entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Registro Ufficiale.